

(N. 787-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

RELAZIONI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1949

---

Comunicato alla Presidenza il 18 maggio 1950

---

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

---



## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

### SOMMARIO

§ 1.			
PRESUPPOSTI DEL REGIME DELLE PENSIONI DI GUERRA			
I. SOGGETTO	Pag.		7
1. Servizio di guerra	8		
a) Appartenenza a reparti operanti	8		
b) Appartenenza a reparti non operanti in occasione di combattimenti o azioni di guerra	8		
c) Stato di prigionia	8		
2. Servizio attinente alla guerra	8		
3. Semplice servizio militare in date condizioni	9		
4. Appartenenza a Corpi o Servizi ausiliari ed infermiere della C. R. I.	9		
5. Servizio rastrellamento di ordigni bellici e di sminamento	9		
6. Infortunati civili	9		
7. Vittime di privazioni, sevizie, maltrattamenti	10		
II. EVENTO	10		
III. DANNO	10		
IV. RISARCIMENTO	11		
V. ONORE MILITARE	13		
1. Perdita per indegnità del diritto a pensione diretta	13		
2. Perdita per indegnità del diritto a pensione indiretta	14		
§ 2.			
MIGLIORAMENTI ECONOMICI			
I. MIGLIORAMENTI PREVISTI NEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO	16		
1. Raggruppamento dei gradi	16		
2. Assegno di superinvalidità	16		
3. Indennità annua per gli invalidi di prima categoria	16		
4. Assegno supplementare	16		
5. Assegno di cura	16		
6. Assegno di previdenza	16		
7. Indennità di accompagnamento	16		
8. Indennità di ricovero per i mutilatini	16		
9. Assegno integrativo per gli orfani	16		
10. Assegno speciale temporaneo per le vedove	17		
11. Assegno speciale temporaneo per i genitori	17		
12. Altre innovazioni	17		
II. MIGLIORAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE FINANZA E TESORO ACCETTATI DAL GOVERNO	17		
1. Assegni di superinvalidità	18		
2. Assegno supplementare	18		
3. Assegno di cumulo	18		
4. Perdita dell'organo superstite	18		
5. Assegno di non collocamento	18		
6. Indennità di accompagnamento	18		
a) Aumento nella misura della indennità	19		
b) Estensione della indennità	19		
7. Tabella maggiorata per le vedove con orfani di ufficiali	19		
8. Tabella maggiorata per i genitori di ufficiali	20		
9. Aumento dell'assegno integrativo per gli orfani	20		
10. Miglioramenti economici vari	20		
III. TABELLE COMPARATIVE TRA L'AMMONTARE DELLE PENSIONI NEL 1938, NEL 1949 E IN BASE AL PROGETTO IN ESAME	21		
§ 3.			
PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE E LA REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI			
I. GIUDIZI DI REVOCA	31		
II. RIORDINAMENTO DELLE SEZIONI SPECIALI GIURISDIZIONALI DELLA CORTE DEI CONTI	31		

ONOREVOLI SENATORI.

§ 1.

PRESUPPOSTI DEL REGIME DELLE  
PENSIONI DI GUERRA (1).

Il presente disegno di legge è ispirato ad un duplice intento: raccogliere in un testo organico le varie disposizioni sulle pensioni di guerra, apportare un miglioramento nel

(1) PRECEDENTI LEGISLATIVI.

Le pensioni di guerra furono istituite in occasione della guerra italo-turca con la legge 23 giugno 1912, n. 667, la quale appunto all'articolo 1° dichiarava: « Sono istituite pensioni privilegiate di guerra ecc. ecc. ».

Tale legge disponeva che dette pensioni sarebbero state liquidate con le norme degli articoli 100 e 101 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, aumentate del quinto mentre per i militari di truppa sulle tabelle di cui all'articolo 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621. La quota di pensione spettante alla vedova, alla prole minorenni, al genitore quinquagenario, o alla madre vedova, ai fratelli minorenni orfani e alle sorelle orfane minorenni o inabili, era stabilita nella misura della metà della pensione di guerra di 1ª categoria.

Anteriormente alla legge n. 667 del 1912, esistevano soltanto pensioni privilegiate di servizio che erano appunto regolate dalla legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Per gli ufficiali invalidi le pensioni erano ragguagliate allo stipendio goduto con computi diversi secondo tre categorie di infermità: per i militari di truppa era stabilito dalle tabelle annesse alla legge variamente aumentate per le due prime categorie. La pensione vedovile era uguale alla metà del massimo della pensione di riposo che sarebbe spettata al marito; ai genitori e collaterali spettava soltanto quando il militare non avesse lasciato vedova o figli e fosse stato l'unico sostegno.

Durante la grande guerra 1915-1918 si intese la necessità di integrare le disposizioni contenute nella legge del 1912 e fu emanato il decreto-legge 1° maggio 1916, n. 497, che disciplina con norme più semplici la procedura ed estende il diritto a pensione oltre che al padre quinquagenario o cieco anche a quello assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Più profondamente innovatore è il decreto-legge 12 novembre 1916, n. 1598, che detta nuove norme specialmente nei riguardi delle vedove e dei figli del militare fra i quali vengono considerati per la prima volta i figli naturali riconosciuti e quelli risultanti tali dal registro per gli orfani di guerra e nei riguardi dei genitori per i quali il criterio della perdita per la morte del figlio, dell'unico sostegno, venne sostituito dal principale e necessario.

trattamento economico degli invalidi e delle famiglie dei caduti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello tecnico-giuridico, non può non rilevarsi il pregio dell'opera. Un precedente lavoro di codificazione in materia risale al 1923. Con regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 furono infatti riordinate in un testo, che conteneva anche profonde innovazioni, tutte le norme concernenti le pensioni di guerra. È da ricordare che queste ebbero una disciplina giuridica ed un trattamento economico autonomo, stac-

Si ammette il diritto a pensione della madre naturale e di quella separata dal marito purchè quinquagenaria o cieca o inabile e dei congiunti del militare morto in prigionia per infermità contratta precedentemente.

All'articolo 22 poi si fa riserva di stabilire con regolamento le categorie di infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio in base al grado della loro inabilità a proficuo lavoro e di stabilire le tabelle delle pensioni o degli assegni a loro spettanti.

Col decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, veniva infatti approvato il regolamento per l'esecuzione dell'articolo 22 del sopra citato decreto, stabilendosi una tabella delle infermità danti diritto a pensione divise in dieci categorie e, quanto alla misura, mentre per gli ufficiali la pensione era stabilita nella misura contemplata nell'articolo 101, primo comma del decreto-legge 21 febbraio 1895, n. 70, e successive disposizioni con l'aumento del quinto per la prima categoria e per le altre la misura stessa era ragguagliata all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento di quella di 1ª categoria; per i militari di truppa era stabilita da apposite tabelle allegate alla legge stessa.

Agli invalidi contemplati nella 1ª categoria dai numeri 1 all'8 e ai numeri successivi bisognosi di assistenza alla persona veniva concesso un assegno supplementare di lire 150.

Il decreto-legge 2 settembre 1917, n. 1385, detta nuove norme in materia di pensioni di guerra introducendo il criterio della presunzione per le ferite, lesioni o malattie riportate e aggravate in occasione di servizio in territorio dichiarato in stato di guerra e considera agli effetti della pensione di guerra anche l'infortunio riportato in servizio attinente alla guerra.

Molto importanti furono le norme adottate dal decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1726, che disciplinò *ex novo* molta parte della materia delle pensioni di guerra con criteri di grande larghezza. Fra le principali quelle relative alla pensionabilità delle ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate anche fuori della zona di guerra ma in servizi attinenti alla guerra e delle lesioni o malattie riportate durante lo stato di prigionia; alla tempestività del matrimonio della vedova, alla figura della assimilata vedova, al diritto a pensione



candosi dalle pensioni ordinarie, con le quali erano state confuse fino allora, nel 1912, e cioè in occasione della guerra Italo-Turca.

Oggi si vuol compiere un lavoro di sistemazione analogo a quello del 1923. Il numero di disposizioni emanate da quella data in poi suggerisce l'opportunità della iniziativa. E col numero va anche congiunta una certa nota di frammentarietà e di disorganicità, che sono immancabili in una legislazione dettata sotto la pressione di necessità contingenti. Soprattutto giova dopo tanto cammino il lume

dei figli maggiorenni inabili al lavoro, degli allevatori assimilati ai genitori, del genitore di un militare che aveva lasciato vedova o figli, alla madre separata dal marito senza ricevere da esso i mezzi di sussistenza, alla madre passata a nuove nozze prima della morte del figlio che abbia il secondo marito inabile al lavoro, al padre e alla madre naturale. Per i genitori al criterio del principale e necessario sostegno perduto con la morte del figlio viene sostituito quello dell'apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza.

Col decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426, furono poi ammessi a pensione i cittadini divenuti invalidi per fatto di guerra e le loro famiglie in caso di morte e col decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, furono per la prima volta concessi speciali assegni per i superinvalidi.

Finalmente con la legge 23 dicembre 1920, n. 1821, furono create delle tabelle in base alle quali dovevano essere liquidate le pensioni di guerra agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa secondo il grado e la categoria di infermità. L'ammontare considerato nelle dette tabelle era calcolato sullo stipendio spettante per ciascun grado con un massimo per la prima categoria e un ammontare per le altre corrispondente all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento dell'ammontare stabilito per la prima categoria in corrispondenza alle percentuali di diminuzione della capacità lavorativa fissate per le categorie stesse.

Venivano fatti salvi i maggiori diritti che potessero spettare in base alle disposizioni sulle pensioni normali vigenti alla data di cessazione del servizio.

Alla legge stessa era anche allegata una tabella delle pensioni indirette spettanti alle vedove con orfani minori dei 14 anni o inabili al lavoro e alle vedove e ai genitori o assimilati inabili al lavoro e in stato di indigenza.

Dato che lo sviluppo delle norme sulle pensioni di guerra si era svolto fin qui in modo tumultuoso e frammentario e ravvisandosi d'altra parte la necessità, oltre che di coordinare le disposizioni esistenti, di ulteriori miglioramenti e perfezionamenti del regime pensionistico, nel 1923 l'allora Sottosegretario di Stato alle pensioni di guerra onorevole Alfredo Rocco riunì tutta la complessa materia in un decreto-legge che fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1923,

proveniente dalla giurisprudenza. E così a distanza di ventisette anni si presenta ora un'opera di rielaborazione e di riassetto del lungo travaglio legislativo e giurisprudenziale per fornire all'interprete e al profano un testo organico e chiaro.

L'intento è stato quasi integralmente raggiunto. Va lode alla Commissione di giuristi e di tecnici, che vi ha collaborato per circa due anni.

La vostra Commissione ravvisa tuttavia l'utilità di qualche ulteriore ritocco. È oppor-

n. 169 e precisamente il regio decreto « che approva la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra ».

Le più importanti riforme introdotte dal regio decreto n. 1491 sono:

Per le pensioni d'rette:

1° rimaneggiamento e perfezionamento delle tabelle d'infermità;

2° l'indennizzo per i mutilati o invalidi è concesso in tre forme distinte e cioè: pensione vitalizia, assegno rinnovabile, indennità una volta tanto;

3° la divisione delle pensioni in pensioni privilegiate di guerra e pensioni di guerra che introduce per la prima volta nella legislazione delle pensioni di guerra la distinzione tra combattenti e non combattenti;

4° il miglioramento molto sensibile delle condizioni dei grandi invalidi.

Per le pensioni indirette:

a) la distinzione anche per queste di combattenti e non combattenti;

b) la maggiorazione delle pensioni secondo apposite tabelle per le vedove di militari di truppa con figli inferiori ai 14 anni se maschi ed ai 16 se femmine e alle vedove inabili al lavoro e che versino in misere condizioni economiche;

c) la concessione di un capitale alle vedove che passino a nuove nozze, in misura inversamente proporzionale all'età;

d) la soppressione della figura dell'assimilata a vedova col rispetto dei diritti acquisiti;

e) la qualificazione di « assegno all'entrate » per le pensioni di guerra dei genitori con la condizione che abbiano perduto con la morte del militare i necessari mezzi di sussistenza e la possibilità di concedere un assegno ridotto quando si fosse verificato soltanto una apprezzabile diminuzione dei mezzi stessi;

f) l'elevazione dell'età necessaria per il padre da 50 a 60 anni anche qui con salvezza dei diritti acquisiti;

g) la devoluzione dell'assegno di medaglia al valore in mancanza della moglie e dei figli del militare.

Importantissima la parte relativa alla perdita, sospensione e revocazione degli assegni. Oltre al caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici sono causa di perdita della pensione condanne pronunziate dai tribunali militari che rendono il condannato indegno di

tuno, ad esempio, riunire in unico titolo le disposizioni concernenti il soprassoldo di medaglia. Esse sono in parte contenute nel presente disegno di legge, in parte in altri provvedimenti legislativi.

Ma non sembra possa procedersi oggi a codesto *labor limae*. L'urgenza preme anche e particolarmente in questo momento, essendo matura l'aspettazione di coloro che desiderano un riordinamento della materia ed un congruo miglioramento del trattamento economico.

Giova pertanto rinviare l'opera di perfezio-

appartenere alla milizia a quelle per i reati di tradimento e spionaggio; la mutilazione volontaria e la diserzione fanno poi perdere il diritto a pensione anche se non risultino da condanne, per cui basta la semplice denuncia. Tale ultima disposizione risente evidentemente delle particolari circostanze della guerra 1915-1918 e dell'amnistia generale del 1919. Per tutti questi reati militari l'incapacità a percepire o a godere della pensione permane anche se sia intervenuta amnistia, grazia, indulto o riabilitazione e può essere sanata soltanto dall'aver conseguito successivamente una medaglia al valore o riportato una ferita in combattimento.

Mentre poi nel caso di interdizione perpetua dai pubblici uffici la pensione si riversa ai successivi aventi diritto come se il militare fosse morto, nei casi di reati militari l'indegnità colpisce anche la famiglia.

Per le vedove è sancita la perdita del diritto a pensione per meretricio e per condanna per lenocinio.

Per la prima volta si sancisce poi la possibilità di revoca delle pensioni, possibilità che viene determinata nella misura più ampia date le parole della legge: «le concessioni sono in qualsiasi tempo revocate, ancorchè sia intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando risulti che vennero deliberate per motivi che non sussistono o che siano poscia venuti meno». Per tali revocche si crea una giurisdizione speciale e cioè il Comitato di liquidazione in sede contenziosa, che decide allo stato degli atti e contro la cui decisione non è ammesso gravame od appello fuorchè la domanda per revocazione.

I diritti quesiti vengono di regola conservati meno in cinque casi e cioè:

1° quando a termine delle nuove disposizioni non si può ammettere che l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra;

2° quando si tratti di genitori non quinquagenari inabili soltanto al lavoro abituale, in quanto la nuova legge richiede l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro per infermità di prima categoria;

3° quando si tratti di genitori o collaterali che abbiano perduto soltanto il principale sostegno ai quali la pensione viene ridotta, o quando il figlio morto non era nemmeno il principale sostegno nel qual caso la pensione viene revocata;

namento formale e farla coincidere con ulteriore progresso nel campo sostanziale. Bisognerà conglobare in un'unica voce i numerosi assegni ed indennità, di cui si compone il trattamento economico del pensionato di guerra. Sarà più agevole, così, ristabilire l'equilibrio oggi turbato da provvedimenti che, emessi per ragioni pressanti e contingenti e contenuti in limiti ristretti per esigenze di bilancio, non hanno seguito più un andamento normale e logico. Occorrerà, dunque, ripristinare sia il rapporto tra le pensioni e

4° quando si tratti di genitori che hanno figli maschi maggiorenni per i quali la nuova legge comina la riduzione di un decimo per ogni figlio;

5° quando in virtù delle disposizioni anteriori siano stati liquidati maggiori benefici;

6° quando si tratti di cittadini infortunati di guerra che in base alle disposizioni anteriori abbiano conseguito la pensione sul grado di sergente (a seconda dei redditi le pensioni erano per il decreto n. 426 del 1919 liquidate sui gradi di sergente, caporale e soldato) mentre le nuove disposizioni tengono presente la misura spettante al soldato non combattente diminuita di un decimo.

A seguito delle disposizioni più rigorose contenute nel regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e del fatto che nei casi sopra citati non venivano fatti salvi i diritti quesiti furono iniziati numerosissimi giudizi di revoca di pensioni già concesse, ma naturalmente ciò provocò vivo malcontento nella massa dei titolari di pensioni di guerra e a seguito di richieste delle Associazioni interessate e ad agitazioni verificatesi nel Paese fu emanato il regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1313. (Norme transitorie per le riforme tecnico giuridiche delle pensioni di guerra) col quale in effetti vennero messe nel nulla tutte le disposizioni del regio decreto n. 1491, che avevano apportato criteri di maggior rigore.

Successivamente a tale decreto fu emanato il regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra — che apportava alcune modificazioni alle tabelle delle superinvalidità sia come voci aggiunte che come misura, modificazioni nelle voci delle tabelle ecc.

Importante fra l'altro l'istituzione dell'assegno supplementare per gli invalidi di 1ª categoria; il diritto di cumulo fra pensioni di quiescenza e pensione di guerra, la concessione oltre la pensione di metà dell'assegno di superinvalidità spettante agli invalidi che dopo aver liquidato pensione di guerra per cecità di un occhio o per la perdita di un arto superiore od inferiore vengono a perdere per causa estranea al servizio l'altro occhio o l'altro arto: l'estensione dell'indegnità a percepire o a godere della pensione ai militari colpevoli di codardia, abbandono di posto in presenza del nemico e rivolta.

Queste le principali disposizioni di legge sulle pensioni di guerra dopo il decreto-legge 8 dicembre 1923, n. 1491, ma a queste altre ne seguirono anche se dal

gli stipendi dei militari, sia la proporzione tra le varie categorie in ordine alla diminuzione della capacità lavorativa.

I presupposti per l'applicazione del trattamento di pensione di guerra, si rilevano dal seguente principio:

*chiunque abbia in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro;*

*ovvero, la sua famiglia, quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte.*

lato giuridico di minore importanza. Così: il regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, che stabiliva norme relative alla perdita del diritto a pensione in seguito a perdita della cittadinanza. La legge 18 gennaio 1934, n. 28, estendeva il termine utile a contrarre matrimonio per i pensionati di guerra. Il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1117, che poneva un termine alla presentazione delle domande dei feriti di guerra e stabiliva che per i congiunti dei mutilati morti in territorio e non al fronte i termini per avanzare la domanda di pensione decorressero dalla data di morte anziché dalla trascrizione dell'atto di morte. Il regio decreto-legge 6 maggio 1936, n. 2530, che riconosceva il diritto alla pensione di guerra per le operazioni militari in Spagna. Il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1470, che stabiliva il diritto alla opzione fondo pensione privilegiata di guerra e l'indennità di infortunio per i cittadini che adibiti a lavori direttamente eseguiti da Amministrazioni statali o da queste concesse in appalto ove si svolgevano operazioni di guerra, riportino ferite o lesioni o in caso di morte i loro congiunti, per azioni belliche o per aggressioni o insidie di popolazioni nemiche, inoltre ripristinava con particolari condizioni la figura dell'assimilato a vedova e creava la figura dell'avo allevatore.

Il regio decreto-legge 29 aprile 1937, che ammetteva il cumulo fra pensione ordinaria di quiescenza e pensione di guerra per tutti gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate stabilendo che se detti militari non avessero avuto gli anni di servizio per conseguire il diritto a trattamento normale di quiescenza spettava loro uno speciale assegno integratore pari a tanti ventesimi della pensione minima di riposo quanti gli anni di servizio prestati con l'aggiunta di quattro quote per gli ufficiali.

Il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1879, che creava l'assegno di previdenza per i militari bisognosi ed incollocabili.

La legge 20 marzo 1940, n. 216, che dettava fra l'altro speciali termini per far valere il diritto a pensione per i mutilati affetti da parkinsonismo, e stabiliva che per i militari di carriera il termine per far valere il diritto a pensione decorreva dalla data del collocamento a riposo.

La legge 18 agosto 1940, n. 1196, che stabiliva nuovi criteri per la concessione della pensione ai civili invalidi per fatto di guerra.

*ha diritto a pensioni, assegni o indennità di guerra.*

Vengono dunque in considerazione come elementi costitutivi dell'istituto: il soggetto, l'evento, il danno, il risarcimento.

## I. SOGGETTO.

Si fa luogo al regime di pensione di guerra quando si verifichi una delle seguenti situazioni subiettive.

La legge 20 febbraio 1941, n. 67, che stabiliva nuove tabelle per le pensioni di guerra alle vedove e agli orfani e aumentava l'ammontare delle pensioni per i genitori e collaterali.

La legge 19 febbraio 1942, che apportava miglioramenti alle otto categorie di pensione dei mutilati e invalidi di guerra.

Il decreto-legislativo 29 aprile 1946, n. 299, che stabiliva una indennità di contingenza per i grandi invalidi.

Il decreto-legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, che apportava nuove provvidenze economiche a favore dei pensionati di guerra sostituendo alle precedenti nuove tabelle di liquidazione.

Infine il decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 530, che elevava la misura dell'assegno speciale temporaneo dovuto alle vedove e agli orfani.

Questi, in rapida enucleazione i principali provvedimenti sulle pensioni di guerra dopo la riforma tecnico-giuridica del 1923.

Dato il tumultuoso susseguirsi delle disposizioni in materia man mano che se ne manifestava la opportunità, il Ministro del tesoro Corbino, con decreto ministeriale del 20 febbraio 1946 nominava una Commissione composta dal dottor Carlo Solmi, Presidente di sezione della Corte dei conti; dai Consiglieri della Corte stessa dott. Albertazzi e dott. Galanti, del Direttore generale delle pensioni di guerra e Consigliere della Corte dei conti dott. Felici, del generale medico dottor De Bernardinis, Presidente della Commissione medica superiore per le pensioni di guerra, del dott. Negro, capo divisione e direttore della segreteria del Comitato e del dottor Bastari, funzionario della Direzione generale delle pensioni di guerra con incarico di segretario della Commissione stessa, col preciso incarico di preparare uno schema di testo unico delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di presentare proposte concrete per la riforma del regime delle pensioni stesse.

Detta Commissione dopo circa due anni di lavoro, consegnò al Ministro il progetto di coordinamento e parziale riforma del regime delle pensioni di guerra progetto che subì poi modificazioni ad opera dei Sottosegretari Vigorelli prima e Giavi poi. L'attuale testo ha subito ancora modificazioni durante la reggenza del Sottosegretario dell'onorevole Cifaldi.

### 1. Servizio di guerra.

Quando le ferite, le lesioni o le malattie che hanno determinato la morte o l'invalidità siano state riportate o aggravate per causa del servizio di guerra. Sono previste quattro categorie:

a) appartenenza a reparti operanti, impiegati in azioni belliche (articolo 2). Vi è la presunzione della dipendenza dell'evento dal servizio di guerra.

Il disegno di legge in esame su questo punto apporta una radicale innovazione, in quanto sostituisce il criterio spaziale della zona di operazione con quello di appartenenza ad un reparto operante, ai fini dell'accertamento della causa di servizio.

L'articolo 2 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiedeva all'uopo che le ferite, lesioni o malattie fossero riportate od aggravate in occasione del servizio di guerra « nella zona delle operazioni di guerra ».

Nella guerra 1915-18, per il carattere concentrato della medesima i limiti spaziali della zona di operazione coincidevano con quella che poteva considerarsi la fascia di fuoco e perciò erano contenuti in misura ristretta e facilmente determinabile. La zona di guerra comprendeva, oltre tale fascia, anche una estensione, pur sempre limitata, di territorio retrostante, collegato pur esso con le operazioni.

Agli effetti della legge sulle pensioni veniva in considerazione solo la zona di operazione (1). Il « territorio in stato di guerra », detto comunemente zona di guerra e dichiarato tale con decreto del Capo dello Stato, aveva altri riflessi giuridici, preminenti quello dell'applicazione della legge penale militare di guerra (articolo 11 legge di guerra).

Nell'ultima guerra invece i limiti della zona di operazione hanno subito considerevoli am-

(1) Agli effetti della legge n. 1491 del 1923 la zona delle operazioni di guerra veniva determinata in base ai diari degli stati maggiori dell'Esercito e della Marina approvati con decreto dei rispettivi Ministeri (articolo 2, ultimo capoverso). La legge di guerra nell'articolo 5 (approvato con regio decreto 8 luglio 1923, n. 1415) stabilisce che la zona di operazione è quella che tale è dichiarata dal comandante supremo con suo bando.

pliamenti e continui spostamenti. E ciò è avvenuto: sia perchè il fronte di combattimento non era contenuto in un particolare settore, contrariamente a quanto avvenne nell'altra guerra in cui lo stesso era limitato alle regioni venete, ma comprendeva più settori (fronte francese, jugoslavo, greco-albanese. Africa settentrionale, Africa orientale, fronte russo, siciliano, e, dopo l'8 settembre, un fronte che andava avanzando dall'Italia meridionale verso il Nord); sia perchè le azioni di combattimento non si sono limitate ai fronti, ma si svolgevano anche in punti lontani da questi, a causa della offesa dall'aria e dal mare e della relativa difesa, sicchè diversi tratti della fascia costiera e gli aeroporti sono stati dichiarati zone di operazioni, pur non trovandosi nelle vicinanze dei fronti di combattimento.

La pluralità dei fronti e delle zone di operazioni, il loro continuo movimento, rendendo difficile la determinazione dei limiti spaziali, hanno fatto sentire l'utilità di sostituire al criterio topografico quello dell'appartenenza ai reparti operanti;

b) appartenenza a reparti non operanti (articolo 26), in occasioni di combattimenti o di azioni, anche episodiche, di guerra;

c) stato di prigionia (articolo 3). Quando le ferite, le lesioni o le malattie, che hanno determinato la morte o l'invalidità, siano state riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, vi è la presunzione della dipendenza da causa di servizio.

### 2. Servizio attinente alla guerra (articolo 5).

Si ha quando esiste una delle seguenti attinenze:

a) obbiettive: servizi che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace;

b) o subbiettive: servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragione di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di

leva, semprechè essi siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

*Quid* del servizio c. d. sedentario? Com'è noto, per il servizio militare sono riconosciute due specie di abilità fisica: una, abilità piena, « a servizio incondizionato », l'altra, abilità a servizi meno gravosi, ossia « a servizio sedentario ». Il decreto 12 luglio 1923, n. 1491, adottava criteri di rigore, stabiliva cioè nell'articolo 2, comma 4°, che il servizio sedentario, prestato fuori della zona di operazione, non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra. A spirito più blando si ispirava il successivo decreto 28 agosto 1924, n. 1333, limitando gli effetti di quella esclusione solo al personale adibito negli uffici. L'articolo 3 diceva testualmente: « ai sensi del 4° comma dell'articolo 2 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si considera servizio sedentario quello prestato negli uffici ». Era questo il mezzo per mantener utili agli effetti della pensione tutti i servizi sedentari (esempio piantoni, custodi di magazzini militari, ecc.) che non fossero prestati esclusivamente negli uffici. Nel disegno governativo attuale si usa una duplice dizione, che peraltro non corrisponde in pieno a quella tradizionale e si parla distintamente di servizio sedentario e di servizio prestato esclusivamente negli uffici, per escludere l'uno e l'altro dal servizio di guerra o attinente alla guerra. Sostanzialmente si ritorna alla concezione di rigore del 1923. La Commissione reputa di non trovar motivo per codesta innovazione e giudica doversi mantenere il portato del decreto del 1924, n. 1333. Già la formulazione odierna è difettosa di fronte a quella del decreto n. 1491 del 1923, poichè si trascura un elemento importante di discriminazione, quel che allora era la « zona di operazioni » ed oggi è « il seguito di truppe operanti ». L'attinenza alla guerra, peraltro, emerge dalla sussistenza di condizioni obbiettive o subbiettive di rigore, come si è detto dianzi. La Commissione perciò ritiene di formulare la norma nella maniera seguente: « Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivi da azioni belliche ».

### 3. *Il semplice servizio militare.*

Quando:

a) il militare è addetto in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, e il decesso o l'invalidità derivino direttamente da azioni belliche (art. 1, ultimo comma).

Il disegno di legge governativo contemplava solo il caso di militari addetti quali operai. La Commissione ha ritenuto di togliere la limitazione, considerando che possano essere addetti alla bisogna anche militari con funzioni diverse, quali, ad esempio, quelle direttive, ispettive, tecniche, amministrative;

b) quando il militare abbia contratto malattia epidemico-contagiosa in tempo di guerra. La malattia si presume dipendente da causa di guerra (articolo 2, ultimo comma).

### 4. *Corpi o servizi ausiliari ed infermiere della C. R. I. (articolo 1).*

Ai militari delle Forze armate sono equiparati, agli effetti del diritto alla pensione di guerra, gli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata la morte o la invalidità.

### 5. *Il regime si estende ai casi di mutilazioni riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento (articolo 26).*

### 6. *Infortunati civili per fatto di guerra (articolo 10, commi 1 e 2)*

Qui sono considerati non i militari soltanto, ma tutti i cittadini italiani. L'evento sta nel fatto di guerra che sia stato la causa diretta ed immediata della invalidità o della morte. Sono fatti di guerra quelli coordinati alla preparazione ed alle operazioni della guerra od occasionati dalle stesse: ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche.

Può sorgere la domanda: per questa via trovano possibilità di trattamento di pensione gli invalidi e le famiglie dei caduti della Repubblica sociale? La formulazione sembra

possa prestarsi all'inserimento. Ma lo spirito della legge si oppone nettamente. Qui si vuole alludere soltanto alle vittime civili della guerra.

7. *Privazioni, sevizie, maltrattamenti* (articolo 10, ultimo comma).

Ancora nei confronti di tutti i cittadini è previsto il regime delle pensioni di guerra, anche nel caso in cui la morte o l'invalidità sia derivata da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti ad opera di forze nemiche, ovunque.

## II. EVENTO.

L'evento consiste nella lesione, ferita od infermità.

Il termine lesione è generico. Esso si riferisce non solo ai fatti traumatici, ma anche a manifestazioni morbose come le lesioni t.b.c., polmonari, lesione epatica, lesione del sistema nervoso centrale ecc.

Ferita vuol significare invece, in particolare, una soluzione di continuo dei tessuti di rivestimento o profondi di determinati organi ed apparati (si parla così, ad esempio, di ferita cranio-cerebrale, di ferita trasfossa del torace).

L'infermità è la malattia, lo stato morbo in genere, di determinati organi o apparati: ovvero costituzionale o sistematica.

Si considera ugualmente, agli effetti del trattamento di pensione, sia il caso in cui la ferita o la lesione o l'infermità siano state riportate o contratte in guerra, sia quello in cui le medesime si siano aggravate in guerra.

Il fatto della guerra deve essere la causa determinante della invalidità o della morte. È ovvio dunque che non spetti il trattamento di pensione quando l'evento sia stato cagionato da dolo o da colpa grave del militare, ovvero sia dovuto ai comuni fattori etiologici, sì che possa ritenersi che esso si sarebbe ugualmente manifestato od aggravato, anche se il militare non si fosse trovato in servizio.

Ritiene la Commissione che nell'accertamento della sussistenza e della gravità del male, nonché del rapporto di causalità col servizio di guerra o attinente alla guerra sia necessario procedere con particolare oculosità, perchè non si abbia a constatare che individui usu-

fruiscono di pensioni di guerra per invalidità che o non sussistono nella gravità acclarata o derivano da ragioni che non hanno relazioni col fatto di guerra. Oltre tutto, ciò costituisce un danno diretto ed immediato per la categoria dei veri invalidi di guerra, ove si consideri che il loro trattamento economico è commisurato oggi alle condizioni di ristrettezza del bilancio statale piuttosto che alla effettiva menomazione della capacità di rendimento. E se la somma di 65 miliardi, che oggi lo Stato devolve per aiutare questa categoria di benemeriti, viene distratta anche in minima parte in favore di persone che non hanno titolo per tale indennizzo, il danno va risentito direttamente da coloro che hanno ragione di concorrere con esclusività alla ripartizione della somma in proporzione del loro male. Anzi, essendo noto che per ragioni contingenti si è proceduto qualche volta con eccessiva larghezza sia nel riconoscimento del diritto a pensione sia nella valutazione dell'indennità, sarà opportuno, appena espletato il lavoro delle nuove concessioni, procedere ad una revisione di tutte le pensioni in modo da togliere a coloro che ingiustamente ne godono e distribuire, in occasione di una riforma che ci auguriamo prossima, a coloro per cui la misura risulti ancora insufficiente.

La legge considera come morti per causa del servizio di guerra i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie. Il presente disegno riduce agli effetti della presunzione di morte da due ad un anno il periodo di mancanza di notizie del militare scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico (articolo 7).

## III. DANNO.

Il danno risiede nella perdita o nella menomazione della capacità di lavoro.

Sia l'una che l'altra possono essere definitive, cioè non suscettibili col tempo di modificazioni ovvero possono dar luogo a modificazioni. Nel primo caso sorge il diritto a pensione vitalizia, nel secondo ad assegno rinnovabile. Nell'uno e nell'altro vi è una gradazione nella gravità della menomazione fisica, fissata nella tabella A, la quale contempla otto categorie.

Per menomazioni di minore entità è prevista la tabella B, con la corresponsione di una indennità per una volta tanto in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria.

Sicchè il trattamento economico in favore degli invalidi di guerra può, a seconda della gravità e della durata della invalidità, assumere una delle tre forme: pensione vitalizia, assegno rinnovabile, indennità *una tantum*.

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

L'Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra ha espresso il voto che per i t.b.c. la somma dei periodi non possa eccedere i quattro anni, giustificandolo con la particolare natura delle forme più gravi di affezioni tubercolari, le quali dopo alcuni anni non apparrebbero suscettibili di apprezzabile miglioramento.

Non sembra alla Commissione possa accogliere tale voto. Il periodo degli assegni rinnovabili serve soprattutto a rinviare le assegnazioni definitive ad un presumibile stato di stabilizzazione delle invalidità suscettibili di modificazioni nel tempo. E ciò per impedire che la concessione della pensione vitalizia coincida casualmente con uno stadio accidentale della manifestazione morbosa, creando in tal modo trattamenti comparativamente ingiusti.

Per le malattie tubercolari è quanto mai indispensabile, ai fini di giustizia, utilizzare al massimo i termini previsti per gli assegni rinnovabili, a causa degli aspetti proteiformi dell'infermità e della loro sempre immanente mutazione, sia per naturale svolgimento dei processi morbosi sia per i variabili risultati dei trattamenti terapeutici, tanto incrementati in questi ultimi tempi. Specialmente nell'interesse degli stessi infermi si ravvisa l'opportunità che essi siano seguiti a lungo per le sempre possibili reviviscenze di focolai non del tutto spenti o per il nuovo aggravamento di forme già avviate alla fase involutiva.

Nei casi di aggravamento delle infermità, per le quali sia stata concessa pensione o assegno rinnovabili o indennità per una volta tanto, l'invalido può chiedere la revisione.

La legge vigente stabilisce il termine di cinque anni: il provvedimento in esame lo eleva a dieci. Non vi è termine invece se l'aggravamento dipenda esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici.

Ai fini di un alleggerimento del carico delle pensioni la Commissione vedrebbe volentieri la soppressione delle categorie 7<sup>a</sup> ed 8<sup>a</sup> nelle quali sono ascritte lievi mutilazioni o postumi di infermità di secondario rilievo, i quali nella maggioranza dei casi non influiscono sensibilmente sulla capacità lavorativa. Si potrebbe sostituire la pensione annua con la capitalizzazione da determinarsi secondo le norme infortunistiche comuni, diminuendo così sensibilmente il numero dei pensionati e rendendo più snello il compito della liquidazione. La Commissione però considera l'enorme aggravio cui sarebbe sottoposto *una tantum* il Tesoro. Tuttavia ritiene che il problema sia meritevole di studio.

#### IV. RISARCIMENTO.

Il risarcimento a sua volta consiste nell'obbligo per la collettività di indennizzare colui che per la medesima si è sacrificato subendo la perdita o la menomazione della capacità di lavoro. Obbligo d'ordine etico, che costituisce il sostrato della norma giuridica. Il risarcimento sta nel ristabilire, possibilmente, l'equilibrio turbato. A rigore la norma dovrebbe appagare la duplice esigenza:

consentire all'individuo di ottenere quello di cui è stato privato con la perdita o la diminuzione della capacità di lavoro;

fornirgli i mezzi indispensabili di cura e di assistenza.

Lo Stato assolve in pieno il suo compito se con apposita legislazione impone ed assicura il collocamento del mutilato presso pubbliche amministrazioni o privati. Viene garantito in tal modo un corrispettivo che, nella generalità dei casi, non è inferiore a quello che il lavoratore avrebbe realizzato senza la invalidità. Inoltre la corresponsione della pensione di guerra, sia pure nella misura prevista dal presente disegno di legge, costituisce una sufficiente integrazione, sia per ripristinare l'entità del rendimento, sia per fornire al mutilato, che è sempre un infermo, un tanto indispensabile per la cura.



Ma il sistema non risponde in pieno.

Già è inattuabile nei confronti di quegli invalidi di prima categoria che siano nella assoluta incapacità di svolgere comunque un'attività lavorativa.

Di fatto poi si verifica che per l'eccesso di disoccupazione e anche per una non rigorosa osservanza delle leggi che impongono l'assunzione degli invalidi, molti restano senza occupazione ed in condizioni di inferiorità per procurarsela a causa della loro minorazione nella capacità lavorativa, in un mercato saturo di offerta di lavoro.

Qui soccorre un duplice criterio. Agli invalidi assolutamente inadatti a qualsiasi lavoro è necessario dare quel tanto che li compensi della perdita della capacità di rendimento e che li metta in grado di sovvenire alle necessità derivanti dal male.

Agli invalidi disoccupati lo Stato può andare incontro in modo efficiente rispettando e facendo rispettare le leggi sul collocamento obbligatorio degli stessi. Su questo punto la Commissione ferma particolarmente la sua attenzione. Non può lo Stato indennizzare in pieno la riduzione di rendimento dell'individuo, mediante corrispettivo in denaro. Troppi fondi occorrerebbero ed esso è già onerato di un carico annuo, che, con le aggiunte odierne, supera i 65 miliardi. Occorre che la collettività, e cioè pubblica amministrazione e privati, partecipino a quest'opera di solidarietà, agevolando l'occupazione e il rendimento della residua capacità lavorativa dell'invalido, la quale opportunamente impiegata può rendere il più delle volte nella sua interezza, pur sussistendo la minorazione per altri generi di lavoro. La Commissione, dunque, formula voto che le leggi emanate in proposito trovino fedele e rigorosa osservanza: convinta che per questa via si risolva, dal punto di vista economico e morale, nella maniera più soddisfacente l'arduo problema. Al potere esecutivo spetta tradurre in concreto il postulato della legge.

Incalzata da questa esigenza la Commissione ravvisa l'opportunità della istituzione di una indennità di non collocamento, la quale serva a garantire colui che non ostante il disposto della legge e la sua stessa osservanza, si trovi a non usufruire di alcuna attività

lavorativa. Verrebbe così ampliata, aderendo però al medesimo spirito, la norma fissata nell'articolo 44 del disegno di legge, la quale assicura un assegno particolare, detto di *incollocabilità*, «agli invalidi di categoria inferiore alla 1<sup>a</sup> di età inferiore ai 60 anni che siano incollocabili, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e siano effettivamente incollocati». Il Governo si è trovato d'accordo sulla estensione della indennità ai non collocati.

Non così facilmente risolvibile si presenta la questione per quanto concerne gli invalidi che hanno perduto per intero la capacità lavorativa. Ciò perchè l'indennizzabilità dovrebbe far carico solo sulle casse dello Stato. E queste, come è noto, non sono assolutamente in grado di sopportare l'onere nella sua interezza. Si cerca con sforzi, che già superano la stessa capacità di resistenza, di avvicinarsi gradualmente al limite di perfezione. In tal senso si è già fortemente operato nel dopoguerra con leggi, che hanno in modo particolare tenuto presente la situazione di codesti grandi benemeriti. La Commissione tuttavia riconosce - ed anche qui il Governo ne ha preso l'iniziativa - che premendo ancora sulle capacità di risorsa dell'Erario fino al raggiungimento del limite estremo, si possa e si debba andare ulteriormente incontro ai grandi invalidi ed apportare quindi sostanziali modifiche al disegno di legge in esame.

Del pari degna di maggior considerazione è apparsa alla Commissione, dietro suggerimento anche qui del Governo, la sorte degli orfani dei caduti.

In complesso per i miglioramenti già predisposti nel disegno di legge governativo, si prevede un incremento di spesa di diciotto miliardi: con i miglioramenti, successivamente disposti dal Governo in sede di esame della Commissione, si prevede un ulteriore onere di tre miliardi.

Come verrà affrontata questa spesa nel bilancio dell'esercizio in corso? La Commissione, modificando l'articolo 114 del progetto governativo, che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha fissato, d'accordo



anche in questo col Governo, la decorrenza al 1° marzo 1950. Sicchè l'onere complessivo per l'anno in corso sarà di sette miliardi, il quale verrà fronteggiato per sei miliardi da prelevamento dei fondi versati allo Stato italiano dal Governo militare alleato e proveniente dal sequestro dei fondi dei Governi e delle Forze armate nemiche, come risulta dalla terza nota di variazione, e per un miliardo da prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

## V. ONORE MILITARE.

### 1. Perdita per indegnità del diritto a pensione diretta.

Il diritto alla pensione costituisce per se stesso un titolo d'onore. Il cittadino ha l'obbligo di difendere la Patria. Se ne deriva una invalidità o la morte, l'evento appare come il risultato dell'adempimento di un dovere. E da tale punto di vista, non può dar luogo al risarcimento di danni. Il trattamento di pensione si giustifica solo come una doverosa partecipazione della collettività al danno subito dall'individuo, che per quella ha perduto per intero o in parte la sua capacità di rendimento. Ma resta in lui o nei suoi congiunti, come unico esauriente corrispettivo per la propria offerta e come punto imprescindibile di partenza per l'applicabilità del regime delle pensioni. L'onore di aver compiuto il dovere di cittadino col sacrificio della integrità fisica e degli affetti più cari. Se un atto delittuoso intanto sopraggiunga e sia tale per natura di reato o per entità della pena da distruggere codesta aureola di onorabilità, è evidente che venga a mancare per ciò stesso il fondamento ed il titolo del trattamento di pensione.

Si tratta dunque di una indegnità superveniente. La legge vigente e nel medesimo senso il disegno di legge governativo formula con riguardo alle pensioni dirette, una triplice distinzione, comminando la perdita del diritto a pensioni:

a) per condanna, che importi l'indegnità di appartenere alle forze armate (degradazione: articolo 28 Codice procedura militare di pace), ovvero la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

b) per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta;

c) per dichiarazione di diserzione o accertamento amministrativo di automutilazione.

Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, è ammesso un giuri d'onore, costituito da tre generali, che esprime parere sulla idoneità del fatto, per la particolarità delle circostanze, a costituire lesione dell'onore militare.

La Commissione non ha nulla da rilevare in ordine alla disciplina contenuta nel primo comma dell'articolo 89, che contempla i casi di indegnità ad appartenere alle forze armate e di interdizione perpetua dei pubblici uffici: la perdita del diritto a pensione viene comminata come sanzione consequenziale ad una condanna, che potrebbe dirsi, sia pur con linguaggio non tecnico ma espressivo, infamante. Quel che conta, nella presente disamina, è che la condanna sia stata riportata per fatti posteriori all'evento da cui deriva l'invalidità. Siamo nella regola. Vi è una indegnità superveniente, che toglie fondamento e titolo al diritto a pensione, facendo cadere quell'aureola di onorabilità, in cui si innesta il principio della ripartibilità del danno, subito nell'adempimento d'un dovere, tra tutti i consociati.

Ma come si regge il principio che è a base dell'istituto, quando l'atto di indegnità è stato compiuto prima e l'atto di onore, che si ravvisa nella invalidità, cioè in un sacrificio compiuto per la difesa della Patria, sia pure nell'adempimento di un dovere, è venuto dopo? L'articolo 89, secondo comma, del disegno di legge, ripetendo il disposto dell'articolo 46 del regio decreto 1491 del 1923, ammette due motivi specifici di riabilitazione: il caso in cui l'invalidità sia stata riportata posteriormente per offesa di armi nemiche in combattimento e quello in cui l'invalido abbia posteriormente ottenuto una medaglia al valore militare. Questa salvezza è ragionevole, ma non è sufficiente. Se l'invalidità non deriva da offesa di armi, ma da infermità, contratta del pari in combattimento o comunque nelle circostanze del primo comma dell'articolo 26 del disegno di legge, idoneo per il riconoscimento della

qualifica di combattente, l'invalido, ciò non ostante, continua ad essere reputato indegno e non riacquista il diritto alla pensione. Ad esempio se il militare sia stato dichiarato disertore prima del servizio in cui ha contratto l'invalidità; cioè dopo essersi allontanato arbitrariamente dal reparto, riprenda le armi, o nella stessa guerra o meglio ancora in una successiva, e contragga una forma tubercolare, in una delle circostanze previste dal citato primo comma dell'articolo 26, egli non avrà diritto a pensione, non ostante il suo sacrificio successivo, e la prima onta peserà indelebilmente sulla sua fronte, anche quando compia successivi atti di evidente ravvedimento. Bisogna — dice la legge — che la invalidità consista proprio in ferite o lesioni o che egli abbia ottenuto una medaglia al valore militare. Questa distinzione quanto alla efficacia discriminatoria tra la ferita e lesione da un lato e la infermità dall'altro non è giusta nè logica. Nell'uno e nell'altro caso vi è l'adempimento del proprio dovere di cittadino con il sacrificio della propria integrità personale.

La Commissione, perciò, ritiene valido agli effetti della riabilitazione il fatto di aver successivamente al commesso reato militare (esclusi s'intende i casi del primo comma dell'articolo 89, ove si tratta di indegnità ad appartenere alle forze armate e di interdizione perpetua dai pubblici uffici) partecipato ad azioni di combattimento o comunque essersi trovato in una delle circostanze valide a dar diritto ai sensi dell'articolo 26 alla Tabella dei combattenti

La riabilitazione può avvenire nella stessa guerra o in altra successiva. Ciò che interessa è che il comportamento del militare lavi la macchia precedentemente riportata.

In tal modo cade la differenza, esistente in base alla legge vigente, tra l'invalidità dipendente da malattia contratta in servizio di prima linea, che attualmente non dà diritto ad alcun assegno, e l'infermità derivante da lesione o ferita in zona di combattimento che costituisce titolo per acquistare il diritto a pensione.

L'accoglimento del criterio suggerito dalla Commissione non comporta la soppressione del Giuri d'onore previsto dal terzo comma

dell'articolo 89, poichè codesta speciale Commissione avrebbe ancora materia su cui esprimere il proprio parere nei casi di malattia contratta dopo il reato fuori delle circostanze previste dall'articolo 26, primo comma, o di inabilità dipendente dal servizio prestato prima della diserzione.

Infine la Commissione rileva la incongruità e la incostituzionalità dell'accertamento dei reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto, di diserzione e di mutilazione volontaria, rimesso in caso di amnistia, esclusivamente alla volontà dell'amministrazione, senza la garanzia di un procedimento in contenzioso, col contraddittorio e la difesa degli interessati, i quali corrono così il rischio, che, ad esempio, non avendo raggiunto il reparto per un ritardo, dovuto a cause ad essi non imputabili, si trovino macchiati dell'onta di disertore per tutta la vita con la grave conseguenza d'essere privati per indegnità del diritto a pensione. Non si può imputare di diserzione il militare con la semplice *dichiarazione* di diserzione da parte del Comandante del Corpo, prescindendo dall'accertamento dell'esistenza del reato e della responsabilità dell'imputato da parte del magistrato mediante sentenza di condanna passata in giudicato. Il parere della speciale Commissione dei generali non può supplire il regolare giudizio con il contraddittorio dell'imputato. La Commissione ritiene pertanto di dover modificare il secondo comma dell'articolo 89, richiedendo l'accertamento giudiziale con condanna passata in giudicato, uniformandosi così al disposto dell'articolo 27 della Costituzione, la quale stabilisce che « l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva ».

## 2. Perdita per indegnità del diritto a pensione indiretta.

Quanto alla pensione indiretta, il disegno di legge distingue se l'indegnità sia del militare, ovvero dei suoi congiunti.

Nulla da osservare circa il trattamento fatto in ordine alla indegnità dei congiunti. La legge in esame commina la perdita del diritto a pensione, quando la moglie, i figli, i collateralmente e gli assimilati siano incorsi in una con-

danna, che importi interdizione perpetua dai pubblici uffici: ovvero quando la vedova eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio.

Se invece la indegnità sia del militare (o del civile deceduto per i fatti contemplati nell'articolo 10), il disegno di legge formula una distinzione, che non appare giustificata alla Commissione:

a) se il militare abbia perduto il diritto a pensione, per uno dei fatti indicati nel secondo comma dell'articolo 89 (tradimento, spionaggio, codardia, abbandono di posto, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria), nessuna pensione spetta ai congiunti;

b) se il militare o il civile abbia perduto la pensione per uno dei fatti indicati nel primo comma dell'articolo 89 (condanna a qualunque pena in base ai codici penali militari che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, ovvero condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici), al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione, cui avrebbero avuto diritto se il militare o il civile fosse morto. La Commissione reputa che per ragioni perequative non sia da usare una diversità di trattamento tra le due serie di casi: non si vede come possa considerarsi meno lesivo dell'onore militare il caso della degradazione, la quale non fa perdere il diritto a pensione ai congiunti, di fronte al reato di diserzione, che importa invece la privazione di ogni assegno. E pertanto ritiene più equo che venga corrisposto anche nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo 89 alla moglie e alla prole la quota di pensione cui avrebbero avuto diritto se il militare fosse morto.

## § 2.

### MIGLIORAMENTI ECONOMICI

#### I. MIGLIORAMENTI PREVISTI NEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO.

Prima di esaminare le singole voci, giova soffermarsi su di un rilievo di carattere generale, formulato dalla Commissione. Nella riforma odierna non si opera, come sarebbe

logico, attraverso l'aumento della base tabellare, cioè della vera e propria voce « pensioni », la quale resta in un certo senso immutata nella sua entità, ma mediante modifiche di molteplici assegni supplementari esistenti ed istituzione di altri nuovi. Sicchè la voce pensione costituisce una quota, in alcune categorie minima, nel complesso del trattamento economico. Si ripete qui in misura molto più grave quanto si verifica per il trattamento economico dell'impiegato statale. Un grande invalido (lettera A), ad esempio, della categoria combattenti (Tabella C) del gruppo sottufficiali e truppe, verrà a percepire circa la somma di lire 1.070.000 annue, in cui solo lire 36.846 sono a titolo pensione, il rimanente si riferisce, tra l'altro, all'assegno di super invalidità (lire 455.400), all'assegno di contingenza (lire 66.090), all'assegno temporaneo speciale (lire 140.000), all'assegno speciale (lire 20.000), all'assegno di accompagnamento (lire 312.000 per Comuni superiori a 100.000 abitanti). Troppi assegni, che non consentono una visione unitaria del problema.

La Commissione lamenta codesta grave deficienza ed auspica un sistema di concentrazione e di semplificazione, analogamente a quanto ha espresso ripetute volte a proposito delle remunerazioni degli impiegati dello Stato. Si rende conto che non sia opportuno procedere in questa sede allo scopo, sia perchè urge concedere comunque il miglioramento economico ai pensionati di guerra, senza indugiare in problemi di forma, non potendosi ulteriormente protrarre un'attesa che è divenuta quanto mai ansiosa; sia perchè si ravvisa la necessità di ulteriori ritocchi di sostanza, in una migliorata situazione finanziaria del Paese.

#### 1. Raggruppamento dei gradi.

La base tabellare, dunque, è rimasta ferma. Però si è introdotto un sistema nuovo, il raggruppamento per gradi, che importa un miglioramento sia nelle pensioni dirette che indirette. Le pensioni anzichè essere liquidate sui dodici gradi della scala gerarchica militare contemplati nelle tabelle annesse al regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, verranno

liquidate secondo quattro grandi raggruppamenti e cioè:

- a) truppa e sottufficiali;
- b) ufficiali inferiori (sotto tenente, tenente e capitano);
- c) ufficiali superiori (maggiore, tenente colonnello e colonnello);
- d) ufficiali generali.

Per ogni gruppo la pensione sarà quella attualmente corrispondente al grado più alto del gruppo stesso.

Questa innovazione apporterà al bilancio una maggiore spesa di lire 4.829.323.586.

## 2. *Assegno di superinvalidità in misura uguale per le tabelle C e D.*

Com'è noto, fin dal 1923 (regio decreto-legge n. 1491), furono distinti i pensionati in due categorie: quella dei combattenti (Tabella C) e quella dei non combattenti (Tabella D) con un trattamento più favorevole per la prima. Per la legge vigente l'assegno di superinvalidità è ridotto di un quarto nei confronti dei militari e civili cui viene liquidata la pensione o l'assegno in base alla tabella D.

L'odierno provvedimento abolisce tale differenza, corrispondendo agli uni e agli altri il trattamento migliore.

Tale innovazione importerà una maggiore spesa di lire 68.092.400.

## 3. *Indennità annua per gli invalidi di 1ª categoria.*

Attualmente ai grandi invalidi, provvisti di assegno di superinvalidità, viene corrisposta a fine d'anno una specie di tredicesima mensilità fissata in una indennità di lire 20.000.

Con il provvedimento in esame tale indennità speciale viene estesa a tutti gli invalidi di 1ª categoria, con una maggiore spesa di lire 50.000.000 circa.

## 4. *Assegno supplementare.*

Attualmente l'assegno supplementare spetta soltanto agli invalidi di 1ª categoria, non provvisti di assegno di superinvalidità.

Con la nuova legge viene concesso un assegno supplementare in misura variabile alle altre sette categorie, dalla 2ª alla 8ª, rispettiva-

mente per annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000.

Tale innovazione importa una maggiore spesa di lire 4.146.190.000

## 5. *Assegno di cura.*

L'assegno di cura per i t.b.c. viene con la nuova legge aumentato a lire 60.000 per le categorie dalla I alla V e a lire 40.000 per quelle dalla V alla VIII, con una maggiore spesa di lire 1.000.000.000.

## 6. *Assegno di previdenza.*

L'assegno di previdenza per i mutilati che abbiano raggiunto i 55 o i 60 anni di età viene aumentato a lire 72.000 annue con una maggiore spesa di lire 600.000.000.

## 7. *Indennità di accompagnamento.*

L'indennità di accompagnamento per i grandi invalidi che fruiscono di assegno di superinvalidità in base alla tabella E lettera A, A-bis e B viene aumentato a lire 20.000 e 16.000 per le due prime lettere a seconda delle popolazioni dei paesi di residenza ed a lire 14.000 e 10.000 per la lettera B, con una maggiore spesa complessiva di lire 225.600.000.

## 8. *Indennità di ricovero per i mutilatini.*

È stata istituita nell'interesse degli invalidi minori di età ascritti a categorie inferiori alla prima una indennità di ricovero, comprensiva degli assegni supplementari e di quelli eventuali di cura, di annue lire 120.000. Essi, a cura dell'Amministrazione e dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, verranno ricoverati in appositi istituti di cura e di rieducazione; e ciò al fine di sottrarli all'abbandono e all'accattonaggio e di ravvivarne le residue capacità, per renderli utili a sè e agli altri.

Tale provvidenza importa un onere di lire 180.000.000.

## 9. *Assegno integrativo per gli orfani.*

L'assegno integratore da concedere alle vedove per ogni orfano minore e fino al 21° anno di età è elevato da lire 6.000 a lire

12.000 annue. Tale innovazione importa una maggiore spesa annua di lire 684.000.000.

#### 10. *Assegno speciale temporaneo per le vedove.*

L'assegno speciale temporaneo per le vedove corrisposto attualmente in lire 25.000 annue è aumentato a lire 40.000 con una maggiore spesa di lire 3.600.000.000.

#### 11. *Assegno speciale temporaneo per i genitori.*

L'assegno speciale temporaneo per i genitori e i collaterali corrisposto attualmente in lire 7.800 annue, viene aumentato a lire 14.000 con una maggiore spesa annua di lire 1.240.000.000.

#### 12. *Altre innovazioni.*

Altre innovazioni che porteranno un aumento immediato di spesa, ma in misura limitata sono:

- a) l'aumento dell'assegno di cumulo;
- b) l'aumento dell'assegno di integrazione per i figli dei grandi invalidi;
- c) l'estensione della tabella C ai prigionieri ed agli sminatori;
- d) poche variazioni nelle voci di invalidità.

Tutte le predette innovazioni importeranno al bilancio un aggravio di circa 18.000.000.000.

Le maggiori spese sono state calcolate per approssimazione e con una percentuale di aumento per tener conto delle liquidazioni successive alla data cui rimontano le cifre sopra indicate.

Fra le altre innovazioni che potranno in prosieguo di tempo portare un aggravio al bilancio, che non è dato, però, fin da ora calcolare, le più importanti sono:

1° la concessione della pensione ai militari comandati in stabilimenti, cantieri ecc. quando l'invalidità o la morte derivi da azioni belliche;

2° l'estensione delle indennità *una tantum* anche ai militari di carriera;

3° la concessione agli infortunati civili della pensione sul grado militare eventualmente già rivestito;

- 4° la protrazione del termine da 5 a 10 anni per far valere l'aggravamento;
- 5° la riapertura di tutti i termini.

## II. MIGLIORAMENTI PROPOSTI SUCCESSIVAMENTE DAL GOVERNO, IN SEDE DI ESAME DELLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO.

### 1. *Assegni di superinvalidità.*

L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, la cui voce autorevole è stata doverosamente ascoltata durante l'esame del disegno di legge da parte di esponenti della Commissione, ha messo in rilievo che dopo il 1938 l'aumento degli assegni di superinvalidità è avvenuto senza che si tenesse il debito conto della gradazione nella gravità delle mutilazioni o infermità contemplate nelle varie lettere della tabella E, sicchè allo stato odierno l'originario criterio di gradualità e la conseguente diversa misura degli assegni sono stati in sostanza per gran parte annullati. La legge in esame lascia immutato il trattamento disposto col decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257.

È parso perciò opportuno alla Commissione e al Governo accogliere la proposta della associazione, per ristabilire, per le sole mutilazioni di estrema gravità una più forte gradazione.

Gli assegni di superinvalidità attualmente sono di annue lire 282.400 per la lettera *A*, 262.900 per la lettera *A-bis*, 231.400 per la lettera *B*. L'Associazione ha espresso il voto che essi fossero aumentati rispettivamente di 173.000, 133.100, 116.000. La Commissione accoglie per intero la proposta circa la lettera *A* e *A-bis*. Si tratta dei casi più gravi che richiedono l'assistenza vigile e continua in tutti i momenti della vita: ciechi amputati degli arti superiori od inferiori o affetti da completa sordità, amputati dei quattro arti, ciechi affetti da altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie della tabella *A*, paraplegici retto-vescicali.

Per quanto concerne invece gli invalidi della lettera *B*, la Commissione, che è tuttavia premuta dalla necessità di tener presente

le ulteriori richieste dell'Associazione stessa e non può dipartirsi dalla somma di tre miliardi stentamente emersa da un forzato riesame della situazione di bilancio, propone l'accoglimento parziale della richiesta dell'Associazione, riducendo la somma di lire 116.000 a 60.000 annue.

Non si intende con ciò sottovalutare la gravità della mutilazione o della infermità: si tratta ognora di invalidi che hanno bisogno imprescindibile di cura e di assistenza, e precisamente di ciechi, di dementi da ricevere in manicomi, di paraplegici, di tubercolotici obbligati a continua giacenza a letto

Tuttavia vi è una gradazione nella entità e nella natura dell'assistenza e delle cure, tra gli uni e gli altri.

L'onere per questa maggiore spesa è di 413.000.000.

## 2. Assegno supplementare.

La Commissione ritiene fondata la richiesta dell'Associazione Mutilati di aumento dell'assegno supplementare e, arrotondandone l'importo, lo eleva da lire 101.700 annue a lire 160.000. Per effetto dell'aumento, si segna un più forte distacco della prima dalle categorie inferiori e si va incontro alla legittima attesa degli interessati, che altrimenti non riceverebbero alcun beneficio dalla presente legge, se non quello derivante dalla estensione della indennità speciale annua di lire 20.000 e dal raggruppamento dei gradi, il quale ultimo peraltro lascia immutata la base tabellare per i gradi-limite. La maggiore spesa importa un onere di 240.000.000.

Invece a causa della limitata disponibilità dei fondi, che impone una valutazione fondata sul criterio non dell'assolutezza del bisogno ma della equità distributiva, in relazione cioè alle altre richieste che debbono essere considerate in rapporto alla medesima disponibilità, sembra non possa trovare accoglimento la domanda di estensione dell'assegno supplementare ai grandi invalidi. Sul maggiore stanziamento di tre miliardi viene già concesso a costoro una parte cospicua, e cioè 413.000.000 per aumento dell'assegno di superinvalidità, e 926.836.000 per aumento ed estensione ad altre lettere della indennità di accompagnamento.

## 3. Assegno di cumulo.

La Commissione ritiene di dover accettare integralmente la domanda dell'Associazione Mutilati di aumento dell'assegno di cumulo il quale così per le prime quattro voci viene elevato rispettivamente da lire 112.000 a 200.000, da 106.800 a 180.000, da 103.200 a 150.000, da 96.000 a 125.000.

Si tratta di grandi invalidi, che cumulano infermità e mutilazioni di estrema gravità, cioè si tratta di cumuli di superinvalidità. Il numero è ristrettissimo e il maggiore onere si aggira sui 10 milioni.

## 4. Perdita dell'organo superstite.

Il progetto governativo stabilisce a favore dell'invalido per causa estranea alla guerra che, per evento di guerra, perda del tutto o in parte l'organo superstite un trattamento più favorevole di quello fatto all'invalido di guerra, che per causa estranea alla stessa, perda in tutto o in parte l'organo superstite. La Commissione non trova un fondamento a codesta disparità. Gli organi sono doppi. Ma la funzione è unica. E la guerra, nell'uno e nell'altro caso, è la causa della perdita della funzione.

Il maggiore onere — lieve, perchè si tratta di casi rari — non è determinabile, neanche per approssimazione.

## 5. Assegno di non collocamento.

Si è già detto della ragione che consiglia l'accoglimento di questo voto, espresso con molto calore dall'Associazione Mutilati.

La maggiore spesa porta un onere di 720 milioni, calcolando in 10.000 il numero degli invalidi effettivamente disoccupati. Per la determinazione del numero, si tien conto della osservanza delle leggi emanate ed in corso di esame sul collocamento obbligatorio degli invalidi.

## 6. Indennità di accompagnamento.

Il disegno di legge governativo non innova alla legge vigente quanto all'estensione della indennità di accompagnamento.

Esso comprende le lettere A, A-bis, B, punti 1, 3, 4, C, D, E, F, punto 1 della Tabella E. Ne eleva però la misura per le

lettere *A*, *A-bis*, e *B*, portandola a lire 16.000 mensili per i superinvalidi specificati nelle lettere *A* e *A-bis*, e a lire 10.000 per quelli della lettera *B*, oppure nella misura, rispettivamente, di lire 20.000 e 14.000 a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedono nei Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore. Lascia immutata la misura di lire 7.800 ovvero di lire 10.400, a seconda della popolazione, per le altre lettere.

L'Associazione Mutilati ha espresso il voto che l'indennità sia congruamente aumentata ed estesa. Si deve consentire il raggiungimento dello scopo, assicurare cioè all'invalido la compagnia di persona che gli sia accanto, gli presti assistenza e cura, gli fornisca tutto l'ausilio necessario per il compimento dei comuni atti della vita quotidiana. È ovvio che l'intensità e la delicatezza di codesto ausilio è in relazione alla gravità delle mutilazioni e delle infermità. E perciò l'indennità di accompagnamento non può essere eguale per tutte le forme di invalidità. La Commissione si rende conto della fondatezza della istanza e fa proprio in gran parte il voto espresso dall'Associazione Mutilati, proponendo le seguenti variazioni.

a) *Aumento nella misura della indennità.*

Per le lettere e punti della tabella E, (con residenza in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti) sono accordate le seguenti indennità mensili:

lettera <i>A</i> . . . . .	L.	22.000
» <i>A-bis</i> . . . . .		20.000
» <i>B</i> . . . . .		16.000
» <i>C</i> e <i>D</i> . . . . .		15.000
» <i>E</i> ed <i>F</i> . . . . .		12.000

Se il Comune di residenza ha una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, le indennità saranno:

lettera <i>A</i> . . . . .	L.	26 000
lettera <i>A</i> . . . . .	L.	26.000
» <i>A-bis</i> . . . . .		24.000
» <i>B</i> . . . . .		20.000
» <i>C</i> e <i>D</i> . . . . .		18.000
» <i>E</i> ed <i>F</i> . . . . .		15.000

La maggiore spesa per questo aumento importa l'onere di 480.436.000.

b) *Estensione della indennità.*

L'indennità viene estesa alla lettera *F*, punti 2, 3, 5, 6, 7, nella stessa misura del punto 1 della stessa lettera *F*.

Codesta estensione importa un maggiore onere di lire 446.400.000.

La lettera *F*, punto 4, comprende tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. La Commissione rileva che non si verificano le condizioni implicite negli altri punti della stessa lettera, ove sono considerati casi diversi di amputazione degli arti, che richiedono l'accompagnamento, non potendo i soggetti sostenersi, nè dirigersi da soli per le strade, nè compiere i comuni atti della vita quotidiana, o forme di alterazioni delle facoltà mentali, che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale, sicchè, per la loro stessa sicurezza e per la pericolosità verso gli altri, i pazienti hanno bisogno di continua sorveglianza, specialmente nella vita condotta fuori dell'ambito familiare. Invece gli invalidi, contemplati nel punto 4, per quanto può consentire lo stato di infermità, sono in grado di compiere da soli gli atti e i movimenti della vita di relazione senza alcuna implicita pericolosità.

7. *Tabella maggiorata per le vedove con orfani.*

Il disegno di legge governativo contempla una tabella maggiorata (Tabella I nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e tabella L nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H) per la vedova con orfani di età minore. Vi è una limitazione che non sembra giustificata: e cioè deve trattarsi di vedova del militare di truppa e del sottufficiale o del civile. Perché escludere la vedova dell'ufficiale? La Commissione ritiene che la situazione economica non possa essere meno grave nella famiglia d'un ufficiale, quando venga a mancare il padre, in ordine all'allevamento, alla educazione, alla istruzione dei figli e perciò propone che la maggiorazione sia estesa alla vedova con prole degli ufficiali.

La maggiore spesa importa un onere di 35.000.000.

8. *Tabella maggiorata per i genitori di ufficiali.*

Le medesime considerazioni valgono per i genitori dei caduti.

Il progetto governativo anche qui si è arrestato ai genitori dei militari di truppa e dei sottufficiali o dei civili. La Commissione propone l'estensione ai genitori degli ufficiali.

L'onere per codesta estensione è di 25.000.000.

9. *Aumento dell'assegno integratore per gli orfani.*

Nella ripartizione dei tre miliardi la Commissione ha ritenuto che particolare attenzione meriti la sorte degli orfani dei caduti, che sono dolorosamente tra i più colpiti per il fatto della guerra.

La legge vigente concede un assegno integrativo di annue lire 6.000 per ciascun orfano di età minore od inabile a qualsiasi lavoro. Il progetto governativo eleva tale assegno a lire 12.000. La Commissione a sua volta lo eleva a lire 18.000.

L'onere derivante da tale aumento è di 684.000.000.

10. *Miglioramenti economici vari.*

Altre innovazioni la Commissione propone, che potranno in prosieguo di tempo portare un aggravio al bilancio, che non è possibile però calcolare fin d'ora. Esse sono:

a) si ritiene possa accettarsi il voto della Associazione Famiglie Caduti circa la durata del matrimonio del militare o del civile morto per causa di guerra, agli effetti della pensione, riducendola da due ad un anno (articolo 57);

b) analoga riduzione va operata, agli effetti del diritto di reversibilità ordinaria della pensione goduta dal militare o civile;

c) sembra fondata altresì la domanda dell'Associazione Famiglie Caduti, tendente ad ottenere la modifica del primo comma dell'articolo 58. Questo stabilisce che la vedova, che passi ad altre nozze, perde la pensione: tuttavia, quando essa contragga matrimonio entro i quindici anni dalla vedovanza, ha diritto di conseguire un capitale vedovile.

Il limite dei 15 anni ricorda quello analogo dei 50 anni di età come termine utile per il mutilato, che contragga matrimonio. Tale termine non ricompare nel progetto odierno. Non si vuole creare ostacolo al mutilato a che egli si crei una famiglia in qualunque momento ne senta la necessità.

Lo stesso criterio si può adottare per la vedova di guerra, per la quale non trova alcuna giustificazione la fissazione di un termine di quindici anni dalla vedovanza per il passaggio a nuove nozze.

d) nel caso di orfani di donna morta per causa di guerra la Commissione accoglie il voto dell'Associazione Famiglie Caduti, concedendo ad essi il diritto a pensione non solo « qualora siano altresì privi del padre » - come dice il disegno governativo - ma anche quando il padre sia in condizioni di inabilità e di povertà tali da non poter accudire ai medesimi;

e) il beneficio concesso all'avo allevatore dei minorenni o orfani di padre e di madre (articolo 71) è giusto vada esteso a chiunque indipendentemente dal vincolo di parentela li abbia provvidamente sottratti all'abbandono procurando i mezzi necessari al loro mantenimento, alla loro educazione fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi.



III. - TABELLE COMPARATIVE TRA L'AMMONTARE DELLE PENSIONI NEL 1938, NEL 1949  
E IN BASE AL PROGETTO IN ESAME.

TABELLA I.

## PENSIONI DIRETTE

(Prima categoria)

*Primo gruppo (Sottufficiali e truppa).*

IMPORTI netti mensili delle pensioni di guerra dirette di prima categoria, compresi gli assegni accessori (supplementari, superinvalidità, aggiunta all'assegno supplementare e di superinvalidità, assegno speciale temporaneo, indennità speciale di accompagnamento).

SOLDATO	Importo netto mensile nel 1938		Importo netto mensile nel 1949		Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare	
	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto
A. 1-2 . . . . .	1.407	1.069	(1) 58.640 (2) 56.040	(1) 54.115 (2) 51.515	(1) 89.427 (2) 85.427	(1) 86.334 (2) 82.334
A-bis 1-2 . . . . .	1.407	1.069	(1) 57.015 (2) 54.415	(1) 52.645 (2) 50.045	(1) 82.480 (2) 78.480	(1) 79.386 (2) 75.386
B. 1-3 . . . . .	1.224	931	(1) 54.390 (2) 51.790	(1) 50.180 (2) 47.580	(1) 69.768 (2) 65.768	(1) 66.675 (2) 62.675
B. 2 . . . . .	1.224	931	43.990	39.780	49.768	46.675
B. 4 . . . . .	1.224	931	43.990	39.780	69.768 65.768	(1) 66.675 (2) 62.675
C. 1-2-3 . . . . .	1.040	794	(1) 53.515 (2) 50.915	(1) 49.520 (2) 46.920	(1) 61.896 (2) 58.896	(1) 58.802 (2) 55.802
D. 1-2 . . . . .	948	725	(1) 53.110 (2) 50.510	(1) 49.215 (2) 46.615	(1) 61.488 (2) 58.488	(1) 58.394 (2) 55.394
E. 1-2-3-4-5 . . . . .	857	656	(1) 51.825 (2) 49.225	(1) 48.005 (2) 45.405	(1) 57.205 (2) 54.205	(1) 54.111 (2) 51.111
F. 1. . . . .	673	518	(1) 50.120 (2) 47.520	(1) 46.475 (2) 43.875	(1) 55.498 (2) 52.498	(1) 52.404 (2) 49.404
F. 2-3-5-6-7. . . . .	673	518	39.720	36.075	(1) 55.498 (2) 52.498	(1) 52.404 (2) 49.404
F. 4. . . . .	673	518	39.720	36.075	40.498	37.404
G. . . . .	467	363	38.660	35.280	39.440	36.346
Ass. supplementare . . . . .	375	294	20.793	19.334	26.428	25.135

(1) A pensionati residenti in Comuni aventi una popolazione oltre 100.000 abitanti. (Fruenti della speciale indennità d'accompagnamento).

(2) A pensionati residenti in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti. (Fruenti della speciale indennità d'accompagnamento).

TABELLA II.

## PENSIONI DIRETTE

(Prima categoria)

*Secondo gruppo (Ufficiali inferiori).*

IMPORTI netti mensili delle pensioni di guerra dirette di prima categoria, compresi gli assegni accessori (supplementari, superinvalidità, aggiunta all'assegno supplementare e di superinvalidità, assegno speciale temporaneo, indennità di contingenza, speciale indennità di accompagnamento).

SOTTOTENENTE TENENTE - CAPITANO	Importo netto mensile nel 1938		Importo netto mensile nel 1949		Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare	
	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto
A. 1-2 . . . . .	1.680	1.330	(1) 60.455 (2) 57.855	(1) 56.020 (2) 53.420	(1) 91.120 (2) 87.120	(1) 88.100 (2) 84.100
A-bis 1-2 . . . . .	1.680	1.320	(1) 58.830 (2) 56.230	(1) 54.555 (2) 51.955	(1) 84.170 (2) 80.170	(1) 81.151 (2) 77.151
B. 1-3 . . . . .	1.497	1.192	(1) 56.210 (2) 53.610	(1) 52.085 (2) 49.485	(1) 71.454 (2) 67.454	(1) 68.434 (2) 64.434
B. 2 . . . . .	1.497	1.192	45.810	41.685	51.454	48.434
B. 4 . . . . .	1.497	1.192	45.810	41.685	(1) 71.454 (2) 67.454	(1) 68.434 (2) 64.434
C. 1-2-3 . . . . .	1.313	1.055	(1) 55.335 (2) 52.735	(1) 51.430 (2) 48.830	(1) 63.581 (2) 60.581	(1) 60.562 (2) 57.562
D. 1-2 . . . . .	1.222	986	(1) 54.925 (2) 52.325	(1) 51.125 (2) 48.525	(1) 63.173 (2) 60.173	(1) 61.154 (2) 58.154
E. 1-2-3-4-5 . . . . .	1.130	917	(1) 53.640 (2) 51.040	(1) 49.915 (2) 47.315	(1) 58.891 (2) 55.891	(1) 55.865 (2) 52.865
F. 1. . . . .	946	779	(1) 51.925 (2) 49.325	(1) 48.380 (2) 45.780	(1) 57.183 (2) 54.183	(1) 54.163 (2) 51.163
F. 2-3-5-6-7. . . . .	946	779	41.535	37.980	(1) 57.183 (2) 54.183	(1) 54.163 (2) 51.163
F. 4. . . . .	946	779	41.535	37.980	42.183	39.163
G. . . . .	740	624	40.475	37.190	41.125	38.106
Ass. supplementare . . . . .	648	555	22.608	21.244	28.117	26.898

(1) A pensionati fruitori della speciale indennità di accompagnamento residenti in Comuni aventi una popolazione oltre 100.000 abitanti.

(2) A pensionati fruitori della speciale indennità di accompagnamento residenti in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti.

TABELLA III.

## PENSIONI DIRETTE

(Prima categoria)

Terzo gruppo (Ufficiali superiori).

IMPORTI netti mensili delle pensioni di guerra dirette di prima categoria, con presi gli assegni accessori (supplementari, superinvalidità, aggiunta all'assegno supplementare e di superinvalidità, assegno speciale tenitorio, indennità di contingenza, speciale indennità di accompagnamento).

MAGGIORE TEN. COLONN. - COLONN.	Importo netto mensile nel 1938		Importo netto mensile nel 1949		Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare	
	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto
A. 1-2 . . . . .	2.092	1.755	(1) 61.865 (2) 59.265	(1) 57.470 (2) 54.870	(1) 92.262 (2) 88.262	(1) 89.299 (2) 85.299
A-bis. 1-2 . . . . .	2.092	1.755	(1) 60.240 (2) 57.640	(1) 56.005 (2) 53.405	(1) 85.315 (2) 81.315	(1) 82.351 (2) 78.351
B. 1-3 . . . . .	1.908	1.617	(1) 57.620 (2) 55.020	(1) 53.535 (2) 50.935	(1) 72.603 (2) 68.603	(1) 69.640 (2) 65.640
B. 2 . . . . .	1.908	1.617	47.220	43.135	52.603	49.640
B. 4 . . . . .	1.908	1.617	47.220	43.135	(1) 72.603 (2) 68.603	(1) 69.640 (2) 65.640
C. 1-2-3 . . . . .	1.724	1.479	(1) 56.745 (2) 53.735	(1) 52.880 (2) 49.975	(1) 64.731 (2) 61.323	(1) 61.767 (2) 58.359
D. 1-2 . . . . .	1.633	1.410	(1) 56.335 (2) 53.735	(1) 52.575 (2) 49.975	(1) 64.323 (2) 61.323	(1) 61.359 (2) 58.359
E. 1-2-3-4-5 . . . . .	1.541	1.342	(1) 54.960 (2) 52.360	(1) 51.360 (2) 48.760	(1) 60.040 (2) 57.040	(1) 57.076 (2) 54.076
F. 1. . . . .	1.357	1.204	(1) 54.345 (2) 51.745	(1) 49.830 (2) 47.230	(1) 58.333 (2) 55.333	(1) 55.369 (2) 52.369
F. 2-3-5-6-7. . . . .	1.357	1.204	43.945	39.430	(1) 58.333 (2) 55.333	(1) 55.369 (2) 52.369
F. 4. . . . .	1.357	1.204	43.945	39.430	43.333	40.369
G. . . . .	1.151	1.049	41.855	38.640	42.275	39.311
Ass. supplementare . . . . .	1.059	980	24.018	22.689	20.263	28.100

(1) A pensionati fruanti della speciale indennità di accompagnamento residenti in Comuni aventi una popolazione oltre 100.000 abitanti.

(2) A pensionati fruanti della speciale indennità di accompagnamento residenti in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti.

TABELLA IV.

## PENSIONI DIRETTE

(Prima categoria)

Quarto gruppo (Ufficiali generali).

IMPORTI netti mensili delle pensioni di guerra dirette di prima categoria, compresi gli assegni accessori (supplementari, superinvalidità, aggiunta all'assegno supplementare e di superinvalidità, assegno speciale temporaneo-indennità di contingenza, speciale indennità di accompagnamento).

GENERALE DI BRIGATA	Importo netto mensile nel 1938		Importo netto mensile nel 1949		Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare	
	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto	Tabella C mensile netto	Tabella D mensile netto
A. 1-2 . . . . .	2.202	1.936	(1) 62.428 (2) 59.828	(1) 58.128 (2) 54.528	(1) 93.081 (2) 89.081	(1) 90.451 (2) 86.451
A-bis. 1-2 . . . . .	2.202	1.936	(1) 60.803 (2) 58.203	(1) 56.663 (2) 54.063	(1) 86.134 (2) 82.134	(1) 83.503 (2) 79.503
B. 1-3 . . . . .	2.018	1.798	(1) 58.183 (2) 55.583	(1) 54.193 (2) 51.593	(1) 73.422 (2) 69.422	(1) 70.792 (2) 66.792
B. 2 . . . . .	2.018	1.796	47.783	43.793	53.422	50.792
B. 4 . . . . .	2.018	1.798	47.783	43.793	(1) 73.422 (2) 69.422	(1) 70.792 (2) 66.792
C. 1-2-3 . . . . .	1.834	1.660	(1) 57.308 (2) 54.708	(1) 53.538 (2) 50.938	(1) 65.550 (2) 62.550	(1) 62.929 (2) 59.929
D. 1-2 . . . . .	1.743	1.591	(1) 56.898 (2) 54.298	(1) 53.233 (2) 50.633	(1) 65.142 (2) 62.142	(1) 62.511 (2) 59.511
E. 1-2-3-4-5 . . . . .	1.651	1.523	(1) 55.623 (2) 52.923	(1) 52.018 (2) 49.418	(1) 60.859 (2) 57.859	(1) 58.228 (2) 55.228
F. 1. . . . .	1.467	1.385	(1) 54.908	(1) 59.152 (2) 47.888	(1) 59.488 (2) 56.152	(1) 56.521 (2) 53.521
F. 2-3-5-6-7. . . . .	1.467	1.385	(2) 52.308 44.508	40.088	(1) 59.152 (2) 56.152	(1) 56.521 (2) 53.521
F. 4. . . . .	1.467	1.385	44.508	40.088	44.152	41.561
G. . . . .	1.261	1.230	42.448	39.298	43.094	40.463
Ass. supplementare . . . . .	1.169	1.161	24.581	23.356	30.082	29.252

(1) A pensionati fruanti della speciale indennità di accompagnamento residenti in Comuni aventi una popolazione oltre 100.000 abitanti.

(2) A pensionati fruanti della speciale indennità di accompagnamento residenti in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti.

TABELLA V.

**PENSIONI DIRETTE**  
(Categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>)

*Primo gruppo (Sottufficiali e truppa)*

S O L D A T O Tabella C	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
2 <sup>a</sup> Categoria . . . . .	216 --	6.215	11.414
3 <sup>a</sup> " . . . . .	198 --	4.607	8.160
4 <sup>a</sup> " . . . . .	180 --	3.135	5.563
5 <sup>a</sup> " . . . . .	153 --	1.928	3.732
6 <sup>a</sup> " . . . . .	127 --	1.361	2.928
7 <sup>a</sup> " . . . . .	100 --	928	2.172
8 <sup>a</sup> " . . . . .	72,50	704	1.517

TABELLA VI.

**PENSIONI DIRETTE**  
(Categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>)

*Secondo gruppo (Ufficiali inferiori)*

Sottotenente Tabella C Tenente - Capitano	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
2 <sup>a</sup> Categoria . . . . .	449	7.317	12.817
3 <sup>a</sup> " . . . . .	419	5.642	9.553
4 <sup>a</sup> " . . . . .	388	4.103	6.835
5 <sup>a</sup> " . . . . .	332	2.790	4.739
6 <sup>a</sup> " . . . . .	276	2.064	3.685
7 <sup>a</sup> " . . . . .	220	1.477	2.763
8 <sup>a</sup> " . . . . .	164	1.112	1.964

TABELLA VII.

**PENSIONI DIRETTE**  
(Categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>)

*Terzo gruppo (Ufficiali superiori)*

M a g g i o r e Tabella C Tenente Colonnello - Colonnello	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
2 <sup>a</sup> Categoria . . . . .	797	8.902	13.753
3 <sup>a</sup> » . . . . .	745	7.114	10.441
4 <sup>a</sup> » . . . . .	693	5.459	7.674
5 <sup>a</sup> » . . . . .	593	3.973	5.492
6 <sup>a</sup> » . . . . .	494	3.039	4.298
7 <sup>a</sup> » . . . . .	394	2.354	3.261
8 <sup>a</sup> » . . . . .	294	1.666	2.320

TABELLA VIII.

**PENSIONI DIRETTE**  
(Categoria dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>)

*Quarto gruppo (Ufficiali generali)*

Generale di Brigata Tabella C	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
2 <sup>a</sup> Categoria . . . . .	967	9.435	15.343
3 <sup>a</sup> » . . . . .	904	7.597	11.977
4 <sup>a</sup> » . . . . .	842	5.979	9.324
5 <sup>a</sup> » . . . . .	721	4.416	7.067
6 <sup>a</sup> » . . . . .	600	3.395	5.660
7 <sup>a</sup> » . . . . .	479	2.536	4.292
8 <sup>a</sup> » . . . . .	358	1.934	3.231

TABELLA IX.

## PENSIONI INDIRETTE

*Vedova senza prole*

(Sottufficiali e truppa)

Vedova di sottufficiali Truppa	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
Tabella G . . . . .	75,50	2.931	4.937
» H . . . . .	62 —	2.783	4.779
» I (1) . . . . .	119 —	3.428	5.113
» L (1) . . . . .	105 —	3.270	4.955

(1) La pensione è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 18.000 per ciascun orfano.

TABELLA X.

## PENSIONI INDIRETTE

*Genitori*

(Sottufficiali e truppa)

Genitori di sottufficiali Truppa	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
Tabella G . . . . .	75,50	1.250	2.290
» H . . . . .	62 —	1.136	2.175
» I-O . . . . .	119 —	1.593	3.410
» L-P . . . . .	105 —	1.478	2.306

TABELLA XI.

## PENSIONI INDIRETTE

*Vedova senza prole* (Ufficiali inferiori)

Vedova di sottotenente Tenente - Capitano	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
Tabella G . . . . .	189	4.217	6.357
» H . . . . .	175	4.066	6.207
» I (1) . . . . .	—	—	6.663
» L (1) . . . . .	—	—	4.697

(1) La pensione è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 18.000 per ciascun organo.

TABELLA XII.

## PENSIONI INDIRETTE

*Genitori* (Ufficiali inferiori)

Genitori Sottotenente - Tenente - Capitano	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
Tabella G-M . . . . .	189	2.150	3.306
» H-N . . . . .	175	2.035	3.207
» O . . . . .	—	—	3.415
» P . . . . .	—	—	3.373



TABELLA XIII.

## PENSIONI INDIRETTE

*Vedova senza prole (Ufficiali superiori).*

Vedova di Maggiore Tenente colonnello - Colonnello	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
Tabella G . . . . .	337	5.810	7.439
» H . . . . .	323	5.660	7.305
» I (1) . . . . .	—	—	7.788
» L (1) . . . . .	—	—	7.621

(1) La pensione è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 18.000 per ciascun orfano.

TABELLA XIV.

## PENSIONI INDIRETTE

*Genitori (Ufficiali superiori)*

Genitori Maggiore - Tenente colonnello Colonnello	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
Tabella G-M. . . . .	337	3.284	4.085
» H-N . . . . .	323	3.184	3.985
» O . . . . .	—	—	4.248
» P . . . . .	—	—	4.165

TABELLA XV.

## PENSIONI INDIRETTE

*Vedova senza prole*

(Ufficiali Generali)

Vedova di generale di brigata	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
Tabella G . . . . .	410	6.260	7.914
» H . . . . .	396	6.075	7.746
» I (1) . . . . .	—	—	8.329
» L (1) . . . . .	—	—	8.163

(1) La pensione è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 18.000 per ciascun orfano.

TABELLA XVI.

## PENSIONI INDIRETTE

*Genitori*

(Ufficiali generali)

Genitori di Generale di brigata	Importo netto mensile nel 1938	Importo netto mensile nel 1949	Importo netto mensile in base agli aumenti da approvare
Tabella G-M . . . . .	410	3.831	7.693
» H-N . . . . .	396	3.722	7.591
» I-O . . . . .	—	—	7.829
» L-P . . . . .	—	—	7.746

## § 3.

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE E  
LA REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI  
ASSEGNI.

Restano pressochè immutate le norme sulla perdita, sospensione, riduzione e revoca delle pensioni e degli assegni (Titolo VI).

Quanto poi alla procedura per la liquidazione e la revoca (Titolo VII) la Commissione propone due fondamentali innovazioni.

## I. GIUDIZIO DI REVOCA.

Secondo il sistema del disegno di legge governativo, che ricalca quello vigente, la perdita o la riduzione della pensione o dell'assegno è pronunciata o per condanna penale o con decisione in contenzioso della sezione speciale del Comitato di liquidazione.

Si domanda se possa oggi in sede di riesame della materia apparire in armonia con la Costituzione, la quale vieta la istituzione di nuove giurisdizioni speciali ed invita a procedere entro cinque anni alla revisione di quelle esistenti, la conservazione del procedimento contenzioso per la revoca o la riduzione della pensione o dell'assegno presso la sezione speciale del Comitato di liquidazione.

Non sembra dubbio alla Commissione che il sistema vada modificato. La sezione speciale esplica indiscutibilmente una attività giurisdizionale, quando si pronuncia su ricorso motivato del Procuratore generale della Corte dei conti ed in contraddittorio degli interessati con decisioni non soggette ad impugnativa, al di fuori di quella propria degli atti giurisdizionali. E poichè col progetto in esame si rivede tutta la materia delle pensioni di guerra, sembra che non possa prescindere dall'obbligo di armonizzare la legge emananda con i principi della Costituzione.

A tal fine eliminato il carattere giurisdizionale dalla sezione speciale, si può ricondurre la sua funzione a quella propria d'un organo consultivo. Sicchè in definitiva il provvedimento è preso dal Ministro, su parere della Sezione. Contro tale provvedimento, è am-

messo, come contro tutti i provvedimenti che concernono la materia delle pensioni, il ricorso alla Corte dei Conti, in sede giurisdizionale.

II. RIORDINAMENTO DELLE SEZIONI SPECIALI  
GIURISDIZIONALI DELLA CORTE DEI CONTI.

Attualmente la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra è esercitata da due Sezioni speciali, distinte in base alla legge 28 giugno 1941, n. 856, a seconda che i ricorsi si riferiscano alle guerre precedenti o posteriori al 20 ottobre 1939.

Allo scopo precipuo di intensificare il lavoro e di consentire un costante equilibrio nel carico di ciascuna sezione, occorre da una parte provvedere a stabilire una competenza promiscua delle suddette due sezioni e dall'altra istituire una terza sezione, tenuta presente la grave situazione determinatasi per l'ingente mole di lavoro pendente presso le Sezioni speciali, dato il succedersi dell'enorme numero dei provvedimenti amministrativi e dei relativi ricorsi in sede giurisdizionale di militari e infortunati civili.

Ciò appare assolutamente *necessario*, se si vuole (come è certamente nei propositi del Parlamento) che ai mutilati ed invalidi sia resa giustizia con sollecitudine.

Nonostante tutti gli sforzi effettuati ed i provvedimenti adottati al fine di imprimere un ritmo sempre più sollecito alle definizioni dei giudizi di cui trattasi, dalle più recenti statistiche risultano pendenti avanti la Corte oltre 35.000 ricorsi con un afflusso mensile di circa 1.500 ricorsi, mentre allo stato attuale non sussiste la possibilità di definire i giudizi, con eguale ritmo, e tanto meno di eliminare anche i ricorsi già pendenti, pur essendo state elevate a sei le udienze per settimana per la sezione competente a decidere sui ricorsi relativi alle guerre posteriori al 29 ottobre 1939.

Inoltre con l'entrata in vigore del disegno di legge in questione (che prevede l'estensione dei benefici a nuovi soggetti, nonchè nuove e maggiori provvidenze, l'istituzione di assegni complementari e integrativi connessi all'accertamento di condizioni economiche, di idoneità di lavoro, ecc.) alle Sezioni speciali giu-

risdizionali perverrà un sempre maggior numero di ricorsi che contribuirà notevolmente al grave ristagno dei giudizi pendenti.

Ora i rimedi suggeriti innanzi — istituzione di una terza sezione e abolizione di ogni distinzione di competenza fra le Sezioni speciali — varrebbero certamente a far fronte al detto carico di lavoro, ripartendo l'assegnazione dei ricorsi per le varie sezioni in modo più equilibrato e rendendosi possibile un numero di 18 udienze per settimana (sei per ciascuna sezione).

In ordine alle predette innovazioni a norma dell'articolo unico del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, è stato udito il parere della Corte dei conti, a Sezioni unite, che si è pronunciata favorevolmente.

\* \* \*

La Commissione ha esaminato il progetto con scrupolo ed amore. Per la prima volta nella sua vita di lavoro, ispirata sempre al rigore costituzionale e al controllo severo delle spese, essa è andata oltre ed ha formulato richieste che in altri casi sarebbero forse ap-

parse insostenibili. In questa spinta è stata sostenuta dall'adesione del Governo, il quale, con un supremo sforzo, ha consentito che alle provvidenze disposte dal disegno di legge altri benefici si aggiungessero per l'importo complessivo di tre miliardi. La Commissione sa bene che neanche con questa ulteriore sovvenzione il problema possa essere risolto nella sua interezza e che esso debba essere ripreso quando una maggiore disponibilità di mezzi finanziari lo consenta, la quale peraltro deve fare assegnamento anche e soprattutto su una oculata e severa revisione delle posizioni dei pensionati. La preoccupazione odierna è stata quella di distribuire equamente le somme disponibili: compito difficile, come avviene tutte le volte che le esigenze sono superiori alle possibilità. Resta ancora il debito della Nazione verso coloro che, pervasi di spirito di abnegazione, hanno versato il sangue per la difesa della collettività. Con questo convincimento la Commissione chiede all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge.

ZOTTA, relatore per la maggioranza.

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI,

### I. — IL PROGETTO GOVERNATIVO NON È ALTRO CHE IL COORDINAMENTO DELLA VECCHIA MATERIA CON LIEVISSIMI MIGLIORAMENTI DI VARIO GENERE.

Il progetto di legge n. 787 per il « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra », presentato il 17 dicembre 1949 alla onorevole Presidenza del Senato della Repubblica dal Ministro del tesoro e *ad interim* del Bilancio, ha soltanto provveduto a raccogliere in un solo testo di legge le molteplici, caotiche e frammentarie norme che regolano tuttora questa delicata e complessa materia, a eliminare alcune anacronistiche disposizioni, a introdurre qualche perfezionamento sotto l'aspetto tecnico, sociale e giuridico, ed, infine, a concedere alcuni modestissimi aumenti di carattere economico.

Per quanto nella relazione che lo accompagna si affermi pomposamente ch'esso è un così saldo complesso di norme rigorosamente vagliate, da conferire ai vari istituti un aspetto quasi definitivo, da parte nostra invece rileviamo ch'esso abbonda di gravi manchevolezze, e, soprattutto, ch'esso è privo di qualsiasi spirito di rinnovamento ed ancora troppo lontano dal soddisfare alle imperiose ed indifferibili esigenze dei minorati di guerra o di coloro che per la guerra hanno perduto, coi più cari affetti, anche il più valido sostegno. Tant'è vero che le Associazioni interessate hanno, con fiducioso candore, reso manifesto che, se questo progetto di legge verrà approvato tale e quale, accetteranno il trattamento economico ch'esso contempla come un semplice acconto sulle future provvidenze, ed a condizione che sia salvo il principio della doverosità della rivalutazione delle pensioni di guerra per tutte le categorie degli aventi diritto.

La minoranza della Commissione finanza e tesoro, che senz'altro riconosce pienamente giuste ed eque le richieste avanzate dagli interessati, ai quali frattanto esprime la propria solidarietà, è del preciso avviso che oramai, dopo cinque anni dalla fine della guerra e dopo tante promesse e tante tergiversazioni, non sia più lecito frapporre indugi al concreto riconoscimento dei loro diritti conculcati.

Da questo breve preambolo risulta già implicitamente definita la posizione che la minoranza assume nei confronti di questo progetto di legge ad iniziativa del Governo. Essa si impegnerà con consapevolezza e con vigore affinché il progetto stesso sia radicalmente rinnovato per opera dell'Assemblea. Se, per ipotesi, ciò non dovesse verificarsi, è ovvio che le condizioni di aspro disagio in cui oggi si dibattono i mutilati, gli invalidi e le famiglie dei caduti in guerra non muterebbero affatto per un periodo indefinito e, quel ch'è peggio, col trascorrere del tempo andrebbero notevolmente ad aggravarsi.

### II. — IL PROGETTO GOVERNATIVO MANTIENE IN PIEDI L'ASSURDITÀ DELLE DOPPIE TABELLE DI INDENNIZZI SEBBENE LA CAUSALE DEL DANNO SIA UNICA.

Il disegno di legge in discussione, in ordine all'accertamento della causa del danno, base e fondamento del diritto a conseguire ed a godere la pensione o l'assegno, ha semplicemente sostituito l'antico criterio topografico delle zone di combattimento con quello della appartenenza a reparti operanti effettivamente impiegati in azioni belliche. Questa iniziale discriminazione non ha soltanto un valore tecnico e giuridico, ma dà origine a due serie di tabelle di indennizzi pecuniari, una maggiore per i combattenti e l'altra inferiore per i non combattenti, le quali, alla fin fine, hanno

più carattere formale che sostanziale perchè lo scarto medio è all'incirca del 4.00 per cento in meno della seconda rispetto alla prima.

Ora, per evidenti ragioni di principio, nonchè per motivi pratici, è del tutto illogico che questa doppia serie di tabelle di indennizzi sia ancora mantenuta in vita, tanto più che ciò serve soltanto a complicare le cose invece di semplificarle, come sarebbe assai opportuno. Infatti, se tale discriminazione originaria può essere giustificata dalla necessità pratica di dover ammettere la presunzione *juris tantum* in ordine alla dipendenza del danno di guerra subito dagli appartenenti a reparti operanti mentre in tutti gli altri casi occorre sia fornita la prova, essa non è più assolutamente giustificata quando la si vuol impiegare per diminuire, sia pure di pochissimo, l'entità degli indennizzi che competono alle vittime di una stessa, indentica offesa per opera di forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche. È innegabile che col maledetto, ma, purtroppo, straordinario sviluppo assunto e che tendono sempre più ad assumere i mezzi bellici moderni e col passaggio da una forma statica ad una forma eminentemente dinamica nella condotta delle operazioni, oramai i pericoli, i disagi, le offese ed i disastri della guerra sono comuni non soltanto ai reparti militari operanti in zone più o meno determinate, ma a tutti i cittadini situati in ogni lembo del territorio nazionale. Il soldato che muore in combattimento colpito dalla mitraglia ed il cittadino che muore sepolto sotto le macerie di un edificio crollato in seguito a bombardamento sono o non sono morti entrambi per causa di guerra? Per quale motivo allora il risarcimento del danno subito dovrebbe nel primo caso essere maggiore che nel secondo, anche se praticamente si tratta di una differenza tenuissima?

La casistica dettagliata e completa che il progetto di legge contempla e le norme cautelative ch'esso prescrive in ordine all'accertamento della dipendenza della morte o della invalidità del militare in servizio di guerra o attinente alla guerra o in altri casi, nonchè quelle che analogamente concernono il cittadino morto o divenuto invalido per qualsiasi fatto di guerra (che — si noti bene — deve essere stato la causa violenta diretta ed im-

mediata della morte o della invalidità) nel loro complesso sono più che sufficienti a ridurre le probabilità che si possano tanto facilmente perpetrare dolose mistificazioni ai danni dello Stato.

Crediamo poi opportuno aggiungere che la distinzione fra combattenti e non combattenti (che, in fondo, è pure adottata dal progetto di legge in esame) venne introdotta nella nostra legislazione col regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per ragioni non di natura economica, ma bensì strettamente morale, come appunto risulta affermato nella relazione allegata al suindicato provvedimento di legge.

In altre parole, allora si è ritenuto giusto che lo Stato, per quanto concerne la misura delle pensioni di guerra, dovesse dare maggiormente a coloro che col proprio sacrificio più avevano contribuito a vantaggio di tutta la collettività nazionale. Orbene, noi non contestiamo affatto che questo merito spetti al combattente, ma ci permettiamo di osservare che la norma suddetta non può assolutamente essere accolta perchè contrastante col principio basilare su cui si regge l'istituto delle pensioni di guerra. Infatti, se, come vedremo meglio in seguito, si ammette che la pensione di guerra rappresenti, nè più nè meno, che il risarcimento di un danno subito, è ovvio come non sia tollerabile che tale principio venga poi deformato nella sua concreta applicazione dalla interferenza di un altro principio, senza dubbio rispettabilissimo, ma che essendo di diversa natura deve formare oggetto di un provvedimento autonomo. Se si vuol premiare il combattente, sia esso invalido o non invalido, per il particolare e grande contributo di sacrificio, di eroismo e di sangue ch'egli ha dato per la causa comune, a noi sembra che questa finalità si possa adeguatamente raggiungere facendo ricorso all'istituto delle ricompense al valor militare o ad altri analoghi provvedimenti, già assunti o da assumere, ai quali si può benissimo affiancare un assegno che non sia irrisorio come quello odierno, ma di una congrua e decorosa portata economica.

Concludendo, come unica è la causa che ha prodotto il danno al singolo cittadino, sia esso militare in reparti operanti o non operanti, oppure civile, quando siano soddisfatte le condizioni previste dalla legge in ordine all'accer-

tamento della dipendenza, unica dev'essere la misura pecuniaria del risarcimento del danno che la Nazione ha il dovere di corrispondere agli invalidi di pari grado, militari o civili, che lo hanno subito. Perciò, quando in seguito noi esporremo i calcoli delle pensioni lorde, tanto in omaggio a questo principio, quanto per non ingenerare confusioni, anche nei confronti del progetto di legge in esame, prescinderemo senz'altro dalla esistenza della serie di doppie tabelle di indennizzi.

### III. — LA PENSIONE DEVE RISPONDERE AL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO, IN TERMINE ECONOMICO-SOCIALE, DI UN DANNO SUBITO.

In merito alla misura pecuniaria delle pensioni la minoranza della Commissione deve amaramente rilevare che, nonostante siano trascorsi cinque anni dalla fine del conflitto e si siano estese e fatte sempre più insistenti ed angosciate le voci delle principali vittime della guerra, al fine di strappare un trattamento che sia almeno consono alle più imperiose esigenze del bisogno umano e civile e che osservi il doveroso rispetto delle supreme ragioni della equità e della giustizia, dopo tante promesse e tante tergiversazioni si è ancora troppo lontani da questi obiettivi. Sta di fatto che il progetto di legge in esame continua ancora imperterrito ad ispirarsi, col manifesto proposito di perpetuarlo, ad un criterio di semplice, paternalistica e cenobitica assistenza, come se i mutilati, gli invalidi ed i congiunti dei caduti in guerra fossero una importuna massa di questuanti. Il più delle volte poi questa assistenza si traduce in cifre così meschine da apparire una manifesta e scandalosa irrisione alla sofferenza fisica, ai disagi, alle privazioni ed anche al muto dolore di coloro che la guerra ha piagato nella carne e nell'anima, lasciandoli deboli, impotenti e soli di fronte alla legge inesorabile dei più elementari bisogni.

Il principio fondamentale della riforma del sistema delle pensioni di guerra, così a lungo procrastinata, oramai non può più essere avvilto e circoscritto alla ingrata corresponsione di un insufficiente sussidio di carattere assistenziale, fissato con arbitrario e gretto criterio di minima spesa, ma dev'essere, in modo chiaro ed esplicito, conforme ad un vero e proprio

risarcimento del danno che, sotto l'aspetto clinico-tecnico ed in riferimento alle condizioni del nostro ambiente economico-sociale, il militare o il civile, od i loro congiunti, hanno subito per causa della guerra.

Da questo fondamentale principio, oramai consolidatosi nell'ambito del nostro diritto positivo, deriva, come logica conseguenza, che nel fissare la misura dell'indennizzo spettante all'invalido, alla vedova ed agli orfani del caduto in guerra, si deve assolutamente prescindere dall'esistenza o meno di ogni altro reddito che, a qualsiasi titolo, risulti di loro competenza. In altre parole, nei suddetti casi è ammessa la presunzione *juris et de jure* che il sinistro di cui trattasi provoca « sempre » un danno che dev'essere risarcito di per sé stante, e cioè indipendentemente dall'esistenza o meno di condizioni di bisogno da parte dei titolari del diritto stesso.

Pertanto a quei cittadini che hanno perduto al cento per cento la propria capacità lavorativa è incontestabile che la Nazione, la quale sarà sempre impotente a sanare il loro intimo tormento ed il loro disagio fisico, ha senz'altro il preciso dovere di corrispondere i mezzi che ad essi sono indispensabili perchè, almeno materialmente, possano trascorrere una esistenza, sia pure modesta, ma decorosa e civile.

### IV. — IN PRIMO LUOGO È INDISPENSABILE SGOMBRARE IL TERRENO DALLA PLETORA DEI PROVVEDIMENTI DI CONTINGENZA.

Prima però di tradurre in cifre i nostri concetti fondamentali precisiamo che, ai fini di una chiara ed inequivocabile interpretazione della norma giuridica e delle connesse provvidenze economiche, abbiamo stimato non soltanto opportuno, ma senz'altro indispensabile sgombrare il terreno dal vespaio delle disposizioni frammentarie e successive che, sotto la spinta di immediate necessità contingenti, vennero di volta in volta adottate. Le disposizioni di cui trattasi hanno non soltanto complicato, ma addirittura sconvolto tutta l'organicità e la semplicità del sistema tabellare delle pensioni guerra, sì da renderlo assolutamente inaccessibile alla comprensione dei profani. Più precisamente, vogliamo alludere a tutta quella teoria di numerosi e successivi

provvedimenti di legge (caroviveri, contingenza, assegni supplementari, ecc.) che, in generale, sono pedissequamente e comunemente adottati in ogni dopoguerra quando la moneta va man mano perdendo il suo potere di acquisto. In altre parole, al fine di adeguare a questo ridotto potere d'acquisto della moneta l'entità degli assegni da corrispondere, si lascia immutato o quasi l'importo originario degli assegni stessi e si fa abbondantemente ricorso a questi provvedimenti di contingenza nella pia illusione che un bel giorno, ritornando la moneta al suo primitivo rapporto, questi ultimi si possano abolire per rimettere ogni cosa nel pristino stato. Ad esempio, la pensione che nel 1938 era corrisposta ad un soldato mutilato od invalido per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, per una delle lesioni od infermità contemplate nella prima categoria della tabella A, secondo la voce unica della corrispondente tabella C, era di 4.080 lire all'anno. Ciò, naturalmente, a prescindere dagli assegni di carattere integrativo, inerenti alla specifica situazione personale del titolare del diritto di pensione, che sono postulati dalla legge secondo una determinata casistica. Col passare degli anni del periodo post-bellico alla somma unica e globale di 4.080 lire all'anno sono venuti man mano ad aggiungersi l'assegno supplementare, l'aumento integrativo, l'assegno di contingenza, l'aggiunta provvisoria, l'assegno speciale temporaneo, e così via, anche essi resi più o meno dinamici con successive variazioni di legge, di modo che oggi, mentre la pensione di base della tabella C è appena salita a 27.305 lire all'anno, con gli annessi e connessi di cui sopra, l'ammontare complessivo della pensione stessa è di 250.181 lire.

Orbene, il progetto di legge in discussione non ha fatto altro che mantenere ancora in vita questo ingombrante cumulo di provvedimenti, le cui principali virtù sono quella di causare un notevole ed iniquo danno ai titolari delle pensioni di reversibilità e quella di complicare enormemente la già complessa materia, di modo che soltanto i funzionari del dicastero competente conoscono il filo di Arianna di cotale labirinto, ed agli interessati non resta altro che accogliere come oro colato le liquidazioni da essi stabilite.

Nelle proposte di emendamento al presente progetto di legge abbiamo stimato indispensabile che si debba riportare una buona volta e per sempre ordine, semplicità e chiarezza in questa materia. Perciò abbiamo fatto scomparire i diversi e molteplici assegni integrativi, così che quanto dev'essere normalmente corrisposto al titolare dell'assegno o della pensione di guerra, per ognuno dei quattro raggruppamenti di gradi (sottufficiali e truppa, ufficiali inferiori, superiori, generali) e per ognuna delle otto categorie della tabella di base C, risulta dalla semplice ed unica voce complessiva della tabella stessa.

V. — LA PENSIONE BASE DI PRIMA CATEGORIA (PERDITA TOTALE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA) DEV'ESSERE ALMENO CORRISPONDENTE AL MINIMO INDISPENSABILE PER L'ESISTENZA.

Tutto ciò premesso, quale dev'essere al « minimo » l'importo unico e complessivo di base da corrispondere al militare od al civile del raggruppamento iniziale (sottufficiali e truppa) per una delle lesioni od infermità ascritte alla prima categoria? Ciò, ripetiamo, a prescindere dagli assegni speciali (superinvalidità, cumulo, accompagnamento, cura, integrazione per prole a carico e così via), e cioè dalle voci specifiche che non sono comuni alla massa, ma differiscono da caso a caso secondo le particolari condizioni dei titolari che ne abbiano diritto. In altre parole, quale dev'essere la pensione minima annuale da corrispondere ad un soldato semplice (o, al massimo, maresciallo), senza prole, ascritto alla prima categoria per aver perduto il cento per cento della propria capacità lavorativa, senza che sia anche superinvalido?

Facendo astrazione da ogni e qualsiasi apprezzamento di carattere extra-economico, noi riteniamo che l'entità di questa pensione debba essere compresa fra due limiti ben definiti, uno superiore e l'altro inferiore.

Il primo limite dev'essere perlomeno la magra remunerazione complessiva iniziale (stipendio, caroviveri e indennità di presenza) di un impiegato dello Stato, di grado dodicesimo del gruppo C, la quale senza alcun dubbio rappresenta, appena appena, il minimo strettamente indispensabile per sopporre alla me-



no peggio alle più semplici, modeste e comuni esigenze della vita civile. Detta remunerazione è di 310.580 lire all'anno.

Il secondo limite non può essere che il reddito escluso dall'imposta di ricchezza mobile di categoria C<sub>2</sub> (e quanto prima anche dall'imposta complementare progressiva) il quale è di 240.000 lire all'anno. Ciò significa che oggi per esplicito riconoscimento della stessa legge fiscale, la quale non è affatto di manica larga in materia di esclusioni, un reddito di quest'ordine di grandezza rappresenta per la persona del titolare una utilità di valore incommensurabile, e perciò non può assolutamente essere soggetto ad alcuna diretta imposizione di carattere tributario, essendo considerato un reddito minimo, indispensabile ed irriducibile.

Fissati questi due limiti noi riteniamo che la determinazione della somma cercata, tenendo anche calcolo delle maggiori e particolari esigenze che sono connesse alle precarie condizioni fisiche o di salute del mutilato o dell'invalido, debba piuttosto allontanarsi dal limite inferiore per adeguarsi, se non addirittura a coincidere, con quello superiore. E perciò noi proponiamo che l'importo minimo unico e complessivo della pensione del caso più sopra prospettato debba almeno essere pari a 280.000 lire all'anno. Da questa basilare e minima somma, rispondente ad un criterio logico, pratico e realistico e, inoltre, chiara e semplice nella sua univoca formulazione tabellare, riteniamo che non si possa e non si debba assolutamente deflettere. Con ciò siamo anche fermamente convinti che nessuno possa accusarci, nella nostra veste politica di opposizione al Governo, di avere volutamente esagerato per fare soltanto della demagogia. Del resto, sia detto in omaggio alla verità, col progetto governativo la pensione di prima categoria arriva, con annessi e connessi, a 259.722 lire all'anno e perciò, almeno in questo caso, non si può dire che fra i due valori sussista una rilevante differenza.

Per quanto concerne gli invalidi di prima categoria affetti dalle mutilazioni o dalle infermità elencate nella tabella E, ai quali viene anche corrisposto un assegno per superinvalidità, è indispensabile che si provveda nei loro confronti con una certa adeguatezza

perchè trattasi di mutilazioni spaventose o di infermità gravissime che, nella pluralità dei casi, impongono ai minorati stessi un particolare e costoso regime di vita, continue cure mediche, assistenza permanente, o quasi, da parte di personale infermieristico specializzato, e così via.

Orbene, il progetto di legge in esame, nonostante che le suddette partite siano così poco numerose (vedi Prospetto n. 5), concede qualche aumento insignificante, vale a dire lascia inspiegabilmente ancora sussistere delle misure di pensione che sono del tutto inadeguate alle condizioni del minorato.

Per questi motivi noi proponiamo che gli assegni per superinvalidità siano portati alla misura indicata nella tabella E, la quale è parte integrante dei nostri emendamenti, non solo, ma che sia pure estesa ed aumentata l'indennità di accompagnamento secondo le giuste richieste che da tempo furono avanzate dall'Associazione nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra.

#### VI. - IL PROGETTO GOVERNATIVO PERPETUA UNA SPECIE DI TRUFFA AI DANNI DEI MINORATI DELLE CATEGORIE DALLA SECONDA ALLA OTTAVA.

Fissato così l'importo della pensione che corrisponde al caso tipico di base del primo raggruppamento di gradi a favore di un minorato di guerra che abbia perduto al cento per cento la propria capacità lavorativa, mediante l'impiego di razionali coefficienti, si può facilmente compilare tutta la casistica del tabella C (32 casi), sia in senso verticale per i tre restanti raggruppamenti di gradi, sia in senso orizzontale per le sette restanti categorie della tabella C e per ciascuno dei quattro raggruppamenti di gradi.

Nel primo caso abbiamo creduto logico ed opportuno impiegare gli stessi coefficienti adottati in quell'iniziale progetto che, in gran parte almeno, aveva accolto i desiderata delle Associazioni interessate, ma che il Governo ha respinto; nel secondo caso abbiamo invece fatto perno sul disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876. Esso è del seguente tenore: « Per le infermità ascritte alla prima categoria della allegata Tabella A,

la pensione è liquidata nella misura stabilita dall'articolo 100, primo comma, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e dalle successive disposizioni; e per le infermità ascritte alle altre categorie, dalla seconda all'ottava inclusa, è ragguagliata rispettivamente all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alla infermità di prima categoria ».

Questa importante norma che rispecchia il criterio clinico-tecnico di una concreta e razionale valutazione alla quale sono pervenuti coloro che hanno avuto lo specifico incarico di studiare tutta la complessa serie delle lesioni e delle infermità producenti una certa riduzione della capacità lavorativa dei singoli soggetti colpiti, e che in questa materia costituisce un caposaldo fondamentale, solo per un certo periodo di tempo fu concretamente rispettata. In seguito, vuoi perchè era assai cresciuto il numero dei mutilati e degli invalidi, specialmente di quelli appartenenti alle categorie inferiori, in conseguenza del moltiplicato numero dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nei grandi conflitti, vuoi per lo spaventoso sviluppo assunto dagli ordigni che seminano dovunque la distruzione e la morte, vuoi per altri motivi ancora, questa norma originaria, di pretto contenuto scientifico, nelle successive tabelle e nei connessi provvedimenti venne a poco a poco artatamente obliata e travisata, e ciò fino al punto di sostituirla con un arbitrario,

empirico ed illogico criterio di subordinazione della entità delle singole pensioni all'ammontare della spesa complessiva. Ecco in breve come il sacrosanto diritto originario del minorato al risarcimento del danno effettivamente subito in rapporto a determinate lesioni riportate od infermità contratte per servire lo Stato in guerra, degenerò verso una iniqua forma di assistenza pietosa tutt'altro che razionale ed adeguata. Questa indiscutibilmente è la realtà dei fatti. A tale enorme ingiustizia, a tale specie di truffa perpetrata ai danni di tante povere ed ignare vittime della guerra, proprio in occasione della presente riforma, è urgente, doveroso ed onesto metter rimedio.

Noi pertanto, attenendoci in tutto e per tutto a quel genuino ed ortodosso principio originario, abbiamo compilato la casistica della tabella C, la quale è parte integrante delle nostre proposte di emendamento. Però agli effetti di una chiara comprensione delle notevoli falciidie che ne conseguono seguendo l'altro sistema, presentiamo qui di seguito, a mo' di esempio, due prospetti comparativi dell'entità delle pensioni per le otto categorie del primo raggruppamento di gradi (sottufficiali e truppa), che risulta dall'applicazione integrale dei principi e delle norme delle quali noi invochiamo il rispetto, e di quella che invece risulta col criterio empirico adottato dal progetto di legge in esame.

PROSPETTO N. 1.

## TABELLA C.

## IMPORTO LORDO DELLE PENSIONI ANNUE CORRISPONDENTI ALLE 8 CATEGORIE

(Soldato semplice).

	C A T E G O R I A							
	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>
a) coi nostri calcoli . . . . . L.	280.000	224.000	210.000	196.000	168.000	140.000	112.000	84.000
b) con le norme del progetto . .	259.722	137.620	98.469	67.236	45.171	35.471	26.312	18.383
Differenze in meno fra il primo ed il secondo importo . . . . .	20.278	86.380	111.531	128.764	122.829	104.529	85.688	65.617
c) pensioni del 1938 moltiplicate per l'indice del costo della vita (51) . . . . .	253.980	146.880	134.640	122.400	104.040	85.680	67.320	48.960
Differenze fra le pensioni del 1938 ragguagliate, e quelle del progetto . . . . .	5.742	9.260	36.171	55.164	58.869	50.209	41.008	30.577

*N. B.* — Le somme indicate nelle orizzontali di cui alle lettere b) e c) sono state calcolate considerando l'invalido come ex-combattente (Tabella C). Se si trattasse di un invalido non ex-combattente i suddetti importi verrebbero ridotti di una certa proporzione (Tabella D).

## PROSPETTO N. 2.

## PROSPETTO COMPARATIVO DELLE PENSIONI LORDE MENSILI CORRISPONDENTI ALLE 8 CATEGORIE DELLA TABELLA C, SECONDO I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI LEGGE

(Soldato semplice).

CATEGORIE	Importo mensile lordo delle pensioni				Elencazione di alcune delle mutilazioni od infermità contemplate nelle rispettive categorie enu- alla prima colonna, con esclusione dei casi che sin- golarmente comportino l'assegno di superinva- lidità, di cui alla Tabella E.
	Nel 1938 (multipli- cato per 51)	Attuale	Secondo il progetto di legge	Secondo gli emenda- menti pro- posti dalla minoranza	
1 <sup>a</sup> . . . . .	21.165	20.848	21.643	23.333	Sordità bilaterale organica, assoluta e permanente, con disturbi gravi e permanenti della favella; perdita totale di sei dita delle mani, compresi i pollici e gli indici; amputazione totale di una gamba con impossibilità di applicazione dell'apparecchio protesico; perdita di un occhio con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/50 ed 1/25 della normale; l'ano preternaturale; gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco.
2 <sup>a</sup> . . . . .	12.240	6.251	11.468	18.666	Sordità bilaterale organica, assoluta e permanente; affezioni polmonari di natura tubercolare non molto gravi; paralisi permanenti che interes- sino i muscoli che presiedono a funzioni essen- ziali della vita; perdita di un braccio; perdita di una coscia; l'immobilità del capo in com- pleta flessione od estensione da causa inamo- vibile; la evirazione completa.
3 <sup>a</sup> . . . . .	11.220	4.640	8.205	17.500	Perdita della lingua; perdita totale della mano destra; perdita di una gamba sopra il terzo inferiore; perdita totale del pene; le vertigini labirintiche gravi e permanenti; la perdita di ambo i testicoli; l'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
4 <sup>a</sup> . . . . .	10.200	3.163	5.603	16.333	Perdita della mano sinistra; perdita di una gamba al terzo inferiore; epilessia; le alterazioni orga- niche ed irreparabili di un occhio che ne ab- biano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale; le malattie di cuore con stato di latente insufficienza del miocardio.

Segue PROSPETTO N. 2.

CATEGORIE	Importo mensile lordo delle pensioni				Elencazione di alcune delle mutilazioni od infermità contemplate nelle rispettive categorie enumerate alla prima colonna, con esclusione dei casi che singolarmente comportino l'assegno di superinvalidità, di cui alla Tabella E.
	Nel 1938 (moltiplicato per 51)	Attuale	Secondo il progetto di legge	Secondo gli emenda- menti pro- posti dalla minoranza	
5 <sup>a</sup> . . . . .	8.670	1.947	3.764	14.000	L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi; perdita totale di ambo i pollici; perdita di un piede; l'anchilosi totale della spalla sinistra; l'ernia viscerale molto voluminosa.
6 <sup>o</sup> . . . . .	7.140	1.376	2.955	11.666	Perdita di un occhio con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fino a 2/3 della normale; perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci; l'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi; le nevriti e i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.
7 <sup>a</sup> . . . . .	5.610	939	2.192	9.333	Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale; la perdita totale delle tre ultime dita di una mano; l'anchilosi in estensione del ginocchio; la perdita totale dei due indici; le varici molto voluminose ribelli ad ogni cura.
8 <sup>a</sup> . . . . .	4.080	712	1.531	7.000	Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 ed 1/4 della normale; la perdita totale del pollice sinistro; l'accorciamento, non minore di quattro centimetri, di un arto inferiore; le cicatrici della faccia che costituiscano notevole deformità.

N. B. — Le somme indicate nelle prime tre colonne sono state calcolate considerando l'invalido in qualità di ex-combattente (Tabella C). Se si trattasse di un invalido non ex-combattente le suddette somme verrebbero ridotte di una certa proporzione (Tabella D). Negli importi mensili afferenti alla pensione di prima categoria, di cui alla terza e quarta colonna, non è compresa l'indennità speciale (tredicesima mensilità) stabilita all'articolo 28 del progetto di legge in esame. L'indennità di contingenza per la pensione di prima categoria, di cui alla seconda e terza colonna, è di lire 3.598 ogni mese, al netto.

## PROSPETTO N. 3.

PROSPETTO COMPARATIVO DELLE PENSIONI LORDE MENSILI A FAVORE DEGLI INVALIDI DI PRIMA CATEGORIA MUNITI DI ASSEGNO DI SUPERINVALIDITÀ, IN BASE ALLA TABELLA C ED ALLA TABELLA E E CONNESSE DISPOSIZIONI, SECONDO I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI LEGGE

(Soldato semplice).

Lettere della Tabella E	Importo mensile lordo delle pensioni				Osservazioni
	Nel 1938 (moltiplicato per 51)	Attuale	Secondo il progetto di legge	Secondo gli emenda- menti proposti dalla minoranza	
A (punti 2) . . . . .	78.540	60.370	70.765	103.333	
A bis (punti 2) . . . . .	—	58.745	69.140	95.333	
B (punti 4) . . . . .	68.340	56.120	60.515	87.333	Col progetto di legge la pensione di superinvalidità, di cui al punto 2, essendo priva dell'indennità di accompagnamento, risulterebbe soltanto di lire 56.515.
C (punti 4) . . . . .	58.140	55.245	56.040	76.333	
D (punti 2) . . . . .	53.040	54.837	55.632	72.166	
E (punti 5) . . . . .	47.940	53.553	54.348	65.833	
F (punti 7) . . . . .	37.740	51.845	52.640	63.333	Col progetto di legge le pensioni di superinvalidità, di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7, essendo prive dell'indennità di accompagnamento, risulterebbero soltanto di lire 42.240.
G (punti 3) . . . . .	26.265	40.387	41.182	59.083	Con gli emendamenti proposti dalla minoranza le pensioni di superinvalidità di cui ai punti 2 e 3, essendo prive della indennità di accompagnamento, risulterebbero soltanto di lire 47.083.

N. B. — Le somme indicate nelle prime tre colonne sono state calcolate considerando l'invalido in qualità di ex-combattente (Tabella C). Se si trattasse di un invalido non ex-combattente le suddette somme verrebbero ridotte di una certa proporzione (Tabella D). Per tutte le pensioni di superinvalidità, di cui alla seconda e terza colonna, l'indennità di contingenza è di lire 10.795 ogni mese, al netto. L'indennità di accompagnamento è quella massima, e cioè per comuni con oltre 100.000 abitanti. In tutte le pensioni di superinvalidità, di cui alla seconda, terza e quarta colonna, è compresa la indennità speciale (tredicesima mensilità), di cui all'articolo 28 del presente progetto di legge.

## PROSPETTO N. 4.

## PROSPETTO DELLE PARTITE VIGENTI PER LE PENSIONI DIRETTE ED INDIRETTE

a) *Dirette.*

1 <sup>a</sup> Categoria, con superinvalidità . . . . .	partite n.	23.530
1 <sup>a</sup> Categoria, senza superinvalidità . . . . .	» »	4.772
2 <sup>a</sup> Categoria . . . . .	» »	20.251
3 <sup>a</sup> » . . . . .	» »	16.388
4 <sup>a</sup> » . . . . .	» »	20.986
5 <sup>a</sup> » . . . . .	» »	35.106
6 <sup>a</sup> » . . . . .	» »	40.425
7 <sup>a</sup> » . . . . .	» »	46.410
8 <sup>a</sup> » . . . . .	» »	79.998
		<hr/>
Totale . . . . .	partite n.	287.866
		<hr/> <hr/>

b) *Indirette.*

Vedove . . . . .	partite n.	240.000
Orfani soli o con la madre . . . . .	» »	100.000
Genitori, collaterali e assimilati . . . . .	» »	200.000
		<hr/>
Totale . . . . .	partite n.	540.000
		<hr/>
Totale generale . . . . .	partite n.	827.866
		<hr/> <hr/>

## PROSPETTO N. 5.

PROSPETTO DELLE PARTITE VIGENTI PER LE PENSIONI DI 1<sup>a</sup> CATEGORIA,  
CON ASSEGNO DI SUPERINVALIDITÀ, SUDDIVISE SECONDO LE LETTERE DELLA TABELLA E

Lettera	A	(punti 2)	partite n.	120
»	A <i>bis</i>	(punti 2)	» »	621
»	B	(punti 4)	» »	5.333
»	C	(punti 4)	» »	158
»	D	(punti 2)	» »	288
»	E	(punti 5)	» »	618
»	F	(punti 7)	» »	7.317
»	G	(punti 3)	» »	9.075
				<hr/>
			Totale . . . . .	partite n. 23.530
				<hr/> <hr/>

Dall'esame del Prospetto n. 1 appare evidente come lo scarto che si determina nell'importo di ogni singola pensione annua del raggruppamento inferiore, fra l'impiego dei nostri principi e l'impiego di quelli stabiliti nel Progetto di legge in esame, sia tutt'altro che di modesto rilievo. Circa l'andamento di questo scarto si noti ch'esso è minimo alla prima categoria (lire 20.278), poi cresce sensibilmente fino a raggiungere la punta massima alla quarta categoria (128.764 lire), indi diminuisce gradatamente dalla quarta all'ottava, nella quale risulta poco più di tre volte quello della prima (65.617 lire in confronto a 20.278 lire). Ciò significa che tutte le categorie, e particolarmente quelle centrali (dalla terza alla sesta), dovrebbero continuare a subire un danno sensibilissimo. Va da sè, che questo deprecabile squilibrio è prodotto dall'abbandono dell'originario criterio di proporzionalità che dovrebbe sempre sussistere fra l'entità della perdita della capacità lavorativa propria di ciascuna delle altre categorie nei confronti con la prima (cento per cento), in base alle precise norme dell'articolo 3 del succitato decreto-legge 20 maggio 1917. Tanto per dare una idea concreta del danno materiale complessivo che per questo solo fatto i mutilati e gli invalidi di guerra debbono subire, aggiungeremo come da un calcolo di massima che abbiamo eseguito sulla scorta degli elementi statistici di cui possiamo disporre, la somma complessiva in difetto è pari a 25 miliardi di lire ogni anno.

Non possiamo poi fare a meno di porre in evidenza che persino l'importo delle pensioni di guerra ch'erano in vigore nel 1938, il quale importo, tanto in linea assoluta, quanto in linea relativa, non brillava di certo per adeguatezza e per regolarità, se viene moltiplicato per l'indice odierno del costo della vita (51 volte), ad eccezione della prima categoria in cui tale importo risulta inferiore a quello adottato dal progetto di legge in esame (253.980 lire in confronto a 259.722 lire), in tutti gli altri casi il primo risulta assai superiore al secondo. Non solo, ma lo stesso andamento del valore dello scarto denuncia che nella compilazione delle tabelle allegate al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ch'erano quelle ancora in vigore nel 1938, il ripudio dell'ori-

ginario principio scientifico di proporzionalità non venne spinto alle estreme conseguenze che si verificherebbero col progetto di legge in esame.

Concludendo, tanto per la determinazione della minima indennità annua di base corrispondente alla prima categoria, quanto per le indennità corrispondenti ad ognuna delle altre categorie della tabella C, le quali non sono altro che una diretta conseguenza della prima, crediamo che l'Assemblea non possa negare il proprio accoglimento alle nostre eque, razionali e motivate proposte di emendamento, a meno che non si voglia proprio abbandonare questa importante e delicata materia all'empirismo ed all'arbitrio, continuando a compiere una palese ed enorme ingiustizia ai danni di coloro che vantano sacrosanti diritti al cospetto di tutta la Nazione.

VII. — IN ATTESA DI UNA RADICALE RIFORMA È INDISPENSABILE AUMENTARE ANCORA E SUBITO LE MISERE PENSIONI DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI DI GUERRA.

Per quanto concerne le vedove e gli orfani di guerra dobbiamo pure amaramente convenire che il progetto di legge in esame verrebbe a corrispondere delle pensioni meramente irrisorie. Ad esempio (vedi il Prospetto n. 6), ad una vedova senza prole di un militare o di un civile del raggruppamento inferiore, quando essa sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A, oppure quando essa abbia compiuto 70 anni, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso risulti in stato di bisogno, verrebbe conferita la pensione di 61.392 lire all'anno, e cioè 5.116 lire ogni mese. Se poi non si verificasse alcuna delle suesposte condizioni la pensione sarebbe di 59.272 lire all'anno, e cioè 4.939 lire ogni mese. Ed, infine, se la vedova, sempre di un militare o di un civile del raggruppamento di base, indipendentemente dalle suesposte condizioni, dovesse avere, a mo' di esempio, tre figli minori a carico, verrebbe a percepire in tutto e per tutto 97.392 lire all'anno e cioè 8.116 lire ogni mese. Incredibile, ma vero!



## PROSPETTO N. 6.

PROSPETTO COMPARATIVO DELLE PENSIONI LORDE MENSILI A FAVORE DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI DI GUERRA, IN BASE ALLE TABELLE G ED I E CONNESSE DISPOSIZIONI, SECONDO I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI LEGGE.

(Soldato semplice)

Situazione della vedova e degli orfani	Importo lordo mensile delle pensioni			
	Nel 1938 (moltiplicato per 51)	Attuale	Secondo il progetto di legge	Secondo gli emendamenti proposti dalla minoranza
Vedova sola . . . . .	4.207	2.932	4.939	9.333
Vedova sola, bisognosa, vecchia od inabile . . . . .	6.630	3.429	5.116	10.266
Vedova con un orfano, oppure due orfani soli . . . . .	7.480	3.929	6.116	13.266
Vedova con due orfani, oppure tre orfani soli . . . . .	8.223	4.429	7.116	16.266
Vedova con tre orfani, oppure quattro orfani soli . . . . .	8.861	4.929	8.116	19.266
Vedova con quattro orfani, oppure cinque orfani soli . . . . .	9.498	5.429	9.116	22.266
Vedova con cinque orfani, oppure sei orfani soli . . . . .	10.136	5.929	10.116	25.266
Vedova con sei orfani, oppure sette orfani soli . . . . .	10.773	6.429	11.116	28.266

N. B. — Le somme indicate nelle tre prime colonne sono state calcolate considerando il caduto in guerra in qualità di ex-combattente. Se si trattasse di un caduto non ex-combattente le suddette somme verrebbero ridotte di una certa proporzione. Verificandosi determinate condizioni le somme indicate nell'ultima colonna sarebbero ancora suscettibili di un congruo aumento.

Anche nel caso delle vedove e degli orfani di guerra è logico, naturale ed umano che non si debba assolutamente astrarre da una serie di apprezzamenti di carattere obiettivo e dall'esistenza di un diritto al risarcimento, in termine economico-sociale, di un danno subito. In altre parole non si può riserbare un simile inqualificabile trattamento di pensione alle vedove ed agli orfani di guerra unicamente perchè, tanto le vedove quanto gli orfani, raggiungono un numero rilevante di soggetti (le vedove sono 240.000 e gli orfani 100.000).

Se si dovesse seguire pedissequamente questo principio, è ovvio che, qualora il numero delle vedove e quello degli orfani risultassero moltiplicati, si arriverebbe a grado a grado alla ineffabile scoperta di non dover corrispondere loro nemmeno il becco di un centesimo.

Ciò premesso, nel condurre la nostra breve indagine, incominceremo ad istituire alcuni importanti termini di confronto. Ad esempio, un impiegato dello Stato a riposo che usufruisca della pensione ordinaria sa che alla sua morte questa pensione è reversibile alla vedova

nella misura del 50 per cento, ed in più anche il relativo caroviveri, e, nel caso in cui vi fossero orfani in età minore, detta percentuale aumenterebbe rispettivamente con l'aumentare del numero di questi, fino a raggiungere il massimo del 75 per cento. Se un militare di carriera o di leva muore in tempo di pace per causa di servizio, la vedova viene a percepire una pensione privilegiata ordinaria che, verificandosi determinate condizioni, risulta di gran lunga superiore a quella di guerra.

Ora, noi ci domandiamo: per quale motivo la moglie di un militare o di un civile che abbia perduto il marito per causa di guerra non deve godere di un trattamento analogo, o quasi, a quello suesposto nel primo caso, e cioè non deve percepire il 50 per cento, o quasi, della pensione di prima categoria che « virtualmente » dovrebbe essere conferita al marito defunto per causa di guerra ?

Questa nostra osservazione è giustificata non soltanto da evidenti ragioni di analogia che sussistono fra i due casi prospettati, ma anche da una precisa norma che fu già accolta nell'ambito della nostra legislazione. Infatti, nella legge del 23 giugno 1912, n. 667, con la quale ebbe origine l'istituto delle pensioni di guerra, all'articolo 3 venne appunto sancito che alla vedova si doveva corrispondere la metà della pensione di prima categoria che virtualmente sarebbe spettata al marito militare caduto in guerra. Va da sé che questa norma equa, obiettiva e razionale, per le solite ragioni di natura finanziaria, venne a poco a poco obliata fino al punto di ridurne la sostanza a quelle infime proporzioni di cui abbiamo esposto or ora alcuni così poco edificanti esempi.

In altra sede ci venne obiettato che, in genere, le vedove di guerra sono ancora in età giovanile e quindi potenzialmente in grado di integrare la pensione col reddito del loro lavoro, e ancora che, nei casi di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente progetto di legge, esse possono optare per la pensione privilegiata coi relativi assegni integrativi, oppure che, quando il militare od il civile, di cui agli articoli predetti, avessero già acquistato in tutto od in parte il diritto al trattamento ordinario di quiescenza, le vedove, in aggiunta alla pensione di guerra, verrebbero a godere anche del corrispondente trattamento di reversibilità, e così via.

Noi però osserviamo che nella maggior parte dei casi, le vedove di guerra, che pertanto in fatto di collocamento non sono favorite dalla legge, anche se giovani e piene di buona volontà e non ostacolate od, addirittura, impedita da esigenze di famiglia, non possono trovare lavoro tanto facilmente, e, in ogni modo, anche nel caso in cui esse fossero vecchie, od inabili, e per giunta, come prescrive il progetto di legge, in stato di bisogno, il trattamento di pensione non cesserebbe per i suddetti motivi di essere mantenuto ad un livello del tutto insignificante. Lo abbiamo visto or ora dall'esempio citato. In quanto poi alla opzione per la pensione privilegiata di servizio od al diritto di reversibilità per quella ordinaria di quiescenza, di cui ai casi in oggetto, bisogna pure ammettere che questi casi rappresentano in realtà una percentuale minima in confronto al numero elevatissimo delle vedove di guerra che realmente ci sono nel Paese. Ed, infine, non possiamo far a meno di ripetere che anche in questo caso la pensione di guerra rappresenta nient'altro che il risarcimento di un danno subito. Infatti, il nostro diritto, in piena aderenza con la quotidiana realtà della vita sociale, ammette senz'altro la presunzione *juris et de jure* che la morte del militare costituisce « sempre » per la sua vedova ed i suoi orfani un danno economico. Ora, ammesso il principio è evidente che non si possono eludere le sue logiche conseguenze, vale a dire, questo danno dev'essere risarcito a prescindere completamente dal fatto che la vedova e gli orfani siano o non siano comunque in grado di poter disporre di altri cespiti di reddito.

Ciò premesso, pur rendendoci consapevoli di come sia molto difficile generalizzare nell'ambito di una materia così importante e così impegnativa, la quale presenta una casistica assai mutevole di volta in volta, ragione per cui una media finirebbe per perdere ogni valore concreto, da parte nostra, vagliando su base statistica le provvidenze collaterali che già sussistono, nonchè l'insieme delle circostanze che aggravano o che attenuano la posizione di bisogno delle vedove e degli orfani, ed, infine, tenendo in debito conto che pure in questa circostanza v'è sempre un sacrosanto diritto al risarcimento di un danno subito, siamo venuti nella seguente ferma convinzione: La pensione della vedova e degli orfani, come

« minimo », non deve assolutamente allontanarsi di oltre un 10 per cento in meno dalla quota di reversibilità che compete alla vedova del funzionario statale che sia deceduto dopo aver acquisito il diritto al trattamento ordinario di quiescenza. E perciò nella Tabella G, che è parte integrante dei nostri emendamenti, proponiamo che alla vedova ed agli orfani sia almeno corrisposto il 40 per cento della pensione cui il marito avrebbe avuto diritto se, invece di essere morto per causa di guerra, fosse stato beneficiario, come mutilato od invalido, della pensione di prima categoria della tabella C.

Però, nel caso frequente in cui, insieme con la vedova concorresse la prole al godimento della pensione di guerra, noi proponiamo che l'assegno integrativo concesso a tale titolo invece di 12.000 lire all'anno, com'è fissato nell'articolo 60 del progetto, sia portato almeno a 36.000 lire all'anno per ciascun orfano. Ciò non soltanto per il lapalissiano motivo che l'irrisoria somma di mille lire al mese non serve proprio a niente, ma anche per il motivo che questo trattamento è già praticato per legge nei casi analoghi, in seguito a morte sul lavoro degli operai appartenenti al settore dell'industria.

Secondo le nostre proposte di emendamento, la vedova con tre figli di cui al precedente esempio, verrebbe a percepire una pensione di 231.200 lire all'anno, e cioè 19.266 lire al mese, mentre la vedova sola, vecchia od inabile e in ogni caso in stato di bisogno percepirebbe 123.200 lire all'anno, e cioè 10.266 lire al mese, ed infine, la vedova sola nè vecchia, nè inabile percepirebbe 112.000 lire all'anno, e cioè 9.333 lire al mese. È ancora poco, molto poco, ma tuttavia rappresenta già un aumento che è rispettivamente di 2,37 volte, 2 volte e 1,90 volte circa, in confronto

alle pensioni fissate dal progetto di legge in esame.

Crediamo che le quote da noi proposte siano già mantenute ad un livello così basso da non poter assolutamente subire una ulteriore riduzione, tanto più che - e questo è molto importante - nel caso tragico e pietoso in cui gli orfani del caduto per causa di guerra siano o rimangano privi anche della loro madre, essi verrebbero a percepire la stessa pensione.

VIII. - IN ATTESA DI UNA RADICALE RIFORMA È INDISPENSABILE AUMENTARE ANCORA E SUBITO LE MISERE PENSIONI DEI GENITORI DEI CADUTI.

Ed ora esporremo alcune brevi considerazioni in merito al diritto alla pensione dei genitori dei caduti in guerra. Ad essi competere la pensione integrale solo nel caso in cui il caduto non abbia lasciato vedova o figli con diritto alla pensione; inoltre, il padre deve essere vecchio (non meno di 58 anni) od inabile, oppure vedova la madre; ed in ogni e qualsiasi caso, siccome manca la presunzione che esista sempre un danno economico, occorre sia fornita la prova dello stato di assoluto bisogno e di aver essi perduto, a causa della morte del figlio, i necessari mezzi di sussistenza. Quando si siano verificate tutte queste pietose circostanze, qual'è infine la pensione che secondo il presente progetto di legge verrebbe loro corrisposta? Ecco: se si tratta di un militare o di un civile del raggruppamento inferiore, a questi genitori che, ripetiamo, hanno perduto in guerra un figlio che, implicitamente, quando era in vita, rappresentava il loro sostegno, la pensione sarebbe di 27.493 lire all'anno, e cioè 2291 lire ogni mese (vedi il prospetto n. 7) Crediamo non sia necessario fare commenti.

## PROSPETTO N. 7.

PROSPETTO COMPARATIVO DELLE PENSIONI LORDE MENSILI A FAVORE DEI GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI, IN BASE ALLE TABELLE *M* ED *O* E CONNESSE DISPOSIZIONI, SECONDO I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI LEGGE.

(Soldato semplice).

Indicazioni sommarie sulla situazione dei genitori	Importo lordo mensile delle pensioni			
	Nel 1938 (moltiplicato per 51)	Attuale	Secondo il progetto di legge	Secondo gli emendamenti proposti dalla minoranza
Padre con non meno di 58 anni, oppure madre vedova	4.207	1.250	2.291	7.000
Padre con non meno di 70 anni od inabile, oppure madre vedova con non meno di 70 anni od inabile	6.630	1.593	2.411	7.700

*N. B.* — Le somme indicate nelle tre prime colonne sono state calcolate considerando il caduto in guerra in qualità di ex-combattente. Se si trattasse di un caduto non ex-combattente le suddette somme verrebbero ridotte di una certa proporzione. Verificandosi determinate condizioni le somme indicate nell'ultima colonna sarebbero ancora suscettibili di un congruo aumento.

Ora, in conformità della nostra precedente disamina e delle conclusioni alle quali siamo pervenuti, proponiamo che anche in questo caso la pensione di cui trattasi debba corrispondere, se non al 40, almeno al 30 per cento di quella a cui avrebbe avuto diritto il figlio se, invece di essere morto per causa di guerra, avesse fruito, come mutilato od invalido, della pensione di prima categoria di cui alla tabella *C*. A calcoli fatti, nell'esempio precedente essa ammonterebbe a 84.000 lire all'anno, e cioè a 7000 lire ogni mese. Certo è ancora poco, molto poco; tuttavia è già 3,05 volte tanto in confronto a ciò che verrebbe corrisposto col progetto di legge in esame.

A sostegno di questo nostro punto di vista ci sembra opportuno citare ancora l'articolo 3 della legge del 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni di guerra. Secondo detto articolo non soltanto alla vedova od agli operai veniva fissata l'aliquota del 50 per cento della pensione di

prima categoria che virtualmente sarebbe spettata al proprio congiunto caduto in guerra, ma anche al genitore quinquagenario, od alla madre vedova, od ai fratelli orfani e minorenni ed alle sorelle orfane, minorenni e nubili. Certo nessuno potrebbe affermare che questa valutazione del danno subito dai genitori, che il legislatore di allora adottò, non fosse il prodotto di un giudizio equo, obiettivo e razionale. Appare dunque evidente che a quel tempo, dato l'esiguo numero di titolari del diritto alla pensione di guerra, tale criterio di valutazione non era ancora deformato dalla aberrante decisione, assunta in seguito, di subordinare ad ogni costo la quota pro-capite di indennizzo all'entità della spesa complessiva. Orbene, noi, considerando il complesso delle circostanze concomitanti e tenendo ben presente che se ci sono limiti insuperabili ve ne sono pure altri dai quali non si può assolutamente discendere, crediamo di aver dimostrato

senso di responsabilità e di equilibrio proponendo almeno il 40 per cento per la vedova e gli orfani, ed almeno il 30 per cento per i genitori, collaterali ed assimilati. È certo però, ripetiamo, che queste quote già portate ad un livello così basso non sono più assolutamente suscettibili di qualsiasi ulteriore riduzione. Se, per semplice ipotesi, si volessero invece ridurre ancora non v'è dubbio che ciò significherebbe la reiezione di tutto un organico e coordinato sistema che s'ispira a criteri razionali ed umani per cedere il posto ad un altro sistema, il quale non può essere che empirico, arbitrario ed anche iniquo.

In materia di pensioni di guerra, il settore che concerne le vedove e gli orfani e, particolarmente, i genitori vecchi, inabili e sprovvisti di mezzi di sussistenza, è quello che più ci rende veramente perplessi ed angosciati per i casi gravi e pietosi che quotidianamente, ad ogni pie' sospinto, si incontrano nella vita, e che gridano vendetta al cospetto di Dio. Per questi casi ci vuol altro che un lontano, arido e gretto progetto di legge ad iniziativa del Governo!

Occorre che questa delicata e complessa materia sia animata da un caldo respiro di umanità, occorre che essa sia affidata direttamente ad un consesso di rappresentanti del popolo affinché, passando dal generico allo specifico, proceda ad una accurata e profonda analisi della realtà dei fatti, raccolga e valuti obiettivamente ogni e qualsiasi elemento collaterale che in quest'ambito possa avere una qualche incidenza, discrimini e, successivamente, classifichi i casi a grado a grado più meritevoli di comprensione e di aiuto, e così via. Da questo studio che dev'essere spoglio di preconcetti e permeato della quotidiana realtà dell'umana sofferenza nei suoi aspetti più umili, più profondi e più segreti, risulteranno una buona volta isolati e posti in luce i casi gravi e pietosi, per i quali non è più assolutamente concepibile che sia corrisposto in modo uniforme un assegno il quale è ben lungi dal diritto dei superstiti di ottenere almeno un indennizzo che, in termine economico-sociale, sia equivalente all'aiuto che il congiunto scomparso poteva essere in grado di fornire loro.

Il nuovo progetto di legge, specie in questo settore, è ancora troppo ancorato alle norme antiquate di un passato di arretratezza so-

ciale, sì da risultare del tutto avulso dalla coscienza dei nuovi tempi. D'altro canto mediante una serie di semplici e generici emendamenti i quali, fatalmente, restano sempre imbrigliati dallo schema già predisposto con determinati criteri, nonchè dalle interdipendenze del progetto stesso, non è possibile rinnovare di colpo questa complessa e delicata materia. Però, quando sia condotto a termine quell'indispensabile studio a cui abbiamo accennato poc'anzi, tutto il sistema va rifatto di sana pianta, sì da pervenire ad una definitiva formulazione giuridica ed economica che, eliminando ogni sperequazione ed ogni ingiustizia, aderisca più che sia possibile alle reali esigenze di vita di quegli sventurati che con la scomparsa in guerra dei loro cari sono rimasti soli, abbandonati e in preda ad assillanti bisogni.

#### IX. - LE QUESTIONI DELL'INCOLLOCABILITÀ E DELL'INCOLLOCAMENTO DEGLI INVALIDI DI GUERRA, QUELLA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI BENEFICI ECONOMICI DEL PROGETTO DI LEGGE, ED ALTRI MINORI EMENDAMENTI.

Ai fondamentali emendamenti al presente progetto di legge che di volta in volta abbiamo illustrati in modo sommario, altri numerosi emendamenti si aggiungono, la maggior parte dei quali riflettono le vivissime e reiterate richieste delle Associazioni interessate.

I suddetti minori emendamenti concernono in special modo: le norme per il consolidamento in pensione dell'assegno temporaneo a favore, particolarmente, dei grandi invalidi tubercolotici; l'aumento degli assegni di superinvalidità, di cumulo e di alcuni altri assegni speciali; l'estensione alle vedove, agli orfani, ed ai genitori dei caduti in guerra di alcune particolari provvidenze; l'aumento e l'estensione dell'indennità di accompagnamento per alcune categorie di superinvalidità; l'abbreviazione dei termini per il conseguimento del diritto alla pensione; la soppressione o l'allungamento dei termini di prescrizione; l'attenuazione del rigore che il progetto di legge comporta in merito alla perdita del diritto a conseguire ed a godere la pensione da parte degli invalidi di guerra

che, successivamente, siano incorsi in alcuni reati; l'incollabilità e l'incollocamento degli invalidi di guerra; la data di entrata in vigore dei nuovi benefici economici; e così via.

Una vera e propria illustrazione di tutti i suddetti emendamenti è ovvio che non può trovare posto in una semplice e sommaria relazione di minoranza, e, d'altro canto, noi siamo convinti ch'essi siano di una così chiara evidenza da meritare senz'altro di essere accolti, se, finalmente, si vuol compiere un'opera di giustizia e di umanità verso quei cittadini che hanno un diritto, non soltanto formale, alla gratitudine della Patria.

Ci soffermeremo brevemente soltanto sopra tre argomenti, che, a nostro avviso, hanno una particolare importanza. Il primo concerne l'incollocabilità, il secondo, l'incollocamento dei mutilati e degli invalidi di guerra, il terzo la data di decorrenza dei nuovi e maggiori benefici che verrebbero accordati dal progetto di legge in esame.

Primo. Se un invalido di età inferiore a 60 anni, provvisto di pensione dalla seconda all'ottava categoria, viene dichiarato incollocabile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, perchè può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, per la più elementare coerenza con le disposizioni di legge e con la logica, è ovvio che si debba senz'altro assegnargli la pensione di prima categoria con la quale egli possa vivere alla meno peggio senza lavorare. Il progetto di legge invece corrisponde a questo invalido un assegno di incollocabilità che è per tutti di 72.000 lire all'anno, di modo che, dato l'andamento decrescente delle pensioni dalla seconda all'ottava categoria, questo assegno, nella pluralità dei casi, serve a ben poco o, addirittura, a nulla.

Secondo. Esso riguarda gli invalidi non dichiarati incollocabili, i quali nonostante la loro buona volontà, non riescono assolutamente a trovare lavoro. Non è un mistero ch'essi in contrano sempre più notevoli difficoltà a sistemarsi perchè i datori di lavoro privati non sono tanto facilmente disposti ad assumerli in quanto stimano il loro rendimento nel lavoro inferiore a quello normale, e diciamo pure che persino lo Stato e gli Enti pubblici non brillano per la piena osservanza delle vigenti

disposizioni di legge dell'assunzione obbligatoria dei mutilati e degli invalidi di guerra. Dobbiamo poi aggiungere che, purtroppo, nella presente congiuntura, le aziende private stanno licenziando a tutto spiano anche gli operai integri e sani. Quindi dal complesso di questa situazione che tende sempre più ad aggravarsi, chiunque può immaginare qual'è, e quale sarà in seguito, la sorte di questi nostri fratelli che, in misura più o meno notevole, hanno perduto una percentuale della loro capacità lavorativa al servizio dello Stato in guerra. E allora? O si provvede in qualsiasi modo affinché essi siano collocati di fatto, o si corrisponde loro un temporaneo assegno integrativo di incollocamento per far sì che la pensione già da essi percepita raggiunga l'ammontare di quella di prima categoria. Così almeno saranno messi in condizione di poter vivere. Non c'è altra via di uscita. L'emendamento che noi proponiamo all'articolo 44 risponde appunto a questa finalità.

Terzo. In quanto alla data di entrata in vigore dei miglioramenti economici che il progetto di legge in discussione contempla, all'articolo 114 è stabilito che essa sarà quella del giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Orbene, non può essere assolutamente ammissibile che, dopo più di due anni di defatiganti trattative, per causa delle lungaggini e delle pastoie burocratiche, e, soprattutto, per il malvolere del Governo che dopo alcuni insidiosi tentativi, vuoi di un ritorno a criteri superati, vuoi di insabbiamento della scottante questione, ha rigettato lo schema già predisposto fin dal febbraio del 1949 dal Sottosegretario di quel tempo alle Pensioni di guerra, i mutilati, gli invalidi ed i congiunti dei caduti, che ormai hanno già dato luminosa prova della loro infinita pazienza e del loro grande spirito di sopportazione, debbano ora subire il danno e la beffa della perdita di un anno intero dei benefici economici che il progetto di legge contempla. Perciò la data del 1° luglio 1949 che le Associazioni interessate invocano, la quale rappresenta già di per se stessa la rinuncia di oltre un anno di tale godimento, non è affatto una pretesa assurda, ma una richiesta logica, onesta e pienamente giustificata. Ed abbiamo finito.

X. - IL GOVERNO PIUTTOSTO CHE RIDURRE LE SPESE INUTILI E COLPIRE I PROFITTATORI DI GUERRA È DISPOSTO A SACRIFICARE ANCORA LE PRINCIPALI VITTIME DELLA GUERRA STESSA.

Attraverso gli emendamenti di vario genere che abbiamo proposti noi siamo convinti che l'assetto tecnico, normativo ed economico delle disposizioni che concernono l'istituto delle pensioni di guerra entri in una fase iniziale sia di rinnovamento delle principali norme giuridiche che disciplinano tale materia, sia di maggior aderenze a quelle che realmente sono le esigenze della vita dei mutilati, degli invalidi e dei congiunti dei caduti in guerra (le quali vanno connaturate ad un consorzio che voglia essere sostanzialmente democratico e civile), sia di giusto riconoscimento del sacrosanto diritto che gli stessi hanno acquisito al cospetto del Paese al risarcimento, in termine economico-sociale, di un danno effettivamente subito.

Anche coi nostri emendamenti rimangono ancora molte e molte lacune, deficienze ed imperfezioni che non è possibile eliminare oggi con parziali, sporadici e forse precipitati o prematuri ritocchi. Perciò, come già accennammo in precedenza, riteniamo indispensabile sia tosto nominata una Commissione speciale parlamentare che abbia l'incarico di procedere ad uno studio organico, vasto e profondo di tutta questa complessa e delicata materia, allo scopo di compilare una bozza di un vero e proprio testo unico per la sua definitiva e completa regolamentazione.

Crediamo anche di essere riusciti a dimostrare come il Governo, lungi dall'aver conferito a questo istituto un assetto quasi definitivo, sia pervenuto a concludere un lungo e tormentoso travaglio con un arido, gelido ed iniquo documento burocratico, assai lontano dalla vita, dalla realtà, e da quelle che sono in concreto le legittime aspirazioni di tanta povera gente, che a questo proposito aveva nutrito molte speranze.

Da un calcolo di massima ci risulta che la maggior spesa che deriverebbe dal complesso degli emendamenti da noi proposti, e che pertanto va aggiunta ai 43 miliardi di lire che per

il 1950-51, sono stanziati in bilancio al capitolo di cui trattasi, sarebbe di 80 miliardi di lire. Ora, poichè il progetto di legge in discussione comporta già in partenza un aumento annuale di 18 miliardi di lire sullo stanziamento ordinario suddetto, ed i fondi di cui all'articolo 121 del progetto stesso ammontano a 12 miliardi, il Governo dovrà provvedere sia alla copertura dei 68 miliardi che occorrono per il 1949-50, sia allo stanziamento in bilancio degli altri 62 miliardi che occorrono per il 1950-51.

Noi, pur sapendo benissimo che il progetto iniziale, già più volte ricordato, fu respinto a suo tempo dal Governo non per il complesso dei suoi miglioramenti di ordine tecnico e giuridico, ma per la sua entità finanziaria, deliberatamente ed a ragion veduta non abbiamo voluto sottostare all'assurdo principio di comprimere e di avvilitare questa complessa, delicata ed impegnativa materia per subordinarla già in partenza a prestabiliti, empirici ed invalicabili confini di spesa, ma, al contrario, abbiamo voluto desumere questa stessa spesa da un preciso ed obiettivo esame della situazione economico-sociale del Paese e delle reali condizioni di fatto che concernono gli aventi diritto. Ecco perchè abbiamo anzitutto stabilito alcuni caposaldi fondamentali di minima, ma necessaria; e, per ora, sufficiente entità economica per gli indennizzi di base. Poi, attraverso un successivo processo di sviluppo logico e consequenziale, in cui abbiamo fatto impiego di numerosi ed incontrovertibili rapporti di interdipendenza e di comparazione, a grado a grado siamo pervenuti ad un complesso tecnico, giuridico ed economico, organico e coordinato, il quale, a nostro avviso, non crediamo possa facilmente offrire il fianco ad una critica che non sia soltanto speciosa e preconcepita, ma serena, cosciente ed equilibrata.

Quanto sopra è proprio ciò che il Governo aveva il dovere di fare.

Invece il Governo finora si è dimostrato assai premuroso verso i mutilati, gli invalidi ed i congiunti dei caduti in guerra soltanto con buoni propositi da dispensare sulla carta, ma sordo, insensibile e gretto di fronte alla imperiosa necessità di assumere impegni concreti derivanti da una obiettiva e razionale stima del danno che, in termine economico-sociale,

la Nazione ha il preciso e sacrosanto dovere di risarcire agli aventi diritto.

La sofferenza dei mutilati, degli invalidi e dei congiunti dei caduti in guerra è la prima e più sacra sofferenza che noi dobbiamo concretamente ed umanamente lenire. Questa è la legge dominante ed indeclinabile che una Nazione democratica e civile, che abbia appena un minimo di rispetto verso se stessa, deve applicare a qualsiasi costo. Non c'è via di mezzo.

D'altro canto, quando si stanziava per l'esercizio annuale una spesa complessiva che ascende a ben 1.500 miliardi di lire e si devolve una somma pari a 347 miliardi per le ordinarie spese militari e di polizia, non è assolutamente ammissibile che il Governo possa accampare difficoltà di bilancio per trovare la copertura di una somma dell'ordine di grandezza di 62 miliardi di lire, e, per giunta, quand'essa è destinata ad assolvere ad una indeclinabile ed indifferibile opera di equità e di giustizia.

Se mai, sono proprio le spese inutili e quelle eccessive, di cui abbiamo fatto cenno poc'anzi, che rispettivamente debbono essere eliminate o ridotte per far fronte a questi impegni urgenti e sacrosanti. Ed infine, qualora, per semplice ipotesi, ciò non bastasse ancora, non sarebbe finalmente giunto il momento di colpire una buona volta coloro che, profittando della guerra, non solo non hanno sacrificato nulla, ma hanno accumulato milioni e miliardi? Invece si ha il coraggio di pretendere che continuamente indefinitivamente a dibattersi in gravi difficoltà di ogni genere i mutilati, gli invalidi ed i congiunti dei caduti in guerra, e cioè proprio tutti coloro che dalla guerra non hanno guadagnato che lesioni fisiche, salute distrutta, incredibili patimenti, profondi ed incolmabili dolori.

Noi abbiamo la coscienza tranquilla di aver assolto al nostro compito di critica costruttiva applicando alla indagine criteri razionali, adeguando ogni cosa al vaglio della nostra piena consapevolezza di quelle che sono le condizioni e le possibilità del Paese, senza alcun velo di preconcetti politici, unicamente animati da una equilibrata ed onesta preoccupazione di adempiere, col cuore, con la coscienza e col pensiero, un'opera di giustizia e di equità per sollevare dagli aspri disagi in cui oggi come non mai si dibattono le principali vittime della guerra.

## APPENDICE

Al fine di procedere nei lavori con la massima sollecitudine possibile abbiamo redatto la presente relazione di minoranza in base al testo originario del progetto di legge ad iniziativa del Governo.

Poichè in sede di esame presso la Commissione finanze e tesoro il Governo ha accolto alcuni emendamenti proposti dalla maggioranza della Commissione stessa, da parte nostra ora riteniamo sia doveroso valutare la portata di questi emendamenti ed anche di indicare quali sono le rettifiche da introdurre nei prospetti comparativi acclusi alla nostra relazione.

In breve, i principali emendamenti di cui trattasi sono i seguenti: l'aumento degli assegni di superinvalidità di cui alle lettere *A* (n. 120 titolari), *A bis* (n. 62 titolari) e *B* (n. 5.333 titolari) della Tabella *E*, rispettivamente di lire 173.000, 133.100 e 60.000 all'anno; l'aumento dell'assegno supplementare per gli invalidi di prima categoria che non siano superinvalidi (n. 4.772 titolari), da lire 101.700 a lire 160.000 all'anno; l'aumento dell'assegno di cumulo per le prime quattro voci (si tratta di poche decine di titolari), rispettivamente da lire 112.000 a lire 200.000, da lire 106.800 a lire 180.000, da lire 103.200 a lire 150.000, da lire 96.000 a lire 125.000 all'anno; l'istituzione di un assegno di incollocamento di lire 72.000 all'anno per gli invalidi ascritti dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria, i quali risultino incollocati (si presumono n. 10.000 casi); l'aumento e l'estensione, secondo una determinata casistica, della indennità di accompagnamento a beneficio di alcune categorie di superinvalidi; l'aumento dell'assegno integrativo per gli orfani di guerra, da lire 12.000 a lire 18.000 (n. 100.000 casi); ed, infine, la retrodatazione al 1<sup>o</sup> di marzo del 1950 per il godimento dei maggiori benefici economici che sono contemplati nel progetto di legge.

Per conseguenza, nei prospetti comparativi che sono acclusi alla nostra relazione, bisogna introdurre le seguenti rettifiche:

a) nel prospetto n. 1: l'importo annuale lordo della pensione di prima categoria, di cui alla orizzontale *b*), dev'essere aumentato da lire 259.722 a lire 318.022;



b) nel prospetto n. 2: l'importo mensile lordo della pensione per gli invalidi di prima categoria, di cui alla terza colonna, dev'essere aumentato da lire 21.643 a lire 26.501;

e) nel prospetto n. 3: l'importo mensile lordo delle pensioni per i superinvalidi, di cui alla terza colonna, dev'essere aumentato come segue:

Alla lettera A	da lire 70.765 a lire 91.181
» » A bis	» » 69.140 » » 84.231
» » B	» » 60.515 » » 71.515
» » C	» » 56.040 » » 63.640
» » D	» » 55.632 » » 63.232
» » E	» » 54.348 » » 58.948
» » F	» » 52.640 » » 57.240

d) nel prospetto n. 4: l'importo mensile lordo delle pensioni a favore delle vedove con la prole, di cui alla terza colonna, dev'essere aumentato come segue:

Vedova con un orfano	da lire 6.116 a lire 6.616
» » due orfani	» » 7.116 » » 8.116
» » tre	» » 8.116 » » 9.616
» » quattro	» » 9.116 » » 11.116
» » cinque	» » 10.116 » » 12.616
» » sei	» » 11.116 » » 14.000

I suddetti emendamenti, i quali comportano una spesa suppletiva di tre miliardi di lire all'anno, costituiscono un tentativo, in realtà assai limitato, di correggere alcuni fra i tanti punti devoli che noi abbiamo poc'anzi messi a nudo. Se prescindiamo dall'aumento, del tutto irrisorio, di 500 lire mensili che è stato concesso agli orfani di guerra, possiamo senza altro convenire che i nuovi benefici interessano pochissimi casi (circa 30.000) in confronto al numero complessivo di soggetti del diritto di pensione (circa 830.000). Le vedove, i genitori, tutti gli invalidi ascritti dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> categoria, ed, in definitiva, anche gli orfani, sono rimasti col trattamento che verrebbe loro corrisposto dal progetto di legge governativo.

La situazione dei superinvalidi comuni e di quelli che fruiscono anche di assegno di cumulo risulta migliorata, però, a nostro avviso essa, nella pluralità dei casi, è ancora piuttosto lontana da quel trattamento minimo che dovrebbe essere assegnato a questi minorati che sono colpiti da forme gravissime ed impressionanti di mutilazione o d'infermità. L'istituzione di un assegno di incollocamento va effettivamente incontro ad una profonda aspirazione

delle categorie interessate, ma, a nostro avviso, poichè il provvedimento si estrinseca con una somma insufficiente ed uniforme per tutti indistintamente i minorati ascritti dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria, oltre a servire poco o nulla non può far a meno di determinare notevoli sperequazioni. Ad esempio: All'invalido della 6<sup>a</sup> categoria che percepisce la pensione di 2955 lire al mese, una aggiunta di 6000 lire al mese non serve di certo a risolvere l'inderogabile ed angoscioso problema della sua materiale esistenza. L'invalido della 2<sup>a</sup> categoria che percepisce la pensione di 11.468 lire al mese, con 17.468 lire al mese non risolve nemmeno lui il suddetto problema, ma trovasi già notevolmente avvantaggiato nei confronti di tutti gli altri.

Per il caso del minorato ascritto alla prima categoria, ma non superinvalido secondo le proposte della maggioranza della Commissione verrebbe accordato un aumento di 58.300 lire all'anno e perciò l'assegno complessivo sarebbe di lire 318.022 all'anno. Noi abbiamo proposto 280.000 lire. Crediamo che sia superfluo affermare come ciò dimostri che da parte nostra, nello stabilire questa cifra minima di base, sulla quale s'impernia tutto il sistema delle pensioni che noi proponiamo, non ci sia mancato senso di equilibrio e di moderazione.

Dobbiamo però aggiungere, in omaggio alla verità, che questa somma di 280.000 lire, appunto per il suo specifico carattere di minimo basilare che noi le abbiamo attribuito, concerne soltanto il caso « meno » critico, e cioè quello dell'invalido che può effettivamente svolgere una attività in proprio o alle dipendenze di altri, ed, inoltre, che non ha carico di famiglia. Invece, nel caso in cui l'invalido non possa lavorare e per giunta abbia figli a carico, in base alle nostre proposte di emendamento esso verrebbe a percepire una somma maggiore che non in base a quelle della maggioranza della Commissione (vedi l'emendamento per l'assegno speciale, di cui all'articolo 28, e quello per l'assegno integrativo, di cui all'articolo 46). Ad esempio, un invalido ascritto alla prima categoria che non svolga alcuna attività ed abbia, per ipotesi, tre figli a carico, verrebbe a percepire 394.000 lire in confronto a 347.022 lire all'anno. Crediamo che il procedimento discriminatorio da noi adottato sia alquanto

più razionale ed aderente alla realtà oggettiva dei fatti sociali, di quello adottato dalla maggioranza della Commissione.

Ciò premesso, va da sè come sia del tutto superfluo da parte nostra affermare che gli emendamenti proposti dalla maggioranza della Commissione ed accettati dal Governo, costituiscono, nel loro insieme, un insignificante correttivo alle palesi e gravi manchevolezze dell'originario progetto redatto dal Governo. Del resto è ovvio che nell'ambito di una materia in cui pesano i grandi numeri con una ulteriore disponibilità di soli tre miliardi di lire non è certo possibile introdurre emendamenti che abbiano una qualche apprezzabile consistenza. Insomma, 64 miliardi non bastano per le pen-

sioni di guerra. Lo Stato per far fronte, com'è suo preciso dovere, alle imperiose ed indeclinabili esigenze di tutti quei cittadini che vantano un sacrosanto diritto al risarcimento di un danno subito per causa di guerra, anche nel caso in cui gli assegni siano ridotti all'estremo limite, precisamente come noi abbiamo avuto cura di fare, in modo assoluto non può sottrarsi dal devolvere a tale scopo la somma di 123 miliardi di lire all'anno. Concludendo: o stanziare questa somma o calpestare i diritti dei minorati e dei congiunti dei caduti in guerra. Da questo dilemma non si sfugge.

CERRUTI, *relatore per la minoranza.*

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE**  
**E RELATIVI CONTROPROGETTI**  
**DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA**

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL MINISTERO

## TITOLO I.

DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI GUERRA  
IN GENERALE.

## Art. 1.

Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Ai militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

## Art. 2.

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

## TITOLO II.

DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI GUERRA  
IN GENERALE.

## Art. 1.

*Identico.**Identico.*

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

## Art. 2.

*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE  
(in riferimento al testo della Commissione)

TITOLO I.

DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI GUERRA  
IN GENERALE.

Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Si presumono altresì dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

Art. 3.

La morte o l'invalidità determinate da ferite lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del competente Ministero militare.

Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiara che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Art. 4.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.

In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Art. 5.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di

Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del Ministero militare.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Il servizio sedentario e quello prestato esclusivamente negli uffici non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra.

#### Art. 6.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio.

#### Art. 7.

Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

#### Art. 6.

*Identico.*

#### Art. 7.

*Identico.*



*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

## Art. 8.

È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato dai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e da qualsiasi cittadino che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.

## Art. 9.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e qualsiasi cittadino, ed in caso di morte i loro congiunti, militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.

## Art. 10.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

## Art. 11.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infor-

## Art. 8.

È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.

## Art. 9.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini, ed in caso di morte i loro congiunti, militarizzati per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.

## Art. 10.

*Identico.*

## Art. 11.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

tunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.

Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

Art. 12.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa innanzi al Sindaco del Comune di residenza alla presenza di due testimoni ed è irretrattabile.

Nell'eventualità che l'indennità sia stata già liquidata in capitale, non avendo l'interessato potuto esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volontà, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.

Art. 13.

L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunciato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.

Art. 12.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al Pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

*Identico.*

Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.

Art. 14.

Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare fra la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al Pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile.

Quando l'interessato opti per la indennità e vi siano altri, ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il Pretore determina se e quale quota della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto alla pensione od all'assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità, si applicano le norme del secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

Art. 15.

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.

Quando l'interessato opti per la indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il Pretore determina se e quale quota della indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Art. 14.

Nei casi di invalidità o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o l'assegno stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Identico.*

Art. 15,

*Identico.*

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

## Art. 16.

Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti.

Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.

## Art. 17.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o tratti sotto le armi in tempo di guerra, i quali, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.

La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

## Art. 16.

Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.

*Identico.*

## Art. 17.

*Identico.*



## Art. 16.

*Identico.*

## Art. 17.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dai nove decimi della pensione di guerra, ed, inoltre, dagli assegni accessori alla medesima.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dai nove decimi della pensione di guerra, ed, inoltre, dagli assegni accessori alla medesima.

Lo stesso trattamento si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi, ed alle loro famiglie, qualora, avendo riguardo allo stipendio o alla paga di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 18.

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni di Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.

Art. 19.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati; agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.

Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

civile, esso risulti più favorevole del cumulo  
la fra pensione precedentemente goduta e  
quella di guerra.

*Soppresso.*

*Identico.*

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

*Identico.*

omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'articolo 18 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea, in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni finiani.

Art. 20.

Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

Art. 21.

Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'articolo 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

TITOLO II.

DEI DIRITTI DEI MUTILATI ED INVALIDI  
DI GUERRA.

Art. 22.

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente articolo 10, abbiano subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne è suscettibile.

Art. 20.

*Identico.*

Art. 21.

*Identico.*

TITOLO II.

DEI DIRITTI DEI MUTILATI ED INVALIDI  
DI GUERRA.

Art. 22.

*Identico.*

Art. 20.

*Identico.*

Art. 21.

*Identico.*

TITOLO II.

DEI DIRITTI DEI MUTILATI ED INVALIDI  
DI GUERRA.

Art. 22.

*Identico.*

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascrivarsi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.

Art. 23.

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso.

Art. 24.

Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo

Art. 23.

*Identico.*

Art. 24.

*Identico.*

## Art. 23.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla Tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

## Art. 24.

*Identico.*

assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria.

Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.

Art. 25.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sarà ammessa, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le Commissioni mediche di cui al successivo articolo 101 sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), i nominativi degli invalidi che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dell'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

Art. 26.

Quando le ferite, lesioni od infermità, siano state riportate o contratte in conseguenza del servizio prestato in reparti operanti impiegati in azioni di combattimento, o in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche, di guerra, ovvero durante lo stato di prigionia, o quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, sono liquidati, per ciascuna categoria di infermità, nella misura di cui all'annessa tabella C secondo la classificazione per gruppi di gradi ivi stabilita.

Negli altri casi spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, nella misura stabilita dall'annessa tabella D.

Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.

Art. 25.

*Identico.*

Art. 26.

*Identico.*



Art. 25.

*Identico.*

Art. 26.

Ai militari divenuti invalidi per cause dipendenti dal servizio di guerra o attinente alla guerra, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, sono liquidati, per ciascuna categoria di infermità, nella misura di cui all'annessa Tabella C, secondo la classificazione per gruppi di gradi ivi stabilita.

*Soppresso.*

*Identico.*

Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.

Art. 27.

Ai cittadini italiani divenuti invalidi per fatti di guerra, di cui all'articolo 10, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, si liquidano, per ciascuna categoria di infermità, nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa dall'annessa tabella *D*.

Sono ad essi applicabili le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 della presente legge.

In ogni caso, ove il cittadino, al momento dell'evento dannoso, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità, è concessa in base a tale grado.

Art. 28.

Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate nell'allegata tabella *E* un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

A favore degli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua di lire 20.000. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37 ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949.

Gli assegni suddetti non sono reversibili.

Art. 29.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscono di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non reversi-

Art. 27.

*Identico.*

Art. 28.

*Identico.*

Art. 29.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscono di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non reversi-

*Identico.*

Art. 27.

Ai cittadini italiani divenuti invalidi per fatti di guerra, di cui all'articolo 10, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, si liquidano, per ciascuna categoria di infermità, nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa dell'annessa tabella C.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 28.

*Identico.*

A favore degli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua di lire 60.000. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37 ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1949.

*Soppresso.*

Tale indennità viene concessa anche alle vedove in possesso della pensione di guerra quando non svolgano comunque una proficua attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, ed ai genitori, pure in possesso di pensione di guerra, quando siano inabili al lavoro.

Per le vedove ed i genitori tale indennità può essere congruamente ridotta fino alla metà nei casi di minor bisogno.

Art. 29.

*Soppresso.*

bile di annue lire 101.700 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'articolo 2 decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.

Agli invalidi delle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> è concesso un assegno supplementare non reversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000.

Art. 30.

Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 60.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> e di annue lire 40.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> dell'annessa tabella A.

Art. 31.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1<sup>a</sup> categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Qualora con una infermità di 2<sup>a</sup> categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di 1<sup>a</sup> categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra la pensione di 1<sup>a</sup> categoria e quella di 2<sup>a</sup> categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Art. 32.

Qualora l'invalido fruisca di ricovero ospedaliero a cura dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, e successive modificazioni, o di altre Amministrazioni, gli assegni complessivi di cui è in godimento sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale

bile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'articolo 2 decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.

*Identico.*

Art. 30.

*Identico.*

Art. 31.

*Identico.*

Art. 32.

*Identico.*

*Soppresso.*

Art. 30.

*Identico.*

Art. 31.

*Identico.*

Art. 32.

Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli articoli 28, primo comma, 30 e 31, dei quali è in godimento, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli

o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido.

È escluso dal compunto l'aumento integratore per i figli di cui all'articolo 46.

Tali ritenute vanno a favore dell'Opera nazionale predetta o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

Art. 33.

Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Art. 34.

Per i minori invalidi di 1<sup>a</sup> categoria la necessità del ricovero è presunta: nei loro riguardi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 32.

Art. 35.

Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la opportunità del ricovero.

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementare e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta come previsto nell'articolo 32.

Art. 36.

Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:

a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 33;

b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.

Art. 33.

*Identico.*

Art. 34.

*Identico.*

Art. 35.

*Identico.*

Art. 36.

*Identico.*

asegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 33.

*Identico.*

Art. 34.

*Identico.*

Art. 35.

*Identico.*

Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è istituita una indennità di ricovero comprensiva dell'eventuale assegno di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta come previsto nell'articolo 32.

Art. 36.

*Identico.*

## Art. 37.

Nell'interesse dei minori, ascritti a categorie inferiori alla 1<sup>a</sup>, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo precedente, lettera *b*.

## Art. 38.

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 36 - lettera *b* - e si oppongano al ricovero, l'indennità di cui all'articolo 35 non è dovuta; e gli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.

## Art. 39.

Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, relativamente al disposto dell'articolo 35 e dell'articolo 36, lettera *b*, è ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro del tesoro entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.

## Art. 40.

Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

L'invalido, che dopo aver liquidato pensione di guerra per cecità assoluta e permanente di un occhio o per la perdita di un arto superiore od inferiore fino al limite, rispettivamente, della perdita totale della mano o del piede, venga a perdere, per causa estranea alla guerra l'altro occhio od un altro arto fino al limite predetto, consegue, in aggiunta alla pensione di cui è fornito, un assegno non riversibile uguale alla metà dell'assegno di superinvali-

## Art. 37.

*Identico.*

## Art. 38.

*Identico.*

## Art. 39.

*Identico.*

## Art. 40.

*Identico.*

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.



## Art. 37.

Nell'interesse dei minori, ascritti a categorie inferiori alla 1<sup>a</sup>, e con le cautele di legge, è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratto l'assegno di cura, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo precedente, lettera *b*.

## Art. 38.

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'articolo 36 - lettera *b* - e si oppongano al ricovero, l'indennità di cui all'articolo 35 non è dovuta e gli assegni di superinvalidità, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.

## Art. 39.

*Identico.*

## Art. 40.

*Identico.*

*Identico.*

dità che gli sarebbe spettato per il complesso delle lesioni, se tutte fossero derivate dall'evento di servizio per cui è pensionato.

Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'articolo 12.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Art. 41.

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile dalla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risultino altresì che i mezzi di sussistenza di cui sono provvisti non siano tali da soddisfare alle comuni esigenze della vita, è concesso un assegno di previdenza non reversibile nè sequestrabile di annue lire 72.000.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità che per sè stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla 1<sup>a</sup> categoria della annessa tabella A.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà, nei casi di minor bisogno.

Art. 42.

L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1<sup>a</sup> cate-

*Identico.*

*Identico.*

Art. 41.

*Identico.*

Art. 42.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 41.

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che i mezzi di sussistenza di cui sono provvisti siano inferiori all'ammontare della pensione di 1<sup>a</sup> categoria di cui al raggruppamento iniziale della tabella C, è concesso un assegno di previdenza non reversibile nè sequestrabile di annue lire 56.000 per gli ascritti alla 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria e di annue lire 84.000 per quelli ascritti dalla 5<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup>.

*Identico.*

*Identico.*

L'assegno di previdenza di annue lire 56.000 è concesso anche alle vedove ed ai genitori in possesso di pensione di guerra, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età per le vedove ed il 65° per i genitori, od, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in stato di bisogno.

*Identico.*

Art. 42.

*Identico.*

goria, nonchè a coloro che abbiano ottenuto una indennità una volta tanto ai sensi dell'articolo 22, secondo comma.

Art. 43.

Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.

L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'articolo 41.

Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età di cui al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 41 l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 44.

Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1<sup>a</sup> che siano di età inferiore ai 60 anni compiuti e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che siano effettivamente incollocati, è concesso un assegno di incollocabilità nella misura di lire 72.000 annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo deve essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - e corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano incollocati ed incollocabili.

Art. 43.

*Identico.*

Art. 44.

Agli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria inferiore alla 1<sup>a</sup>, che siano di età inferiore ai 60 anni compiuti e che siano incollocati è concesso un assegno di lire 72.000 annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al presente articolo, deve essere corredata da attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

## Art. 43.

*Identico.*

L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo e quarto comma dell'articolo 41.

*Identico.*

## Art. 44.

Gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima, con età inferiore ai 60 anni compiuti, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e risultino effettivamente incollocati, verranno ascritti alla 1<sup>a</sup> categoria e fruiranno della pensione corrispondente.

Agli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla 1<sup>a</sup>, con età inferiore ai 60 anni compiuti, se risultano effettivamente incollocati per cause non dipendenti dalla loro volontà è concesso un assegno di incollocamento pari alla differenza tra la pensione che percepiscono e quella di 1<sup>a</sup> categoria della tabella C.

La domanda per conseguire il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma del presente articolo, deve essere presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale delle Pensioni di guerra - e corredata da attestazioni rilasciate dalla Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano incollocabili ed effettivamente incollocati nel primo caso, ed effettivamente incollocati per cause indipendenti dalla loro volontà nel secondo.

Il Ministro del tesoro provvede in merito previ accertamenti sanitari di controllo da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche, di cui ai successivi articoli 101 e 102.

L'assegno decorre dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, nè col sussidio di disoccupazione finchè questo sia corrisposto; viene liquidato per periodi di due anni e può essere rinnovato, su domanda degli interessati, finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

L'assegno può essere in ogni tempo revocato con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che sia venuta meno la ragione per la quale fu concesso.

#### Art. 45.

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere *A*, *A-bis* - *B*, punti 1, 3 e 4 - *C* - *D* - *E* - *F*, punto 1, della tabella *E* annessa alla presente legge è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella misura di lire 16.000 mensili per i superinvalidi specificati nelle lettere *A* e *A-bis*, di lire 10.000 per quelli specificati nella lettera *B* e di lire 7.800 per le altre lettere, oppure nella misura, rispettivamente, di lire 20.000, 14.000 e 10.400 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano nei Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 45.

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate alle lettere *A*, *A-bis*, *B*, punti 1, 3 e 4, *C*, *D*, *E* e *F*, punti 1 2-3-5-6 e 7 è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella misura di lire 26.000 mensili per i grandi invalidi specificati nella lettera *A*, di lire 24.000 per quelli specificati nella lettera *A-bis*, di lire 20.000 per quelli specificati nella lettera *B*, di lire 18.000 per quelli specificati nelle lettere *C* e *D* e di lire 15.000 per quelli specificati nelle lettere *E* ed *F*, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, oppure nella misura rispettivamente di lire 22.000 - 20.000 - 16.000 - 15.000 e 12.000 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano nei Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore.

Il Ministro del tesoro provvede in merito previo accertamenti sanitari di controllo nel caso di dichiarata incollocabilità da eseguirsi a mezzo delle Commissioni mediche di cui ai successivi articoli 101 e 102.

La pensione o l'assegno di 1<sup>a</sup> categoria o l'assegno di incollocamento decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda; essi non sono cumulabili con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, nè col sussidio di disoccupazione finchè questo sia corrisposto; vengono liquidati per periodi di due anni e possono essere rinnovati su domanda dell'interessato finchè sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

Il passaggio di categoria di cui al primo comma e l'assegno di cui al secondo comma possono essere in ogni tempo revocati con provvedimento del Ministro del tesoro quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali furono concessi.

#### Art. 45.

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità specificate alle seguenti lettere e punti della tabella *E* annessa alla presente legge, residenti in Comuni aventi una popolazione fino a 100 mila abitanti, sono accordati per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, le indennità mensili come in appresso indicate:

lettera <i>A</i> . . . . .	L. 24.000
lettera <i>A bis</i> . . . . .	22.000
lettera <i>B</i> . . . . .	19.000
lettere <i>C</i> e <i>D</i> . . . . .	15.000
lettere <i>E</i> e <i>F</i> . . . . .	12.000
lettera <i>G</i> 1 . . . . .	9.000

Le dette indennità sono elevate come segue per i superinvalidi residenti in Comuni superiori a 100 mila abitanti:

lettera <i>A</i> . . . . .	L. 30.000
lettera <i>A bis</i> . . . . .	27.000
lettera <i>B</i> . . . . .	24.000
lettere <i>C</i> e <i>D</i> . . . . .	18.000
lettere <i>E</i> e <i>F</i> . . . . .	15.000
lettera <i>G</i> 1 . . . . .	12.000

È data facoltà al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei 4/5.

*Identico.*

L'indennità rimane sospesa quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

*Identico.*

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali ed in luoghi di cura all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti.

*Identico.*

L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

*Identico.*

Le disposizioni del presente articolo sono estese anche agli invalidi di cui all'articolo 40, comma secondo.

*Identico.*

#### Art. 46.

#### Art. 46.

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1<sup>a</sup> categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3.000 per ciascuno dei figli nati o nascituri finché minorenni e inoltre nubili se femmine.

*Identico.*

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1<sup>a</sup> categoria dell'annessa tabella A, finché duri tale inabilità.

Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

#### Art. 47.

#### Art. 47.

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

*Identico.*



*Identico.*

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche nel caso che il servizio di accompagnamento sia disimpegnato da un familiare dell'invalido.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Le disposizioni del presente articolo sono estese anche agli invalidi di cui all'articolo 40 che si trovino nelle stesse condizioni.

Art. 46.

L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1<sup>a</sup> categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 18.000 per ciascuno dei figli nati o nascituri finchè minorenni e inoltre nubili se femmine.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 47.

*Identico.*

L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purchè la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l'invalidità.

Art. 48.

Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

Art. 49.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti.

Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli Enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato dal Ministero del tesoro.

Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall'articolo 17.

*Identico.*

Art. 48.

*Identico.*

Art. 49.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 48.

*Identico.*

Art. 49.

*Identico.*

## Art. 50.

Le disposizioni, di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso.

In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente.

Le suddette norme sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonchè ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.

## Art. 51.

Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione.

Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 101 oppure, qualora risulti più favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione domanda.

Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'articolo 10 la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennità, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

## Art. 50.

*Identico.*

## Art. 51.

*Identico*

Art. 50.

*Identico.*

Art. 51.

*Identico.*

## Art. 52.

Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella *D* con gli eventuali assegni accessori.

In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in più in base al presente articolo sono abbuonate.

## Art. 53.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può, entro dieci anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte, purchè nel termine indicato.

Solo per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse oltre il predetto termine di dieci anni.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'articolo 101, dichiara che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'articolo 102.

Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà pronunciarsi su visita diretta.

La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

## Art. 52.

*Identico.*

## Art. 53.

*Identico.*

## Art. 52.

Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura dei nove decimi di quella stabilita dall'annessa tabella C, ed, inoltre, gli eventuali assegni accessori.

*Identico.*

## Art. 53.

Nel caso di aggravamento dell'infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, l'invalido può chiederne la revisione. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non prima che siano trascorsi tre anni dal precedente accertamento sanitario.

Solo per le invalidità dipendenti esclusivamente e direttamente da ferite o lesioni riportate a causa di eventi bellici, le domande di aggravamento, di cui al precedente comma, sono ammesse senza limite di tempo.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto.

Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello dell'aggravamento, vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del Testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874.

Art. 54.

Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno, che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da Enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.

Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità, per la concessione dell'assegno integratore di cui all'articolo 49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.

Art. 54.

*Identico.*



*Identico.*

*Identico.*

Art. 54.

*Identico.*

## TITOLO III.

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA  
E DEGLI ORFANI.

## Art. 55.

La vedova del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella *G.* quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate o contratte nelle circostanze indicate dal primo comma dell'articolo 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella *H.*

Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione del matrimonio purchè le cause per le quali questo non fu contratto non risultino imputabili a volontà delle parti.

## Art. 56.

Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di reversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.

Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di reversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.

## TITOLO III.

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA  
E DEGLI ORFANI.

## Art. 55.

*Identico.*

## Art. 56.

*Identico.*

## TITOLO III.

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA  
E DEGLI ORFANI.

## Art. 55.

La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'articolo 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G.

*Soppresso*

*Identico.*

## Art. 56.

*Identico.*

## Art. 57.

La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa violenta esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.

Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'articolo 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purchè non sia durato meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purchè sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

## Art. 58.

La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione, tuttavia, quando essa contragga matrimonio entro 15 anni dalla vedovanza e non vi siano orfani ai quali spettì per riversibilità la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

— sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

— sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

— cinque annualità, se alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

— quattro annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni.

## Art. 57.

*Identico.*

*Identico.*

Per la vedova del civile morto per la causa di guerra di cui all'articolo 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anni dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purchè non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purchè sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

## Art. 58.

La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione, tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spettì per riversibilità la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

*Identico.*

Art. 57.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 58.

*Identico.*

— sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplata nella annessa tabella G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per reversibilità la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.

Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.

La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

#### Art. 59.

Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni, celibi e nubili, alla vedova del militare di truppa e del sottufficiale o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella *I*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *G*, e nella misura indicata dalla tabella *L*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *H*.

I figli celibi e le figlie nubili se maggiorenni sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare di truppa e del sottufficiale o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle *I* ed *L* quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A* e risulti in stato di bisogno.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle *I* ed *L* per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento della età di 70 anni.

#### Art. 60.

Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulte-

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 59.

Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dalla annessa tabella *I*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *G* e nella misura indicata dalla tabella *L*, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *H*.

*Identico.*

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle *I* ed *L* quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A* e risulti in stato di bisogno.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 60.

Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulte-

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 59.

Quando esistano orfani di età minore dei 21 anni e nubili se figlie, alla vedova del militare o del civile è corrisposta la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella *I*.

I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni, qualora siano o diventino inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile può egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalla tabella *I*, quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A* e risulti in stato di bisogno.

Nel caso che l'invalidità sia temporanea la pensione viene liquidata in base alla suddetta tabella *I* per periodi di tempo non inferiori a due anni e non superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

*Identico.*

Art. 60.

Se con la vedova concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulte-

riormente integrata con un aumento di annue lire 12.000 per ciascun orfano celibe o nubile finchè non compia il 21° anno di età oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purchè sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Art. 61.

I figli celibi e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 59 e 60.

Per il calcolo dell'aumento di cui all'articolo 60, il primo orfano non viene computato.

I figli celibi e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi del padre, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 57.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'articolo 57.

Art. 62.

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni, divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

riormente integrata con un aumento di annue lire 18.000 per ciascun orfano finchè i figli non compiano il 21° anno di età e le figlie inoltre siano nubili oppure anche dopo compiuti gli anni 21, quando essi siano inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

*Identico.*

Art. 61.

I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 59 e 60.

*Identico.*

I figli e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi del padre ovvero questi sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e non abbia i mezzi necessari di sussistenza, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 62.

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni, divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.



riormente integrata con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano finchè non compia il 21° anno di età e sia nubile se figlia, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purchè sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

*Identico.*

Art. 61.

*Identico.*

*Identico.*

I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulta provvisto di un reddito inferiore alla retribuzione iniziale complessiva di un impiegato dello Stato di grado 12° del gruppo C, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 62.

Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo anche i figli e le figlie nubili, maggiorenni, divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A.

Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra, conseguono la pensione più favorevole ad essi spettante aumentata del cinquanta per cento.

Art. 63.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a pensione di guerra.

Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purchè concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

Art. 64.

La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 62 nonchè se, in età minore, abbiano contratto matrimonio.

Art. 65.

Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 63, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'articolo 55.

L'altra metà è divisa in parti ugali fra tutti i figli che ne abbiano diritto.

Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'articolo 59, risultante dalla differenza tra le tabelle *I* e *G*, *L* e *H*, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

*Identico.*

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

Art. 63.

*Identico.*

Art. 64.

La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 62 e dalle figlie anche di età minore, quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 65.

*Id ntico.*

*Identico.*

Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per causa di guerra, conseguono la pensione più favorevole ad essi spettante umentata del cento per cento.

Art. 63.

*Identico.*

Art. 64.

*Identico.*

Art. 65.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico*

L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'articolo 59, risultante dalla differenza tra le tabelle *I* e *G*, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso

Se la vedova si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 59, anche l'aumento di cui al comma precedente è ripartito tra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione.

L'aumento integratore di cui all'articolo 60 è devoluto esclusivamente a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.

Art. 66.

Se la vedova è privata in tutto o in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascorsi di provvedere alla educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, il Giudice delle tutele, in applicazione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato provinciale o da alcuni degli Enti indicati nell'articolo 34 della legge predetta.

Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota, ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura del Ministero del tesoro.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

Art. 67.

In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'articolo 60, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

Art. 68.

Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile ad una delle categorie della annessa ta-

Art. 66.

*Identico.*

Art. 67.

*Identico.*

Art. 68.

Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile ad una delle categorie della annessa ta-

*Identico.*

Art. 66.

*Identico.*

Art. 67.

*Identico.*

Art. 68.

*Identico.*

bella *A* venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla reversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purchè il matrimonio sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

La misura della pensione non può in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle *G*, *H*, *I* e *L* ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse.

Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 61, 62 e 63.

Tali pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge.

Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la reversibilità della pensione o dell'assegno di cui godeva non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte.

#### Art. 69.

In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente Titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.

Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni, come decorrenti della data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

### TITOLO IV.

#### DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI.

#### Art. 70.

Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il ci-

bella *A* venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato ha diritto alla reversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 69.

*Identico.*

### TITOLO IV.

#### DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI.

#### Art. 70.

*Identico.*

La misura della pensione non può in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle *G* e *I* ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 69.

*Identico.*

#### TITOL IV.

DEI DIRITTI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI  
E DEGLI ASSIMILATI.

Art. 70.

*Identico.*

vile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10 non abbia lasciato vedova o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:

a) al padre che abbia l'età di anni 58, oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quarto comma dell'articolo 59;

b) alla madre vedova;

c) ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili purchè minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione.

Tra collaterali la pensione si divide in parti uguali, e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, può essere devoluta agli avi che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori.

La misura della pensione è quella stabilita dalla annessa tabella M quando la morte del militare sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 1° comma dell'articolo 26.

Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, la pensione è concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.

#### Art. 71.

Per la concessione della pensione di cui al precedente articolo occorre, in ogni caso, che ai genitori, collaterali od assimilati, siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza.

Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene anche conto dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e si ha riguardo alle condizioni di

c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purchè minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione.

*Identico.*

Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 12° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta a coloro che abbiano provveduto al mantenimento e alla educazione di lui fino alla maggiore età e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data dell'evento dannoso, semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per i genitori.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 71.

*Identico.*

*Identico.*



*Identico.*

*Identico.*

La misura della pensione è quella stabilita  
dalla annessa tabella *M*.

*Soppresso.*

Art. 71.

*Identico.*

*Identico.*

età, sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonché dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio. Ove, a causa della morte del militare o del civile, i proventi dei genitori, collaterali ed assimilati, siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti proventi non bastino al loro sostentamento, la pensione è congruamente ridotta. La riduzione non può mai superare la metà della pensione.

Art. 72.

Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verificano posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La domanda non è ammessa scorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo articolo 106.

Art. 73.

Agli effetti della pensione di guerra è equiparato al genitore legittimo colui che abbia adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte, e colui che, prima dell'evento stesso, lo abbia riconosciuto come proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati agli affetti della pensione come genitori di un figlio legittimato.

Art. 74.

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.

Art. 72.

*Identico.*

Art. 73.

*Identico.*

Art. 74.

*Identico.*

Si considerano insufficienti al sostentamento i proventi inferiori alla remunerazione iniziale complessiva di un impiegato dello Stato di grado 12° del gruppo C.

Art. 72.

*Identico*

*Soppresso.*

Art. 73.

*Identico.*

Art. 74.

*Identico.*

Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e posseda i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Art. 75.

Ai fratelli celibi e alle sorelle nubili minorenni sono equiparati i fratelli celibi e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Nel caso di inabilità temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'articolo 59.

Art. 76.

Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'articolo 70 purchè sussistano le altre condizioni prescritte dall'articolo 71.

La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 70; non è soggetta alla riduzione, di cui all'articolo 71, nè ad aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova o della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da

Art. 75.

*Identico.*

Art. 76.

*Identico.*

## Art. 75.

Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili, maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

*Identico.*

## Art. 76.

*Identico.*

La pensione suddetta non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'articolo 70; non è soggetta alla riduzione, di cui all'articolo 71, è soggetta allo aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da

parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 11 e successivi.

## Art. 77.

Il genitore che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano più di tre.

Ai collaterali ed agli assimilati spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui sopra.

## Art. 78.

Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o più figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente.

Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione è peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 70 e 71.

Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.

## Art. 79.

Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* aumentata della metà.

Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma prece-

## Art. 77.

*Identico.*

*Identico.*

Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 71, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui sopra.

## Art. 78.

*Identico.*

## Art. 79.

*Identico.*

Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma prece-

parte degli altri eventi diritto, esercitata l'opposizione per l'indennità secondo gli articoli 11 e successivi.

Art. 77.

*Identico.*

Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, nella misura del 50 per cento se i figli morti siano due, del 100 per cento se siano tre e del 150 per cento se siano più di tre.

Ai collaterali ed agli assimilati spetta la pensione nella misura più favorevole e col beneficio di cui sopra, subordinatamente però alle condizioni generali prescritte dagli articoli 70 e 71.

Art. 78.

*Identico.*

Art. 79.

Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finchè duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M e O, aumentata della metà.

*Identico.*

dente, subordinato peraltro alle condizioni generali prescritte dagli articoli 70 e 71.

L'aumento è cumulabile con quello contemplato nell'articolo 77.

#### Art. 80.

Ai genitori collaterali ed assimilati del militare di truppa e del sottufficiale o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 71 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, è concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella *O* nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *M* e nella misura indicata dalla tabella *P* nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *N*.

Nei casi di cui all'articolo 76, si applica la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo stesso.

L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento dell'età di 70 anni.

#### Art. 81.

La pensione di guerra si perde dalla madre, dai fratelli e dalle sorelle, che contraggano matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungano gli anni 21, salvo il caso di cui all'articolo 75.

Nel calcolare l'età del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'articolo 70, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi, e si trascura, se è eguale o inferiore ai sei mesi.

#### Art. 82.

Ove i genitori o gli assimilati del militare o del civile siano entrambi viventi all'atto in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi lavoro ed inoltre celibi o nubili.

dente, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche.

*Identico.*

#### Art. 80.

Ai genitori collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 71 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, è concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella *O* nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *M* e nella misura indicata dalla tabella *P* nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella *N*.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 81.

*Identico.*

#### Art. 82.

*Identico.*

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro e, se donne, non abbiano contratto matrimonio.



*Identico.*

Art. 80.

Ai genitori collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 71 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, è concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 81.

La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggano matrimonio, dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungano gli anni 21, salvo il caso di cui all'articolo 75.

*Identico.*

Art. 82.

*Identico.*

La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro, ed, inoltre, nubili se sorelle.

## TITOLO V.

RIVERSIBILITÀ DEI SOPRASSOLDI  
ANNESSI ALLE MEDAGLIE AL VALOR MILITARE.

## Art. 83.

Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

## Art. 84.

Quando il decorato sia morto senza lasciare vedova ed orfani con diritto a soprassoldo, questo spetta ai genitori, collaterali ed assimilati, nell'ordine stabilito dall'articolo 70 e con le norme degli articoli 73, 74, 81 e 82.

## Art. 85.

Per concedere la riversibilità del soprassoldo di cui ai precedenti articoli 83 e 84 è necessario accertare, d'intesa con la competente Amministrazione militare, se colui il quale è autorizzato a fregiarsi della decorazione sia immune da gravi carichi penali e morali.

## Art. 86.

La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo soprassoldo.

Nei casi di cui al precedente comma la riversibilità del soprassoldo è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la riversibilità è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

## Art. 87.

Il ripristino del diritto a fregiarsi delle medaglie al valor militare comporta la riattivazione del pagamento al decorato del soprassoldo, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione ed imputazione delle somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti.

## TITOLO V.

RIVERSIBILITÀ DEI SOPRASSOLDI  
ANNESSI ALLE MEDAGLIE AL VALOR MILITARE.

## Art. 83.

*Identico.*

## Art. 84.

*Identico.*

## Art. 85.

*Identico.*

## Art. 86.

*Identico.*

## Art. 87.

*Identico.*

TITOLO V.

RIVERSIBILITÀ DEI SOPRASSOLDI  
ANNESI ALLE MEDAGLIE AL VALOR MILITARE.

Art. 83.

*Identico.*

Art. 84.

*Identico.*

Art. 85.

*Identico.*

Art. 86.

*Identico.*

Art. 87.

*Identico.*

## Art. 88.

Di tutti i provvedimenti che abbiano, comunque, influenza sul pagamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze militari, l'Amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

La cessazione o la riattivazione del pagamento del soprassoldo deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto.

## TITOLO VI.

PERDITA, SOSPENSIONE E REVOCA  
DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

## Art. 89.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità, ed il godimento della pensione e dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a qualunque pena, pronunciata in base ai codici penali militari, che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonchè dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Coloro che, in tempo di guerra, si siano resi colpevoli di reati di tradimento, di spionaggio,

## Art. 88.

*Identico.*

## TITOLO VI.

PERDITA, SOSPENSIONE E REVOCA  
DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

## Art. 89.

*Identico.*

Coloro che, in tempo di guerra, si siano resi colpevoli, di reati di tradimento, di spionaggio

Art. 88.

*Identico.*

## TITOLO VI.

### PERDITA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

Art. 89.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità, ed il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a qualunque pena, pronunciata in base ai codici penali militari, che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate.

In deroga all'articolo 28 del Codice penale, i militari od i civili, mutilati od invalidi di guerra, che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non perdono il diritto di conseguire la pensione, l'assegno o la indennità ed il diritto al godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti. La presente disposizione non si applica quando trattasi di condanna riportata da un militare per reato previsto dai Codici penali militari che renda il condannato indegno di appartenere alle Forze armate.

I militari che, in tempo di guerra, si siano resi colpevoli di reati di tradimento, di spio-

di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta o siano stati dichiarati disertori, o risultino autori di mutilazione volontaria, anche se sia intervenuta amnistia, grazia, indulto, o riabilitazione, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido abbia riportato, posteriormente al commesso reato, ferita o lesione per offesa di armi nemiche in combattimento e il caso in cui, posteriormente al commesso reato, abbia ottenuto una ricompensa al valor militare o conseguito promozione per merito di guerra.

Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro del tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, può concedere la pensione e l'assegno, ove risulti che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onore militare.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 90.

La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena, nonché durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa.

Nessuna pensione e nessun assegno spetta alla moglie, ai figli, ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare il quale abbia perduto il diritto a conseguire o godere la pensio-

di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria, anche se sia intervenuta amnistia, grazia, indulto, o riabilitazione, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal 1° comma dell'articolo 26.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 90.

*Identico.*

*Soppresso.*

naggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria, anche se sia intervenuta amnistia, grazia o indulto, sono incapaci di consegnare la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti, salvo il caso in cui abbiano, posteriormente al commesso reato, partecipato a combattimento in reparti operanti od ottenuto ricompensa al valore militare o conseguito promozione per merito di guerra, oppure, nei confronti degli aventi diritto, se caduti per causa di guerra.

*Identico.*

Per i reati previsti dai Codici penali militari l'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 90.

*Identico..*

*Soppresso.*

ne o l'assegno, a termine del secondo comma del precedente articolo.

Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio.

Negli altri casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbero avuto diritto se il militare o il civile fosse morto.

Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.

#### Art. 91.

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, salvo i casi di cui al secondo comma dell'articolo 89, può essere ripristinato, quando sia intervenuta riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

#### Art. 92.

Durante l'espiatione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dello assegno, già conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà.

Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo

*Identico.*

Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbero avuto diritto se il militare o il civile fosse morto.

*Identico.*

#### Art. 91.

*Identico.*

#### Art. 92.

*Identico.*



*Identico.*

Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbero avuto diritto se il militare fosse morto.

*Identico.*

Art. 91.

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato, quando sia intervenuta riabilitazione.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 92.

*Identico.*

e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall'articolo 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiatione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.

Art. 93.

Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra.

I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la propria potestà o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza straniera.

Art. 94.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:

a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidità;

b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;

c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.

Art. 95.

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell'articolo 93 può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquisito la cittadinanza italiana.

Art. 93.

*Identico.*

Art. 94.

*Identico.*

Art. 95.

*Identico.*

Art. 93.

*Identico.*

Art. 94.

*Identico.*

Art. 95.

*Identico.*

Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.

Art. 96.

Le pensioni e gli assegni di guerra sono in qualsiasi tempo revocati, ancorchè sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando venga a risultare che le concessioni furono effettuate per motivi che non sussistono, anche per mero errore di fatto, o per motivi che siano venuti meno.

Quando le pensioni o gli assegni risultino superiori al dovuto, essi sono congruamente ridotti.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti o, se il Procuratore generale ha provveduto di ufficio, dal giorno della notificazione del ricorso all'interessato.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i mutilati e gli invalidi provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano eseguiti già accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 102 previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi a visita di controllo o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati se non in base al risultato della visita.

TITOLO VII.

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE E LA REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

Art. 97.

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Art. 96.

*Identico.*

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione e dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo articolo 108.

*Identico.*

*Identico.*

TITOLO VII.

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE E LA REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

Art. 97.

*Identico.*

Art. 96.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

TITOLO VII.

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE E LA REVOC  
DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

Art. 97.

*Identico.*

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito, il Consiglio dei Ministri, e composto di un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'appello, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti delle Facoltà di medicina delle Università, direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa, fino ad un quinto dei membri, cittadini di qualsiasi categoria su proposta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, ed inoltre due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed un membro avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

Detti membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di Vice Presidente del Comitato a due membri scelti fra i magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado non inferiore a Consigliere.

#### Art. 98.

Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in turni in modo da poter tenere contemporaneamente più sedute, e decide con l'intervento di almeno cinque votanti.

magistrati dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti di Università direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa, fino ad un quinto dei membri, cittadini di qualsiasi categoria su proposta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, ed inoltre due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed un membro avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e di un membro avente la qualifica di partigiano combattente.

#### Art. 98.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 98.

*Identico.*

Di ciascun turno devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un sanitario.

I turni sono stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati su proposta di ciascuna Associazione di cui all'articolo precedente vi possa intervenire.

Spetta al Ministro per il tesoro di provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Art. 99.

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.

La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di reversibilità ordinaria regolato dall'articolo 68. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.

Art. 100.

Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio perchè affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.

Art. 101.

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti

*Identico.*

*Identico.*

Alle adunanze di ciascun turno assiste in qualità di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Presidente del Comitato.

*Identico.*

Art. 99.

*Identico.*

Art. 100.

*Identico.*

Art. 101.

*Identico.*



*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 99.

*Identico.*

Art. 100.

*Identico.*

Art. 101.

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono

mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di Presidente.

Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra.

Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati.

Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un certificato del Direttore dello Stabilimento.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo le annesse tabelle.

Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.

Art. 102.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno uno docente universitario nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonchè di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.

Art. 102.

*Identico.*

eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e di un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 102.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno uno docente universitario nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di un sanitario avente la qualifica di partigiano

Un quinto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio delle pensioni.

La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.

Art. 103.

La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni presiedute ciascuna dal Presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano e decide con l'intervento di almeno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra.

Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'articolo 101, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta del Ministro per il tesoro.

Art. 104.

Le cause del decesso di un militare o di un civile vengono accertate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidati, ove occorra, dalle competenti autorità.

Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di

Art. 103.

*Identico.*

Art. 104.

*Identico.*

combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.

Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 103.

La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni presiedute ciascuna dal Presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano e decide con l'intervento di almeno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 104.

*Identico.*

cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.

Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 7, e trasmessa al Sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.

La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.

Art. 105.

Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno od indennità di guerra, si prescrive in ogni caso dopo trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio, comunque avvenuta.

Per i militari di carriera, i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra od attinente alla guerra una invalidità debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo.

Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui all'articolo 10, il termine suddetto decorre dalla data dell'evento dannoso.

Il militare che lasci trascorrere più di un anno dalla effettiva cessazione del servizio o, se di carriera, dal collocamento a riposo, od il civile dalla data dell'evento dannoso, non sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Per i minori e i dementi, tutti i termini rimangono sospesi finché dura l'incapacità giuridica.

Art. 106.

Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civili deceduti o dispersi a causa della guerra devono essere presentate

Art. 105.

*Identico.*

Art. 106.

*Identico.*

## Art. 105.

Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno od indennità di guerra, si prescrive in ogni caso dopo trascorsi dieci anni dalla effettiva cessazione del servizio, comunque avvenuta.

Per i militari di carriera, i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra od attinente alla guerra una invalidità debitamente constatata non oltre dieci anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 106.

*Soppresso.*

entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla notificazione della dichiarazione di irreperibilità, al Comune dell'ultimo domicilio.

Se la domanda è presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione è concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Nel caso in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti.

Art. 107.

Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

Art. 108.

Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni già liquidati.

Nel caso di perdita per diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico, rivolta o mutilazione volontaria, anche senza condanna penale, a termini dell'articolo 89, comma 2°, per condotta immorale della vedova a termini dell'articolo 90, comma 3°, e nel caso di revoca totale o parziale per i motivi di cui all'articolo 96, il Ministro per il tesoro, dopo raccolte le necessarie informazioni, trasmette al Procuratore generale della Corte dei conti una denuncia motivata con i documenti su cui si fonda, e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

Il Procuratore generale della Corte dei conti, in base alla denuncia di cui al comma precedente, o di sua iniziativa, ove ritenga che con-

Art. 107.

*Identico.*

Art. 108.

*Identico.*

Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova a' termini dell'articolo 90, comma terzo, e nei casi di cui all'articolo 96, il Ministro del tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'articolo 97, quinto comma.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro, dopo raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore



Art. 107.

*Identico.*

Art. 108.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

corrano elementi sufficienti, chiede, con ricorso motivato, al Comitato di liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 97, la revoca o la riduzione della pensione o dell'assegno e ordina, ove ciò non sia già avvenuto a cura del Ministero competente, la immediata sospensione o riduzione dei pagamenti.

Copia del ricorso è notificata agli interessati, con l'indicazione dell'udienza pubblica in cui sarà trattato il ricorso stesso e l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti, che saranno immediatamente comunicati al Procuratore generale.

All'udienza gli interessati hanno diritto di replicare alle conclusioni del Procuratore generale o del suo sostituto, sia personalmente, sia a mezzo di Procuratore e ad essi spetta per ultimi la parola.

Il Comitato prescinde dalla pubblica discussione del ricorso quando l'interessato non si presenti all'udienza personalmente od a mezzo di Procuratore.

Contro le decisioni del Comitato non è ammesso gravame od appello. È consentita soltanto la domanda per revocazione a termini dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Qualora il Procuratore generale, sulla base dell'istruttoria esperita, non ritenga che corrano elementi sufficienti per istituire il giudizio di revoca, restituisce gli atti al Ministro per il tesoro con relazione motivata; in tali casi, come pure quando il Comitato rigetti la sua domanda, il Ministro per il tesoro provvede a ripristinare immediatamente i pagamenti sospesi.

#### Art. 109.

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 96, (1° e 2° comma) e 108 (2° comma)

generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

*Identico.*

*Identico.*

Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo di procuratore) la mancata presentazione qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.

Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 112.

#### Art. 109.

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 96, primo e secondo

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 109.

*Identico.*

della presente legge, il Comitato di liquidazione deciderà con la procedura stabilita dal predetto articolo 108.

Art. 110.

Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga che possa farsi luogo a provvedimenti del Comitato di liquidazione ai sensi degli articoli 96 e 108, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale ulteriore corso dei reclami stessi.

Art. 111.

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità regolati della presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, o a cura degli agenti consolari all'estero.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i Sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del Municipio, ricevuta autenticata dal Segretario.

Qualora i Sindaci contravvengano a tale disposizione o comunque, si verificino ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il Prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.

Le spese sono a carico dei Comuni inadempienti.

Art. 112.

Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

comma e 108, secondo comma, della presente legge, il Ministro del tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto articolo 108.

Art. 110.

Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 96 e 108, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

Art. 111.

*Identico.*

Art. 112.

*Identico.*

Art. 110.

*Identico.*

Art. 111.

*Identico.*

Art. 112.

*Identico.*

La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illegibile, la ricevuta della raccomandata.

Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante e l'amministratore provvisorio, il ricordo è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista.

Avverso la decisione della Corte dei conti, all'infuori dei casi previsti dagli articoli 96 e 108, sono ammessi soltanto i mezzi di impugnativa di cui agli articoli 68 e 71 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

#### Art. 113.

Se in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.

Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza, ovvero su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni dalla prima notificazione.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso.*

Art. 113.

*Identico.*

Art. 113-bis.

I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un Presidente

Art. 113.

*Identico.*

Art. 113-bis.

*Identico.*

## TITOLO VIII.

## DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

## Art. 114.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo articolo 118, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dalla prima rata in scadenza dopo l'entrata in vigore dalla legge stessa.

Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

È consentito il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

di Sezione, un Presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di Consiglieri, Primi Referendari e Referendari assegnati con ordinanza del Presidente della Corte dei conti.

Le predette Sezioni decidono col numero di cinque votanti, dei quali non più di due Primi Referendari o Referendari.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione del Presidente della Corte o da un Presidente di Sezione da lui delegato.

Il personale di Magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei Consiglieri.

## TITOLO VIII.

## DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

## Art. 114.

*Identico.*

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo articolo 118, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1° marzo 1950.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine per la presentazione della domanda di pensione da parte de-



## TITOLO VIII.

## DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

## Art. 114.

*Identico.*

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo articolo 118, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano decorre dal 1° luglio 1949.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Le pensioni di reversibilità ordinaria concesse ai sensi dell'articolo 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.

Art. 115.

Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:

a) di cui agli articoli 105 e 106 per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;

b) di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 105 per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre 1939 nelle circostanze di cui al 1° comma dell'articolo 26;

c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del 1° comma dell'articolo 53, relativamente agli eventi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il termine a norma della legislazione precedente.

Art. 116.

Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.

Art. 117.

I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.

gli invalidi affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949, conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della campagna in Africa Orientale 1935-38.

*Identico.*

Art. 115.

*Identico.*

Art. 116.

*Identico.*

Art. 117.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 115.

Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i termini:

a) di cui all'articolo 105 per gli eventi verificatisi dal 1° settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma della legislazione precedente;

b) di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 105 per le invalidità derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre 1939 nelle circostanze di cui al 1° comma dell'articolo 26.

Art. 116.

*Identico.*

Art. 117.

*Identico.*

Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Art. 118.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle quali sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.

Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati durante la guerra 1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza della stessa guerra una invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di morte le loro famiglie, qualora l'invalidità o la morte si siano verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.

Art. 119.

Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, nonchè alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

L'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000 annue.

Art. 118.

*Identico.*

Art. 119.

*Identico.*

## Art. 118.

*Identico.*

## Art. 119.

Con le nuove tabelle allegate alla presente legge si intendono assorbiti: l'indennità di contingenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299; l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108; l'assegno di supervalidità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108; l'assegno supplementare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° settembre 1947 n. 1108; l'aggiunta

L'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, è elevato a lire 14.000 annue.

Art. 120.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Art. 121.

Agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, l'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con acquisizione allo stato di previsione della entrata di pari somma da prelevarsi dai fondi versati allo Stato italiano dal Governo militare alleato e provenienti dal sequestro dei fondi dei Governi e delle Forze armate nemiche.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 120.

*Identico.*

Art. 121.

Agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, l'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge . . . . ., recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per un miliardo mediante prelevamento dal Fondo per le spese impreviste.

dell'assegno supplementare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257; l'aggiunta temporanea agli assegni di supervalidità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530.

Per gli eventi che si sono verificati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge viene concesso ai marescialli, ai capitani ed ai colonnelli, ed, in caso di morte, ai loro congiunti, un assegno speciale « ad personam » pari al 10 per cento della pensione tabellare ad essi spettante.

Art. 120.

*Identico.*

Art. 121.

*Omissis.*

## TABELLA A.

(Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).  
(Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137).

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO  
DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD  
ASSEGNO RINNOVABILE

## PRIMA CATEGORIA.

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra  $1/50$  e  $1/25$  della normale (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - c).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).

## TABELLA A.

*Identico.*



TABELLA A.

*Identico.*

10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o dieci dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.



25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.

SECONDA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascrivere al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi



- scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
  10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
  11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
  12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano inguaribili.
  13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al numero 22 della prima categoria.
  14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
  15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
  16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
  17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
  18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
  19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - b).
  20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro



dita della mano sinistra. (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - b).

21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sottoastragalica, dei due piedi.

#### TERZA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di  $1/25$  a  $1/12$  della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.





14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

QUARTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di  $1/25$  a  $1/12$  della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di  $1/12$  a  $1/4$  della normale.
3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.
6. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.
7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.



14. L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

QUINTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di  $1/12$  a  $1/4$  della normale.
- 1-bis. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di  $1/4$  a meno di  $2/3$  della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri.
4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.
6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
8. La perdita totale di ambo i pollici.
9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.



10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
11. La perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
12. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.
13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sottoastragalica.
14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto dita, compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare accertata clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non possono essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti. (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - e).
19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
20. La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

#### SESTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a  $\frac{2}{3}$  della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli



- occhi, sotto forma di restringimento con, centrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
  4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.
  5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
  6. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
  7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
  8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano
  9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
  10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
  11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei due pollici.
  12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
  13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.
  14. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi, compreso un alluce.
  15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.





## SETTIMA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra  $1/50$  ed  $1/12$  della normale.
2. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.
3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio carpica).
6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita totale dei due indici.
9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.



15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi, compreso i due alluci.
17. La perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
20. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibio-tarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.
22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonchè i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

#### OTTAVA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di  $1/12$  e  $1/4$  della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di un orecchio



Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria ed ai numeri 3 e 4 della terza
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).
6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici.
7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
8. La perdita totale del pollice sinistro.
9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi che non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.
13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apportino disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio. (Ved. tabella B, n. 17).



## TABELLA B.

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO  
DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA  
VOLTA TANTO

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra  $1/4$  e  $2/3$  della normale.
2. La perdita di uno dei testicoli.
3. La sordità assoluta, permanente, unilaterale.
4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani.
5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani.
7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
10. La perdita della falange ungueale di sei o di cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

## TABELLA B.

*Identico.*



TABELLA B.

*Identico.*

13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da rientrare in una delle categorie delle tabella A.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti, quando da tempo persistano buone condizioni generali ed assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.

#### AVVERTENZE ALLE TABELLE A E B

a) Le parole «grave, notevole, ecc.» usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione «assoluta, totale, completa» applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. S'intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siano perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà conside-



rare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado di invalidità per l'ascrizione dell'infermità stessa a quella delle categorie che comprende l'infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

e) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

A 5	metri	$V = 5/5$	ossia	$V = 1$	(normale)
» 7,5	»	$V = 5/7,5$	»	$V = 2/3$	
» 10	»	$V = 5/10$	»	$V = 1/2$	
» 15	»	$V = 5/15$	»	$V = 1/3$	
» 20	»	$V = 5/20$	»	$V = 1/4$	
» 30	»	$V = 5/30$	»	$V = 1/6$	
» 40	»	$V = 5/40$	»	$V = 1/8$	
» 50	»	$V = 5/50$	»	$V = 1/10$	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a  $5/40$ , ossia  $V = 1/8$ . Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a  $5/50$  ( $V = 1/10$ ), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere, o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a  $2/50$ : ossia  $V = 1/25$ .

Al disotto di un  $1/50$  — frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri — la acutezza visiva non si può determinare se non



nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio ( $V =$  dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare, che per la minore gravità non possono essere ascritte alle due prime categorie, saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.

Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

L'invalido, che dopo aver liquidato pensione di guerra per cecità assoluta e permanente di un occhio o per la perdita di un arto superiore od inferiore fino al limite, rispettivamente, della perdita totale della mano o del piede, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, l'altro occhio o l'altro arto fino al limite predetto, consegue, in aggiunta alla pensione di cui è fornito, un assegno non reversibile uguale alla metà dell'assegno di superinvalidità che gli sarebbe spettato per il complesso delle lesioni, se tutte fossero derivate dall'evento di servizio per cui è pensionato.

*Soppresso.*

*Soppresso.*

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

TABELLA C.

GRADO	C A T E G O R I A							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ufficiali generali . . . . .	81.630	77.153	71.817	68.678	59.150	49.139	38.016	29.477
Ufficiali superiori . . . . .	71.601	57.678	52.977	48.464	39.849	32.454	25.375	18.324
Ufficiali inferiori . . . . .	57.497	46.207	42.099	38.183	30.628	24.938	19.278	13.954
Sottufficiali e truppa . . . . .	36.846	29.020	25.029	22.596	18.291	15.671	12.032	8.483

TABELLA D.

GRADO	C A T E G O R I A							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ufficiali generali . . . . .	77.015	74.610	68.868	66.088	57.678	47.317	36.543	27.889
Ufficiali superiori . . . . .	68.376	55.603	51.168	47.005	38.613	31.374	24.553	17.837
Ufficiali inferiori . . . . .	53.580	43.687	39.996	36.376	29.252	23.820	18.509	13.447
Sottufficiali e truppa . . . . .	32.023	26.069	22.609	20.463	16.811	14.473	11.116	7.964



**TESTO DELLA MAGGIORANZA :**

*LE TABELLE C E D SONO IDENTICHE*

**TESTO DELLA MINORANZA :**

TABELLA C.

GRADO	C A T E G O R I E							
	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>
Ufficiali generali . . . . .	360.000	288.000	270.000	252.000	216.000	180.000	144.000	108.000
Ufficiali superiori . . . . .	335.000	268.000	251.250	234.500	201.000	167.500	134.000	100.500
Ufficiali inferiori . . . . .	305.000	244.000	228.750	213.500	183.000	152.500	122.000	91.500
Sottufficiali e truppa . . . . .	280.000	224.000	210.000	196.000	168.000	140.000	112.000	84.000

*LA TABELLA D È SOPPRESSA*

## TABELLA E.

## ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori, o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi), o a sordità bilaterale permanente completa.

2. Perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue . . . . .	L. 66.400
Con l'aggiunta di annue . . . . .	216.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

A-bis)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.

2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue . . . . .	L. 58.900
Con l'aggiunta di annue . . . . .	204.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

B)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in Manicomî od Istituti assimilati.

## TABELLA E.

## ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

*Identico.**Identico.*

Annue . . . . .	L. 66.400
Con l'aggiunta di annue . . . . .	216.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

e di annue . . . . .	<u>173.600</u>
----------------------	----------------

A-bis)

*Identico.**Identico.*

Annue . . . . .	L. 58.900
Con l'aggiunta di annue . . . . .	204.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

e di annue . . . . .	<u>133.100</u>
----------------------	----------------

B)

*Identico.**Identico.*

TABELLA E.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA

A)

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 540.000

A-bis)

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 480.000

B)

*Identico.*

*Identico.*

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno potrà essere conservato, quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue . . . . . L. 51.400  
 Con l'aggiunta di annue . . . . . 180.000  
 (articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

C)

1. Perdita delle due mani e di un piede insieme.

2. Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano.

3. Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione sopra il terzo inferiore di esse con la impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

4. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi per l'arto inferiore.

Annue . . . . . L. 40.900  
 Con l'aggiunta di annue . . . . . 180.000  
 (articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

D)

1. Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato, quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 51.400  
 Con l'aggiunta di annue . . . . . 180.000  
 (articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).  
e di annue . . . . . 60.000

C)

*Identico.*

D)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 420.000

C)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 360.000

D)

*Identico.*

2. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

Annue . . . . . L. 36.000

Con l'aggiunta di annue . . . . . 180.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

*E)*

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia.

3. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia, salvo il caso previsto dal n. 4 della lettera C.

4. Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.

5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue . . . . . L. 32.600

Con l'aggiunta di annue . . . . . 168.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

*F)*

1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. Perdita dei due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore dell'avambraccio e della gamba.

3. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

*E)*

*Identico.*

*F)*

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 310 000

E)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 270.000

F)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

7. Perdita delle due gambe a qualunque altezza.

Annue . . . . . L. 24.100

Con l'aggiunta di annue . . . . . 156.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

G)

1. Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

2. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

3. La disarticolazione di un'anca.

Annue . . . . . L. 11.400

Con l'aggiunta di annue . . . . . 156.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

TABELLA F.

CUMULO

	Annue
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>A</i> , <i>A bis</i> e <i>B</i> . . . . .	L. 112.800
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A bis</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i> . . . . .	166.800
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i> . . . . .	103.200
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i> . . . . .	96.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	55.200
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella <i>A</i> . . . . .	33.600

G)

*Identico.*

TABELLA F.

CUMULO

	Annue
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>A</i> , <i>A bis</i> e <i>B</i> . . . . .	L. <u>200.000</u>
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A bis</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i> . . . . .	<u>180.000</u>
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i> . . . . .	<u>150.000</u>
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i> . . . . .	<u>125.000</u>

*Identico.*

*Identico.*



*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 240.000

G)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Annue . . . . . L. 225.000

TABELLA F.

CUMULO

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Per una seconda infermità della  
1ª categoria della tabella A . . 84.000

Per una seconda infermità della se-  
conda categoria della tabella A . 67.200

Per una seconda infermità della 3 <sup>a</sup> categoria della tabella A L.	26.400
Per una seconda infermità della 4 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . .	19.200
Per una seconda infermità della 5 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . .	16.800
Per una seconda infermità della 6 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . .	13.200
Per una seconda infermità della 7 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . .	10.800
Per una seconda infermità della 8 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . .	8.400

## TABELLA G.

## VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali . . . . . L.	55.000
Ufficiali superiori . . . . .	49.314
Ufficiali inferiori . . . . .	36.318
Sottufficiali e truppa . . . . .	19.272

## TABELLA H.

## VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali . . . . . L.	53.000
Ufficiali superiori . . . . .	47.706
Ufficiali inferiori . . . . .	34.518
Sottufficiali e truppa . . . . .	17.376

## TABELLA I.

## VEDOVE ED ORFANI

Sottufficiali e truppa . . . . . L.	21.392
-------------------------------------	--------

## TABELLA L.

## VEDOVE ED ORFANI

Sottufficiali e truppa . . . . . L.	19.496
-------------------------------------	--------

*Identico.*

## TABELLA G.

## VEDOVE ED ORFANI

*Identico.*

## TABELLA H.

## VEDOVE ED ORFANI

*Identico.*

## TABELLA I.

## VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali . . . . .	60.000
Ufficiali superiori . . . . . »	53.500
Ufficiali inferiori . . . . . L.	40.000

*Identico.*

## TABELLA L.

## VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali . . . . .	58.000
Ufficiali superiori . . . . .	51.000
Ufficiali inferiori . . . . . L.	38.000

Per una seconda infermità della 3 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . L.	63.000
Per una seconda infermità della 4 <sup>a</sup> categoria della tabella A. . . L.	58.800
Per una seconda infermità della 5 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . .	50.400
Per una seconda infermità della 6 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . .	42.000
Per una seconda infermità della 7 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . .	33.600
Per una seconda infermità della 8 <sup>a</sup> categoria della tabella A . . . .	25.200

## TABELLA G.

## VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali . . . . . L.	144.000
Ufficiali superiori . . . . .	134.000
Ufficiali inferiori . . . . .	122.000
Sottufficiali e truppa . . . . .	112.000

*Soppressa.*

## TABELLA I.

## VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali . . . . . L.	158.400
Ufficiali superiori . . . . .	147.400
Ufficiali inferiori . . . . .	134.200
Sottufficiali e truppa . . . . .	123.200

*Soppressa.*

## TABELLA M.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali . . . . .	L.	52.368
Ufficiali superiori . . . . .		35.039
Ufficiali inferiori . . . . .		25.697
Sottufficiali e truppa . . . . .		13.493

## TABELLA N.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali . . . . .	L.	51.136
Ufficiali superiori . . . . .		33.843
Ufficiali inferiori . . . . .		24.501
Sottufficiali e truppa . . . . .		12.116

## TABELLA O.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Sottufficiali e truppa . . . . .	L.	14.941
----------------------------------	----	--------

## TABELLA P.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Sottufficiali e truppa . . . . .	L.	13.680
----------------------------------	----	--------

## TABELLA M.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI*Identico.*

## TABELLA N.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI*Identico.*

## TABELLA O.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali . . . . .		54.000
Ufficiali superiori . . . . .		37.000
Ufficiali inferiori . . . . .	L.	28.000

*Identico.*

## TABELLA P.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali . . . . .		53.000
Ufficiali superiori . . . . .		36.000
Ufficiali inferiori . . . . .		26.500

*Identico.*

## TABELLA M.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali . . . . .	L. 108.000
Ufficiali superiori . . . . .	100.500
Ufficiali inferiori . . . . .	91.500
Sottufficiali e truppa . . . . .	84.000

*Soppressa.*

## TABELLA O.

GENITORI,  
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali . . . . .	L. 118.800
Ufficiali superiori . . . . .	110.550
Ufficiali inferiori . . . . .	100.650
Sottufficiali e truppa . . . . .	92.400

*Soppressa.*